

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 aprile 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI	VIA ARENULA 70	00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	LIBRERIA DELLO STATO	PIAZZA G. VERDI 10	00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 111. Sentenza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Commissione tributaria centrale - Giudizi pendenti - Nuovo ordinamento del contenzioso tributario - Estinzione in caso di mancata presentazione dell'istanza di trattazione o di ricorso in cassazione - Termine per l'istanza di trattazione - Decorrenza dalla data di ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza - Omessa previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

[D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427; d.-l. 26 novembre 1993, n. 477, art. 1, convertito il 26 gennaio 1994, n. 55; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t)].

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 13

N. 112. Sentenza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria - Assicuratore - Costituzione di parte civile - Possibilità che l'imputato chieda al giudice che procede, la citazione del responsabile civile - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 38/1982 e ordinanza n. 120 del 1982) - Irrazionalità di una disciplina che priva l'imputato di ogni possibilità di coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 83) » 19

N. 113. Sentenza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Collocamento in aspettativa per ricongiungimento al coniuge dipendente statale in servizio all'estero - Mancata previsione per i dipendenti degli enti locali - Ragionevolezza della valutazione discrezionale del legislatore attese le differenti esigenze organizzative delle varie amministrazioni pubbliche - Non fondatezza.

(Legge 11 febbraio 1980, n. 26, art. 1).

(Cost., artt. 2, 3, 29 e 31) » 24

N. 114. Sentenza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Abitualità nell'ubriachezza e nell'uso di sostanze stupefacenti e cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti - Contestazione della validità scientifica di una distinzione - Presunta impossibilità di motivazione di un provvedimento giurisdizionale da fondarsi sulla differenziazione delle due fattispecie - Riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quale criterio di distinzione tra intossicazione acuta e cronica - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(C.P., artt. 94 e 95).

(Cost., artt. 3 e 111) Pag. 27

N. 115. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Trattamento sanzionatorio penale - Immissioni nella laguna veneta - Scarichi fognari che superino i valori limite tabellari - Configurazione come illecito amministrativo - Discrezionalità del legislatore - (cfr. ordinanza 457 del 1997 e sentenze nn. 84 del 1997, 370 del 1996 e 25 del 1994) - Manifesta infondatezza.

(Legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 9, sesto comma, ultimo periodo come sostituito dall'art. 1-ter del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni nella legge 8 ottobre 1976, n. 690).

(Cost., art. 3, primo comma) » 32

N. 116. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Contrabbando - Pena - Versamento di una somma ad estinzione del reato - Criteri di determinazione - Presunto affidamento alla discrezionalità dell'amministrazione senza alcun controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del suo potere - Difetto di rilevanza della questione priva di una enunciazione degli elementi di fatto e di diritto - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 23 gennaio 1993, n. 43, art. 334).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 133) » 34

N. 117. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Trattamento sanzionatorio penale - Nuovi scarichi prima dell'autorizzazione - Pena - Trasformazione in illecito amministrativo - Errore dei presupposti interpretativi posti a base della questione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 11 del 1998, 99 del 1997, 356 e 307 del 1996, e ordinanza 266 del 1994) - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 331 del 1996 - Manifesta infondatezza.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 23, primo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 36

N. 118. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - Processo penale a carico di imputati minorenni - Reato di lesioni aggravate - Applicazione della misura della custodia cautelare - Omessa previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23, comma 1).

(Cost., art. 3) » 38

N. 119. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contabilità pubblica - Giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti - Ambito di applicazione - Intramissibilità agli eredi - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1992 - *Ius superveniens*: «legge n. 20 del 1994 e d.l. n. 441 del 1996» - Personalità della responsabilità - Ridefinizione della disciplina con innovazione del quadro normativo - Esigenza di un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 578, comma 4).

» 40

N. 120. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contabilità pubblica - Giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti - Ambito di applicazione - Intramissibilità agli eredi - *Ius superveniens*: «legge 20 dicembre 1996, n. 639» - Personalità della responsabilità - Ridefinizione della disciplina con innovazione del quadro normativo - Esigenza di un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1).

» 42

N. 121. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - Inapplicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 758 del 1994 - Carenza di motivazione in ordine al profilo della omessa individuazione della fase del procedimento nel momento dell'entrata in vigore del decreto - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 25, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76) Pag. 44

N. 122. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Ricusazione - Istanza - Proposizione in un giudizio affidato alla decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico - Decisione sempre e comunque ad opera del collegio - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 53).

(Cost., artt. 3 e 107, terzo comma) » 46

N. 123. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità - Coniuge del dipendente separato per colpa con sentenza passata in giudicato - Esclusione - Riferimento alle declaratorie di incostituzionalità di cui alle sentenze nn. 286 del 1987, 1009 del 1988, 450 del 1989 e 346 del 1993 - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 284 del 1997 - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 38) » 48

N. 124. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudice di pace - Cause di risarcimento del danno conseguente alla circolazione di pedoni o animali - Infortuni causati dal manto stradale o dai marciapiedi - Competenza - Omessa previsione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Omessa indicazione di elementi idonei alla individuazione della fattispecie concreta oggetto della controversia - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 7, comma come modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374).

(Cost., artt. 3, 24 e 25) » 50

N. 125. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria - Esclusione dai benefici derivanti dal contratto dei soci a responsabilità illimitata ove assicurata fosse una società - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 301 del 1996 circa la limitazione della tutela risarcitoria relativamente ad altri soggetti (vedi anche ordinanza n. 776 del 1997) - Analoghe considerazioni da ritenersi valide per i soci illimitatamente responsabili di una società priva di personalità giuridica - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lettera d), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142).

(Cost., art. 3) Pag. 52

N. 126. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Applicazione al procedimento possessorio delle norme sull'instaurazione del giudizio di merito - Mancata esclusione - Inalterata la tradizionale struttura in due fasi di detto giudizio nonostante la riforma del codice di procedura civile - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 326 del 1997 e 65 del 1998 - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 703, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 42, 97 e 101) » 54

N. 127. Sentenza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. .

Ambiente - Regione Lazio - Parco naturale archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio - Finanziamento - Risorse a carico della finanza pubblica - Limiti - Mancanza di incidentalità della questione basata su un postulato privo di qualsiasi fondamento - Inammissibilità.

(Legge regione Lazio 20 giugno 1996, n. 22).

(Cost., artt. 81 e 117) » 56

N. 128. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Medici di medicina generale di libera scelta - Continuazione nello svolgimento delle prestazioni in regime di convenzione con le rispettive aziende sanitarie locali oltre il limite di età di 70 anni - Presunta introduzione di una limitazione al diritto al lavoro - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza 18 luglio 1997, n. 293 - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4).

(Cost., artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma, e 97) Pag. 59

N. 129. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Avvocati già iscritti in qualità di professori universitari ad altra forma di previdenza obbligatoria - Obbligo di iscrizione e contribuzione alla cassa nazionale di assistenza e previdenza Forense - Mancata descrizione della fattispecie concreta oggetto della controversia - Preclusione alla Corte di un qualsiasi controllo sul requisito della rilevanza della questione - Carenza di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22).

(Cost., artt. 2, 3 e 38) » 61

N. 130. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sindacati - Giudizio per la repressione della condotta antisindacale - Condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale - Definizione del giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale - Esclusione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 88 del 1986 e ordinanze nn. 225 del 1982 e 130 del 1971) - Difetto di rilevanza - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, secondo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28, secondo comma, come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 37, primo comma, 101, 104, primo comma, 111, 134) » 63

N. 131. Ordinanza 9-16 aprile 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Pensione di guerra - Esclusione dell'ammissibilità della consulenza tecnica di ufficio - Disponibilità degli analoghi mezzi istruttori previsti dalle leggi di procedura civile (vedi sentenze della Corte nn. 8 del 1976 e 141 del 1981) - Manifesta infondatezza.

(Legge 14 gennaio 1994, n. 19; legge 8 ottobre 1984, n. 658, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo e secondo comma, 108, secondo comma, e 113)

Pag. 66

ATTI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 20. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 marzo 1998 (della regione Veneto).

Enti pubblici - Ente pubblico «La Biennale di Venezia» - Trasformazione in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia» - Nomina del presidente - Approvazione dello statuto - Competenze attribuite al Ministro per i beni culturali e ambientali - Composizione del consiglio di amministrazione - Lamentata insufficiente rappresentatività della regione - Lesione dell'autonomia statutaria regionale.

(D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, artt. 4, 8 e 9).

(Cost., artt. 115 e 123; statuto regione Veneto, artt. 1 e 2)

» 69

NN. da 238 a 245. Ordinanze della regione Marche ed altra dell'11 novembre 1997.

Consorzi - Regione Marche - Soppressione dei consorzi di bonifica operanti esclusivamente nel territorio regionale e trasferimento delle loro competenze, affidate in via provvisoria a commissari liquidatori, alla regione e successivamente, per decentramento, alle province - Violazione dei principi di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata, di proprietà privata, di razionale sfruttamento del suolo, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1992.

(Legge regione Marche 9 maggio 1997, n. 30).

(Cost., artt. 3, 41, 42, 44, 97 e 117)

» 72

- N. 246. Ordinanza emessa il 21 ottobre 1997 dal Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale sul ricorso proposto dal Consorzio di bonifica dell'Aso ed altri contro la regione Marche ed altri.

Consorzi - Regione Marche - Soppressione dei consorzi di bonifica operanti esclusivamente nel territorio regionale e trasferimento delle loro competenze, affidate in via provvisoria a commissari liquidatori, alla regione e successivamente, per decentramento, alle province - Violazione dei principi di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata, di proprietà privata, di razionale sfruttamento del suolo, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1992.

(Legge regione Marche 9 maggio 1997, n. 30).

(Cost., artt. 3, 41, 42, 44, 97 e 117) Pag. 75

- N. 247. Ordinanza del pretore di Brescia del 16 gennaio 1998.

Circolazione stradale - Reati di guida sotto l'influenza di alcool e di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Trattamento sanzionatorio comportante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilità automatica di tale sanzione in ipotesi di rito di «patteggiamento» ex art. 444 cod. proc. pen. - Conseguente preclusione, per il giudice, di valutazioni nel merito - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Incidenza sul principio del giudice naturale - Lesione del principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

Circolazione stradale - Reati di guida sotto l'influenza di alcool e di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Prescrizione dell'illecito amministrativo e della correlata sanzione accessoria - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Incidenza sul principio del giudice naturale - Lesione del principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

(C.S.N., artt. 186, 187, 222 e seguenti).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) » 78

- N. 248. Ordinanza del pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia del 29 dicembre 1997.

Circolazione stradale - Infrazioni comportanti l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida - Potere di sospensione provvisoria della validità della patente attribuito al prefetto - Emanazione del provvedimento prima dell'accertamento e dell'iscrizione della *notitia* del reato a carico del titolare della patente e indipendentemente dall'esito del procedimento penale - Irragionevolezza - Lesione della tutela del diritto al lavoro - Incidenza sulla libertà personale e sul diritto di circolazione - Violazione del diritto di difesa e del principio di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

(C.S.N., art. 223).

(Cost., artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35) » 84

N. 249. Ordinanza del tribunale di Sondrio del 13 gennaio 1998.

Reato in genere - Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Disciplina previgente - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Violazione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25) Pag. 87

N. 250. Ordinanza del tribunale di Sondrio del 2 dicembre 1997.

Reato in genere - Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Disciplina previgente - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Violazione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25) » 90

N. 251. Ordinanza del tribunale di Sondrio del 27 gennaio 1998.

Reato in genere - Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Disciplina previgente - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Violazione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25) » 92

N. 252. Ordinanza del tribunale di Sondrio del 23 gennaio 1998.

Reato in genere - Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Disciplina previgente - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Violazione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25) » 95

N. 253. Ordinanza del tribunale di Sondrio del 18 novembre 1997..

Processo penale - Giudice del dibattimento - Obbligo di astensione dal giudicare imputati la cui posizione sia stata già esaminata *incidenter tantum* nella pronuncia di patteggiamento emessa nei confronti di altri coimputati per il medesimo reato - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 36). .

(Cost., artt. 3 e 24) » 97

NN. da 254 a 263 Ordinanze di identico contenuto del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce del 18 dicembre 1997.

Impiego pubblico - Indennità di amministrazione (già indennità giudiziaria) - Attribuzione ai dipendenti comunali in servizio presso gli uffici di conciliazione - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra categorie di personale asseritamente svolgente servizio nelle medesime condizioni o con le stesse funzioni - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 2; legge 15 febbraio 1989, n. 51, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 97) Pag. 99

N. 264. Ordinanza del pretore di Modica, sezione distaccata di Scicli 20 febbraio 1998

Lavoro (Rapporto di) - Licenziamento illegittimo - Ordine del giudice di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro - Prevista condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, anche nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato a seguito del giudizio di inidoneità, espresso da competente organo, ai sensi dell'art. 5, legge n. 300 del 1970 - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 27) » 101

N. 265. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 6 febbraio 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella diversa ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante o procedere all'esame in altro modo - Disparità tra le parti processuali - Incidenza sulla formazione del convincimento del giudice - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, sostituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111 e 112) » 104

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N: 111

Sentenza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Commissione tributaria centrale - Giudizi pendenti - Nuovo ordinamento del contenzioso tributario - Estinzione in caso di mancata presentazione dell'istanza di trattazione o di ricorso in cassazione - Termine per l'istanza di trattazione - Decorrenza dalla data di ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza - Omessa previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

[D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera *h*), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427; d.-l. 26 novembre 1993, n. 477, art. 1, convertito il 26 gennaio 1994, n. 55; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1, lettera *u*), in relazione alla lettera *t*)].

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera *h*) del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dall'art. 1 del d.-l. 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, e dell'art. 30, comma 1, lettera *u*) in relazione alla lettera *t*) della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promossi con 19 ordinanze emesse in data 10 gennaio 1995 (n. 4 ordinanze); 7 giugno 1994, 9 maggio 1995, 7 febbraio 1995, 5 luglio 1994, 26 settembre 1995 (n. 10 ordinanze), 20 settembre 1994, iscritte ai nn. da 144 a 162 del registro ordinanze 1997, e con 13 ordinanze, emesse in data 26 settembre 1995 (n. 11 ordi-

nanze), e 17 ottobre 1995 (n. 2 ordinanze) dalla commissione tributaria centrale, iscritte ai nn. da 439 a 451 del registro ordinanze 1997, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 14 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

1. — Con diciannove ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 7 giugno 1994 e il 26 settembre 1995 (r.o. nn. da 144 a 162 del 1997), nel corso di altrettanti giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, la commissione tributaria centrale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera *h*), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che i giudizi pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento del contenzioso tributario si estinguono qualora non venga presentata da alcuna delle parti istanza di trattazione (o, in alternativa, ricorso per cassazione), nel termine decadenziale di sei mesi.

I dubbi di costituzionalità vengono estesi all'art. 30, comma 1, lettera *u*), in relazione alla lettera *t*), della legge di delega 30 dicembre 1991, n. 413, per contrasto con gli stessi articoli della Costituzione ed «eccesso di potere legislativo».

Si rileva nelle ordinanze che, nel quadro del nuovo ordinamento processuale tributario, l'art. 73 del decreto legislativo n. 546 del 1992 nella formulazione originaria prevedeva, per il trasferimento innanzi alle commissioni tributarie di nuova formazione dei processi già pendenti dinanzi a quelle preesistenti, un'istanza, a pena di decadenza, in ossequio al criterio dettato dalla legge di delega, ed il successivo art. 75, comma 2, estendeva la prescrizione ai processi pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale, mantenuta transitoriamente in vita dall'art. 42, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

Già in tale originario assetto la normativa considerata prestava il fianco, secondo il collegio rimettente, a rilievi di illegittimità, per l'imposizione di un onere decadenziale alle parti private nel corso di un processo anteriormente avviato, senza la garanzia di una non necessaria assistenza tecnica, a fronte di una controparte, l'ufficio tributario, ben più «attrezzato tecnicamente».

L'onere di cui si tratta, per di più, non avrebbe potuto trovare valida giustificazione per i processi pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale, in virtù della persistenza, sia pure transitoria, di questa.

Il d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha poi abrogato l'art. 73 del decreto-legislativo n. 546 del 1992 e, quindi, soppresso l'onere delle istanze di trattazione dei processi pendenti e trasferiti ai nuovi organi del contenzioso tributario [art. 69, comma 3, lettera *f*)], ed ha sostituito il comma 2 del successivo art. 75 con una nuova autonoma disciplina dell'onere decadenziale relativamente ai processi pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale [art. 69, comma 3, lettera *h*)].

La nuova formulazione della norma concernente questi ultimi, ad avviso del giudice *a quo* da un lato ridurrebbe, irrazionalmente, come già sottolineato con riguardo al precedente assetto, la garanzia giurisdizionale delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio dalle parti private, sia in assoluto che nel raffronto con quelle opposte degli uffici tributari; dall'altro, determinerebbe disparità di trattamento fra i processi pendenti in primo e in secondo grado, per i quali l'onere non è più previsto, e quelli pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale, per i quali, senza ragione plausibile, esso è mantenuto.

L'intento riposto della norma sarebbe quello di una sollecita riduzione del contenzioso tributario e di un aumento indebito del gettito fiscale, senza pregiudizio dei processi pervenuti alla commissione tributaria centrale per impulso degli uffici tributari, i quali hanno assolto l'onere sopravvenuto.

La disparità di trattamento si determinerebbe, altresì, tra gli stessi contribuenti a seconda della rispettiva idoneità personale al comportamento processuale più adeguato alla tutela delle proprie ragioni.

2. — La medesima questione è stata sollevata dalla commissione tributaria centrale con altre tredici ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 26 settembre 1995 e il 17 ottobre 1995 (r.o. nn. da 439 a 451 del 1997).

3. — Nei giudizi introdotti con le ordinanze sopra indicate, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni.

Sotto il primo profilo, l'Avvocatura ha eccepito che le questioni sono state sollevate con ordinanza del Presidente e non della sezione della commissione.

Nel merito, si ricorda nella memoria che l'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, norma analoga a quella già impugnata, è stata ritenuta legittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1977. Rispetto alla citata disposizione, quella in oggetto sarebbe anche meno sospetta, sia perché riguarda soltanto il giudizio di terzo grado, di ammissibilità più limitata, sia perché l'ampio termine è stato riaperto anche dopo la scadenza (art. 2 del d.-l. 26 novembre 1993, n. 477, convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55).

La previsione di sistemi di eliminazione di controversie annose e spesso ormai prive di rilievo al momento del passaggio ad un nuovo ordinamento non sarebbe, quando non sia vessatoria, incompatibile con la garanzia della difesa. Né sarebbe proponibile il confronto tra i giudizi pendenti in primo e secondo grado, destinati a transitare nelle nuove commissioni provinciali e regionali, e i procedimenti pendenti dinanzi alla commissione centrale, che rimarranno innanzi a tale organo ad esaurimento. Quanto alla pretesa disparità di trattamento tra contribuente e uffici tributari, si tratterebbe di una differenza ineliminabile che si porrebbe allo stesso modo a fronte di tutte le norme sostanziali e processuali, così come quella tra contribuenti più o meno capaci di difendersi in giudizio per le loro personali attitudini.

Considerato in diritto

1. — Le questioni sottoposte all'esame della Corte dall'ordinanza del presidente di sezione della commissione tributaria centrale hanno per oggetto l'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera *h*), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che i giudizi pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo sul nuovo ordinamento del contenzioso tributario si estinguono se non sia presentata da alcuna delle parti nel termine decadenziale previsto — sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 331 del 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 30 agosto 1993 — istanza di trattazione (o, in alternativa, ricorso per cassazione).

Le norme di modifica del predetto art. 75 devono essere meglio individuate con l'aggiunta dell'art. 1 del d.-l. 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla commissione tributaria centrale), convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, che ha nuovamente modificato la decorrenza del termine di cui si tratta.

Viene dedotta la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la irrazionale riduzione della garanzia giurisdizionale delle posizioni giuridiche delle parti private, sia in assoluto sia nel raffronto con quelle opposte degli uffici tributari, «più attrezzati tecnicamente». Inoltre, si denuncia il contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra processi pendenti in primo e secondo grado, per i quali l'onere, a seguito delle modifiche di cui al predetto art. 69, comma 3, lettera *h*), non è più previsto, e processi pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale, per i quali esso è mantenuto; nonché sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi contribuenti, a seconda della rispettiva idoneità personale al comportamento processuale più adeguato alla tutela delle proprie ragioni o capacità patrimoniali.

In riferimento agli stessi parametri costituzionali, nonché all'«eccesso di potere legislativo», viene dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, lettera *u*), in relazione alla lettera *t*), della legge di delega 30 dicembre 1991, n. 413.

2. — È preliminare l'esame della eccezione dell'Avvocatura dello Stato in ordine alla inammissibilità della questione sollevata con ordinanza del presidente, e non della sezione, della commissione tributaria.

È sufficiente, ai fini della dimostrazione della infondatezza della eccezione, richiamare quanto ripetutamente affermato in ordine alla sussistenza della legittimazione a rimettere la questione incidentale di legittimità costituzionale da parte di singolo giudice monocratico, anche se appartenente a organo collegiale, con riferimento a questioni concernenti disposizioni che il giudice stesso deve applicare per l'adozione di provvedimenti rientranti nell'ambito della propria competenza (sentenza n. 204 del 1997; ordinanza n. 295 del 1996; ordinanza n. 503 del 1995; ordinanza n. 436 del 1994).

In realtà la legittimazione dell'organo giurisdizionale a proporre incidente di legittimità costituzionale è ancorata alla rilevanza concreta ed attuale della questione, che può essere sollevata solo dal giudice nel momento in cui è chiamato ad applicare la norma della cui legittimità dubita (sentenza n. 204 del 1997, con riferimento alla competenza del giudice istruttore a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 88 della legge n. 353 del 1990).

Nel sistema del processo tributario sono attribuiti specifici poteri al presidente delle commissioni tributarie, tra cui anche quello di dichiarare l'estinzione del processo, con previsione di reclamo alla commissione, che viene deciso dal collegio (artt. 27, 28, 41, 45, 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 30, comma 1, lettera *m*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413; artt. 19, primo comma, e 27, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).

Tale sistema, rispondente a finalità acceleratorie del processo tributario, prese in considerazione dal legislatore del 1972 e confermate dai criteri direttivi della legge di delega del 1991 [art. 30, comma 1, lettera *g*) n. 3, lettera *m*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413], trova riscontro nelle norme transitorie per la sopprimenda commissione tributaria centrale, che confermano specificatamente l'attribuzione al presidente di sezione della competenza a dichiarare l'estinzione del processo (per mancata presentazione della istanza di trattazione) e la reclamabilità al collegio nei modi e nei termini di cui al richiamato art. 28 (art. 75, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992).

Non può dubitarsi che il presidente della sezione aveva il potere di decidere sull'estinzione e doveva applicare la norma denunciata, essendo l'intervento del collegio solo eventuale, cioè limitato alla sede di reclamo o al caso di mancata rilevazione da parte del presidente della sussistenza di causa di estinzione, ovvero alla ipotesi in cui lo stesso presidente ritenga di rimettere la decisione della questione, per la particolarità del caso, al giudizio del collegio. La decisione del presidente sulla estinzione è destinata a chiudere definitivamente la controversia, in assenza di reclamo: deve, pertanto, essere affermata la legittimazione dello stesso a sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma che è chiamato ad applicare, concernente la dichiarazione di estinzione del processo.

3. — Nel merito, la sollevata questione di legittimità costituzionale è priva di fondamento per quanto riguarda l'art. 30, comma 1, lettera *u*) in relazione alla lettera *t*) della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (legge di delegazione). In ordine alla previsione di un onere di impulso processuale sotto pena di estinzione del processo, deve, infatti, confermarsi «che — in linea di principio — la garanzia costituzionale del diritto di difesa non preclude al legislatore, nell'occasione della riforma di un ordinamento processuale, la facoltà di introdurre, con norme eccezionali e transitorie, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti, condizionando ad essi l'ulteriore prosecuzione dei giudizi stessi. Questa Corte ha più volte affermato che il precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta quindi che la legge possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli e condizioni, purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attività processuale» (sentenze n. 63 del 1977; n. 113 del 1963; n. 47 del 1964).

Ovviamente, è sempre ammissibile un sindacato sulla ragionevolezza delle specifiche imposizioni di oneri processuali sanzionati da decadenze, preclusioni o estinzione del giudizio, in quanto il riconoscimento della pur ampia discrezionalità del legislatore nel determinare le speciali caratteristiche dei singoli procedimenti giudiziali trova un limite nell'esigenza che degli stessi non siano pregiudicati lo scopo e le funzioni e che non sia compromessa l'effettività della tutela giurisdizionale.

Del resto, la estinzione del processo per inattività delle parti, in caso di mancanza di impulso processuale, non rappresenta una novità in senso assoluto, ritrovandosi in altri procedimenti con forme e modalità differenziate. Essa, anzi, costituisce, nel processo amministrativo, attraverso la domanda di fissazione, strumento normale

(permanente e non transitorio) di impulso processuale e criterio generale dell'ordine di trattazione dei ricorsi. Pur tuttavia, nello stesso processo amministrativo la previsione di cui si tratta è stata accompagnata da particolare cautela in ordine alla decorrenza del termine (che è stato individuato nel momento della ricezione dell'avviso della segreteria in occasione di mutamenti di competenze ed istituzione di nuovi organi: art. 42, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Di conseguenza, è da escludersi il denunciato vizio di illegittimità costituzionale rispetto ad una norma di legge delega, che preveda tra i principi e criteri direttivi un siffatto onere di istanza di trattazione (finalizzata ad una ricognizione della effettiva situazione di tutti i procedimenti in corso senza distinzione), lasciando tuttavia al legislatore delegato il compito di determinarne le ulteriori modalità, anche per quanto riguarda la decorrenza di un termine (non prefigurato).

4.1. — Occorre ora passare all'esame della questione sollevata, in riferimento agli stessi parametri, nei riguardi dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, tra le quali, come chiarito, deve includersi anche l'art. 1 del d.-l. 26 novembre 1993, n. 477, convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55.

Preliminarmente, sulla base delle suesposte considerazioni, deve escludersi che vi sia in linea di principio, sul piano costituzionale, un divieto di introdurre nel processo un onere generalizzato di istanza di trattazione o di fissazione di udienza, con comminatoria di estinzione del processo decorso un periodo ragionevole di inattività processuale.

Ciò posto, deve essere verificato se in concreto, in sede di previsione dell'istituto della richiesta di trattazione, siano stati introdotti adempimenti vessatori, di difficile osservanza o insidiose complicazioni processuali tali da ledere il diritto di difesa delle parti nel processo, ovvero modalità assolutamente irragionevoli, tenuto conto dello specifico sistema processuale.

Certamente può convenirsi che l'onere di semplice istanza di trattazione — specie alla luce di interpretazioni giurisprudenziali che hanno ravvisato un equivalente dell'istanza anche in qualsiasi altro atto di impulso processuale proveniente da una parte, come la presentazione di memoria difensiva o la formale richiesta delle parti in udienza (prima della scadenza del termine) — non incide sul diritto di difesa ed è un adempimento né vessatorio, né ingiustificatamente gravoso per le parti, né di per sé irragionevole.

Neppure può trarsi argomento per un contrasto con l'effettività del diritto di difesa da una presunta esiguità del termine per depositare la istanza di trattazione. Tra l'altro, come già sottolineato, detto termine, originariamente fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 546 del 1992, è stato, successivamente, prorogato con spostamento della decorrenza. Ed infatti, la legge 29 ottobre 1993, n. 427 di conversione, con modificazioni, del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, ha fissato la decorrenza dei sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (e quindi la scadenza al 28 febbraio 1994), anziché dalla data di entrata in vigore dell'originario d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. È pur vero che l'art. 1 del successivo d.-l. 26 novembre 1993, n. 477, convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, ha riportato la decorrenza dei sei mesi alla data del 15 gennaio 1993: ma l'art. 2 dello stesso decreto-legge ha poi stabilito una proroga fino al 24 febbraio 1994 in favore di chi alla scadenza non avesse ancora provveduto.

4.2. — Affermata l'adequatezza del termine di cui si tratta, occorre, invece, una più attenta considerazione del profilo della decorrenza del termine stesso.

Al riguardo deve pervenirsi a conclusioni negative sulla ragionevolezza della soluzione per ultimo adottata dal legislatore, limitata a norma transitoria per i soli giudizi pendenti avanti alla commissione tributaria centrale. Conclusioni alle quali inducono le considerazioni che non è prevista alcuna correlata comunicazione od avviso; che il processo tributario è caratterizzato dall'impulso di ufficio per la sua prosecuzione, una volta instaurato il giudizio, per il quale non vi era necessità di assistenza tecnica; che contemporaneamente è eliminata la previsione dell'onere della domanda di trattazione per i giudizi di primo e secondo grado (abrogazione dell'art. 73 del decreto legislativo n. 546 del 1992 disposta dall'art. 69, comma 3, lettera f) del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427).

In altri termini si è in presenza di un sistema di processo tributario, dominato da una sostanziale uniforme disciplina nei diversi gradi [v. ora anche art. 30, comma 1, lettera g) n. 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413], salve specifiche disposizioni proprie della tipologia del grado, e caratterizzato da semplicità processuale (anche

per la non necessità di assistenza tecnica secondo il regime processuale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) e dall'impulso di ufficio nella trattazione del ricorso, che può essere deciso anche indipendentemente dalla comparizione di alcuna parte, una volta proposta un'azione (nella specie di impugnazione di decisione di secondo grado). Ove siano stati adempiuti tutti gli oneri processuali all'epoca vigenti a carico della parte ricorrente, è manifestamente irragionevole introdurre una innovativa comminatoria di estinzione per la mancanza di un ulteriore adempimento di impulso processuale (peraltro alternativo alla possibilità di trasferire l'esame ad altro organo giurisdizionale), quando sia configurato come eccezionale e derogatorio, sia rispetto al sistema processuale nel suo complesso, sia riguardo ai processi pendenti negli altri gradi della stessa giurisdizione, senza prevedere che il termine per l'adempimento decorra da un avviso o comunicazione alle parti interessate.

4.3. — A tale conclusione deve necessariamente giungersi tenendo presente che in tutti i giudizi pendenti avanti alla commissione tributaria centrale le parti continuano, senza alcuna limitazione, a potere essere presenti in giudizio senza assistenza tecnica indipendentemente dal valore della controversia, in quanto non trovano attuazione le nuove disposizioni sull'assistenza tecnica introdotte dal decreto legislativo n. 546 del 1992.

Inoltre, esiste un ragionevole e preciso contestuale affidamento delle parti allo svolgimento del processo secondo «le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 546 del 1992 [art. 75, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 30, comma 1, lettera u), della legge n. 413 del 1991]».

Di conseguenza, alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, nella suindicata situazione e configurazione del processo, la inerzia delle parti non può essere ragionevolmente assoggettata all'estinzione del giudizio, se non dopo che le stesse parti siano rese consapevoli della pendenza processuale e dell'onere e delle conseguenze, sopravvenute ed innovative: cioè dopo la ricezione di avviso contenente la segnalazione che non risulta presentata istanza di trattazione del ricorso o richiesta di esame con trasferimento alla Corte di cassazione, con richiamo alle relative nuove norme e con l'indicazione del termine per l'adempimento a pena di estinzione.

In realtà, anche in sede processuale devono valere i principi dell'affidamento, della conoscibilità dell'atto (o del momento da cui derivano oneri con effetti di preclusione o pregiudizievoli) e della collaborazione leale tra soggetti che operano nel processo. Di modo che non vi può essere decorrenza di termine per onere processuale imposto dal giudice (a pena di decadenza o di inammissibilità), nonostante la astratta previsione di legge, se non vi sia informativa del provvedimento, che lo determina, alla parte cui incombe l'onere, affinché questa possa disporre dell'intero periodo previsto per l'adempimento eventuale.

Sullo stesso piano, nelle anzidette situazioni processuali, quando sono introdotte nuove regole innovative e transitorie rispetto a processi ritualmente instaurati e pendenti, soggetti per la prosecuzione solo ad impulso di ufficio, sono manifestamente irragionevoli norme eccezionali, limitate ad un solo grado, che non prevedano — per la decorrenza di un termine di estinzione del giudizio conseguente al mancato compimento di un nuovo onere sopravvenuto a carico delle parti, con facoltà alternativa — accorgimenti procedurali di garanzia al fine di assicurare una conoscibilità minima dell'obbligo di adempimento, come un avviso alle parti con richiamo alle scelte alternative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'art. 1 del d.-l. 26 novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e per «eccesso di potere legislativo», dalla commissione tributaria centrale con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0405

N. 112

Sentenza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria - Assicuratore - Costituzione di parte civile - Possibilità che l'imputato chieda al giudice che procede, la citazione del responsabile civile - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 38/1982 e ordinanza n. 120 del 1982) - Irrazionalità di una disciplina che priva l'imputato di ogni possibilità di coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 83).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1997 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, nel corso di due procedimenti penali riuniti, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, procede nei confronti di due imputati di omicidio colposo aggravato, ai quali è ascritto di aver cagionato la morte della vittima con due condotte colpose concorrenti, alla guida dei rispettivi autoveicoli, in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Avvenuta la costituzione di parte civile dei familiari della vittima, il difensore di uno degli imputati osservava con nota scritta che l'art. 83 del codice di procedura penale consente alla sola parte civile, e non all'imputato, che pure vi avrebbe interesse, di citare il responsabile civile (nella specie l'impresa assicuratrice), ciò che comporta che a mente degli artt. 538 e 540 del codice di procedura penale l'imputato stesso si vede esposto da solo alle conseguenze economiche di una eventuale sentenza di condanna nonostante abbia ottemperato alle previsioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sulla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Il difensore annunciava di voler pertanto sollevare questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 83 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e tale questione formalmente sollevava all'udienza dibattimentale, in sede di questioni preliminari, a' sensi dell'art. 491 del codice di procedura penale.

Tanto premesso, il pretore si pone anzitutto il problema della rilevanza della questione in relazione all'avvenuto decorso del termine per la citazione del responsabile civile, fissato nell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale secondo quanto stabilito con sentenza n. 453 del 17 novembre 1992 di questa Corte costituzionale; ma subito rileva essere evidente che, non essendo prevista dalla legge la citazione del responsabile civile da parte dell'imputato, l'imputato stesso non avrebbe potuto in alcun modo attivarsi in tal senso, mentre, in caso di accoglimento della questione di costituzionalità, sarebbe sempre possibile chiedere la restituzione nel termine.

2. — Ritenuta così la rilevanza della questione e passando alla valutazione della sua non manifesta infondatezza, il pretore sottopone ad analisi la sentenza n. 38 del 16 febbraio 1982 di questa Corte (ribadita nell'ordinanza n. 120 del 18 giugno 1982), con la quale la stessa questione, sollevata allora in relazione agli artt. 107 e 110 del codice di procedura penale del 1930, fu giudicata non fondata. In proposito l'ordinanza del giudice *a quo* osserva che il riferimento, in detta sentenza contenuto, alla non incidenza sul diritto di difesa dell'imputato di un possibile contrasto di giudicati non esaurisce il problema della disparità di trattamento fatta dalla legge processuale (sotto il codice del 1930 come sotto il codice vigente) all'imputato rispetto al responsabile civile. L'imputato, quando nel processo penale vi sia costituzione di parte civile, si trova ad essere convenuto in detto processo anche per gli interessi civili, «che non di rado, anzi, assumono un rilievo pratico pari se non superiore a quello di essere mandato assolto dall'accusa». «Nel caso di condanna penale e conseguente condanna al risarcimento dei danni ed eventuale provvisoria» — prosegue l'ordinanza — «l'imputato sarà tenuto al pagamento anche di ingenti somme, mentre il responsabile civile rimasto estraneo al processo non sarà tenuto che in una fase successiva ed eventuale». Per converso, il responsabile civile (in particolare l'impresa assicuratrice tenuta a' sensi della legge n. 990 del 1969) «potrà decidere di intervenire volontariamente nel processo penale secondo una sua libera scelta, mentre l'imputato assicurato non ha un corrispondente potere di chiamare l'impresa assicuratrice ai fini di essere manlevato nei confronti della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei suoi (soli) confronti dalla parte civile. E ciò non può non configurare un'indubbia disparità di trattamento processuale, assolutamente non giustificata da alcuna diversità di posizioni».

Al di là di queste considerazioni, l'ordinanza del pretore affronta un altro e diverso profilo della questione, più specificamente inerente al sistema proprio della legge n. 990 del 1969, concernente l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Secondo tale sistema, colui che ha subito un danno in relazione alla circolazione dell'autoveicolo può esercitare direttamente l'azione nei confronti dell'assicuratore sulla base di quanto espressamente disposto dall'art. 18 della legge, dandosi così vita, a' termini dell'art. 23 della legge stessa, ad un litisconsorzio necessario con l'assicurato. Nel processo civile — osserva l'ordinanza — nulla vieta dunque al danneggiante convenuto di chiamare in garanzia l'assicuratore, mentre tale possibilità non è data allo stesso danneggiante quando si trovi ad essere imputato nel processo penale, dove è tuttavia in corso l'azione civile per il risarcimento del danno. In quest'ultimo caso la statuizione giurisdizionale potrà essere fatta valere nei soli confronti del danneggiante per il preciso disposto dell'art. 651 del codice di procedura penale, e non già nei confronti dell'assicuratore che non sia stato citato nel processo né vi sia volontariamente intervenuto. Vero è che il danneggiante assicurato potrà rivalersi nei confronti dell'assicuratore agendo contro lo stesso in via di regresso, ma solo in un separato ed autonomo processo e sul presupposto che abbia effettuato il pagamento dell'intero debito (art. 1299 codice civile).

Dopo avere svolto altre considerazioni relative al significato dell'art. 651 del codice di procedura penale (dalle quali sembrerebbe anche voler dedurre che la legge processuale penale esclude che una citazione del responsabile civile da parte dell'imputato possa avvenire sulla sola base di regole generali del sistema civile), il giudice *a quo* conclude sollevando questione di legittimità costituzionale del citato art. 83 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione: all'art. 3 sotto il duplice profilo della disparità di trattamento tra imputato e responsabile civile, data l'equiparabilità perfetta dei loro ruoli rispetto a quello dell'azione civile, e della disparità di trattamento esistente tra l'imputato contro il quale vi è costituzione di parte civile per il risarcimento del danno da circolazione di autoveicoli nel processo penale e il convenuto per analoga azione nel processo civile, dove vi è la possibilità della chiamata in garanzia dell'assicuratore; all'art. 24 perché, preclusagli nel processo penale in cui è convenuto dalla parte civile la chiamata in garanzia del responsabile civile, l'imputato si trova a dover sopportare da solo le conseguenze civili del reato non solo in sede penale, ma anche nella successiva sede civile non potendosi escludere che si trovi perdente nell'azione di regresso o in altra autonoma azione da lui intentata al responsabile civile; ed all'art. 97 perché il possibile contrasto di pronunce giurisdizionali in sede penale e in sede civile, «derivante da norme assolutamente incongrue e neppure necessarie o indefettibili alla differenza tra i due processi confligge sicuramente con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia». In conclusione l'ordinanza «dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare o chiedere l'autorizzazione a chiamare, nel processo, il responsabile civile».

3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. L'Avvocatura ritiene anzitutto valide, anche con riferimento al codice vigente che nulla ha innovato, sotto i profili denunziati, rispetto al sistema del codice precedente, le considerazioni che indussero la Corte costituzionale, nel 1982, a disattendere la analoga questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in ordine alla disciplina dettata dagli artt. 107 e 110 del codice di procedura penale del 1930. Inconferente sarebbe poi, secondo l'Avvocatura generale, il richiamo all'art. 97, che secondo la costante giurisprudenza costituzionale attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso.

Infine, mentre il rischio di contrasto tra giudicati sarebbe escluso dalla diversità soggettiva delle parti nel giudizio penale rispetto a quello civile, i rilievi svolti dal rimettente in tema di economia di giudizio, pure potendo formare oggetto di valutazione da parte del legislatore nel proprio ambito discrezionale, non sembrerebbero assumere risalto sul piano costituzionale.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui esso non prevede, nel caso di costituzione di parte civile, che anche l'imputato possa chiedere al giudice che procede la citazione del responsabile civile. La questione, sorta in un processo per omicidio colposo a seguito di circolazione di autoveicoli, è sollevata con riferimento a più parametri e sotto una pluralità di profili. Viene evocato l'art. 3 della Costituzione con la denuncia di due distinte lesioni del principio di eguaglianza. La prima lesione si avrebbe per la differente posizione fatta all'imputato e al responsabile civile (che nella causa civile inserita nel processo penale si trovano rispetto all'azione civile in una piena equiparabilità di ruoli), in quanto il responsabile civile, che può essere chiamato in causa soltanto dalla parte civile (o dal pubblico ministero nella speciale situazione prevista dall'art. 77, n. 4), può intervenire volontariamente a tutela dei propri interessi (art. 85 cod. proc. pen.), mentre all'imputato non è data la possibilità di ottenerne la presenza nel processo. La seconda lesione dell'art. 3 si avrebbe invece per la disparità di posizione fatta al danneggiante nel processo penale rispetto a quella che egli ha nel processo civile. In quest'ultimo il convenuto può chiamare in garanzia il responsabile civile (nella specie l'impresa assicuratrice), la cui posizione, nell'ambito della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è disciplinata dagli artt. 18 e 23 della legge stessa, mentre nel processo penale, all'imputato che si trova ad essere parimenti convenuto dal danneggiato costituitosi parte civile, tale potere di chiamata in garanzia non è in alcun modo attribuito, con esclusione dunque incongrua e non giustificata. La lesione dell'art. 24 della Costituzione si avrebbe invece perché, una volta preclusagli la chiamata in

garanzia del responsabile civile nel processo civile per risarcimento del danno innestato nel processo penale, l'imputato si trova a dover sopportare da solo le conseguenze civili del reato ascrittogli, non solo in sede penale (dove può essere condannato al risarcimento del danno ed anche al pagamento di una provvisoria), ma anche nella successiva sede civile «non potendosi, addirittura, escludere che si trovi perdente nell'azione di regresso (o in altra autonoma azione, se non si accede alla tesi della solidarietà) da lui intentata al responsabile civile». Infine verrebbe in considerazione anche l'art. 97 della Costituzione, «confliggendo sicuramente con il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia il possibile contrasto di pronunce giurisdizionali, contrasto che non può neppure ascrivere ad una fisiologica tolleranza del sistema nel suo complesso, in quanto derivante da norme assolutamente incongrue e neppure necessarie o indefettibili alla differenza tra le funzioni del processo penale e quelle del processo civile».

Il giudice *a quo* prende le mosse dalla sentenza n. 38 del 1982 di questa Corte (ribadita nella ordinanza n. 120 dello stesso anno), con la quale analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 107 e 110 dell'allora vigente codice di procedura penale del 1930, relativi alla citazione del responsabile civile nel processo penale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, fu dichiarata non fondata; e implicitamente riconosce che il sistema in materia non è cambiato da quello allora vigente né sotto il profilo della posizione fatta alle singole parti (parte civile, imputato, responsabile civile) e ai diritti da loro esercitabili in seno al processo penale, né sotto il profilo dell'efficacia delle sentenze penali (di condanna o di proscioglimento) sul processo civile di danno, dato che con le dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 del codice di procedura penale del 1930, intervenute ad opera delle sentenze n. 55 del 1971 e n. 99 del 1973 di questa Corte, il sistema relativo all'efficacia delle sentenze penali nei giudizi civili o amministrativi di danno già aveva assunto connotati analoghi a quelli sanciti negli artt. 651 e 652 del codice oggi vigente. Tuttavia il rimettente ripercorre il ragionamento svolto nella sentenza suddetta per contestare come «non appagante» l'aver circoscritto l'indagine circa il possibile contrasto di giudicati sull'azione civile prendendo quale punto di riferimento il solo ambito della difesa penale dell'imputato e trascurando invece il peso gravante sull'imputato stesso per effetto della condanna al risarcimento del danno. Ma oltre a ribadire così, sotto questo profilo, l'argomento (già disatteso dalla sentenza n. 38 del 1982) di una ingiustificata disuguaglianza di posizioni tra l'imputato e il responsabile civile, con connessa lesione anche del diritto di difesa dell'imputato, l'ordinanza del giudice *a quo* si sofferma ampiamente su altro aspetto della dedotta lesione dell'art. 3 Cost., che nel 1982 non era stato menomamente sollevato e non aveva pertanto formato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale: e cioè la disparità di trattamento dell'imputato assoggettato alla azione di risarcimento del danno nel processo penale rispetto al convenuto per la stessa azione in sede civile, al quale è riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il responsabile civile.

2. — Conviene prendere le mosse da quest'ultima censura, che — come si è detto — non fu oggetto di esame da parte della sentenza n. 38 del 1982. Sotto questo profilo la questione di illegittimità costituzionale è fondata.

3. — Vengono in considerazione, ad un tempo, la legge 24 dicembre 1969, n. 990, da un lato, e gli artt. 1917, comma ultimo, del codice civile e 106 del codice di procedura civile dall'altro.

Nella legge n. 990 del 1969, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, interessano, ai fini del giudizio di comparazione devoluto alla Corte attraverso l'ordinanza di rimessione, gli artt. 18 e 23. Il primo comma dell'art. 18 stabilisce che «il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è l'obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione». L'art. 23 statuisce che «nel giudizio promosso contro l'assicuratore a norma dell'art. 18, comma primo, della presente legge, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno». Queste due disposizioni, ovviamente da inquadrarsi nel complesso della legge a cui appartengono, bastano, ad avviso di questa Corte, per collocare la particolare responsabilità civile in questione tra i casi di responsabilità civile *ex lege* ai quali si riferisce il comma secondo dell'art. 185 del codice penale quando stabilisce il principio per cui «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui»: ovviamente nel processo civile ove l'azione di responsabilità per danno sia esercitata, per qualsiasi motivo, indipendentemente o separatamente dall'azione penale e nel processo penale ove vi sia (e finché vi sia) costituzione di parte civile del danneggiato. Un orientamento, questo, implicitamente confermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale, proprio con riferimento alla legge n. 990 del 1969, ha avuto occasione di osservare che la citazione della società assicuratrice si identifica nella creazione di una «nuova figura di responsabile civile» (v. sentenza n. 24 del 1973, n. 7 del Considerato in diritto). Tale è del resto anche il pensiero della dottrina e della

giurisprudenza; e l'esperienza giudiziaria insegna che esistono casi nei quali la parte civile cita nel processo penale per reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione di autoveicoli l'impresa assicuratrice come responsabile civile. Né è qui superfluo rimarcare che sotto questo aspetto il processo penale si allinea pienamente sul modello del processo civile, nel quale l'art. 18 della legge n. 990 del 1969 abilita il danneggiato all'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore.

Quando la Corte di cassazione esclude l'azione civile diretta del danneggiato contro l'assicuratore in sede civile (e conseguentemente esclude la citazione dell'assicuratore medesimo come responsabile civile nel processo penale) ciò avviene solo con riferimento a quelle assicurazioni che hanno la loro fonte esclusiva nel contratto, osservandosi che in questi casi l'assicuratore è soltanto tenuto verso l'assicurato, ovviamente nei limiti del capitale assicurato. Ma la stessa Corte di cassazione riconosce invece esplicitamente che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di autoveicoli a motore e di natanti configura una responsabilità civile dell'assicuratore *ex lege* da inquadrarsi nell'ambito di applicazione dell'art. 185 del codice penale (cfr. *ex plurimis* Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 1977, n. 15974; sez. IV, 14 maggio 1987, n. 10910; sez. IV, 12 aprile 1988, n. 10354; sez. IV, 10 aprile 1997, n. 4940).

Ciò premesso, è evidente che nel giudizio civile di danno, cagionato dalla circolazione di autoveicoli a motore, il danneggiante convenuto ben può chiamare in garanzia l'impresa assicuratrice a' sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile, al quale è correlato, per quanto riguarda i rapporti di assicurazione della responsabilità civile, l'art. 1917, comma ultimo, del codice civile. Né giova ad escludere questa possibilità il carattere di «garanzia impropria» generalmente (ma non senza contrasti) attribuito al tipo di rapporto assicurativo in discorso, carattere che assume rilievo per un ordine totalmente diverso di problemi, e precisamente ai fini della competenza per connessione di cui all'art. 32 del codice di procedura civile.

4. — Se, dunque, è fuori discussione la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, diviene fondato domandarsi perché analogo potere non sia attribuito all'imputato nel processo penale. La posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono assolutamente identiche: con la conseguenza che il principio costituzionale di eguaglianza è violato da un sistema come quello degli artt. 83 e seguenti del codice di procedura penale, per effetto del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile a' sensi di legge può entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del pubblico ministero nel caso previsto dall'art. 77, n. 4) o in forza del proprio intervento volontario. Né si può trascurare di considerare che un sistema nel quale il danneggiato, costituendosi parte civile, diviene il *dominus* dell'estensione soggettiva degli effetti civili della sentenza penale, oltre ad apparire inadeguato rispetto ai ricordati strumenti di accesso del responsabile civile nel processo penale, risulta ben poco coerente rispetto al modello prefigurato dall'art. 651 del codice di procedura penale in ordine agli effetti di natura extra penale del giudicato penale, potendo tali effetti realizzarsi nei confronti del responsabile civile solo nel caso in cui egli sia stato citato o sia intervenuto volontariamente nel processo penale. Così da comprovare, ancora una volta, l'irrazionalità di una disciplina legislativa che, deviando — senza alcun plausibile motivo — dallo schema del rapporto processuale civile, priva l'imputato di ogni possibilità di coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile.

Non sembra infine possibile arrivare alla medesima conclusione in semplice via di interpretazione, sia perché il principio di cui all'ultimo comma dell'art. 1917 del codice civile non può portare a tanto sia perché la particolare disciplina dettata dal codice di procedura civile per la chiamata in garanzia non si presta ad essere utilizzata nello speciale contesto del giudizio civile di danno innestato nel processo penale mediante la costituzione di parte civile. Come si legge in una sentenza della Corte di cassazione, sia pure con riferimento a rapporti assicurativi diversi da quelli qui in esame, «gli istituti civilistici, quando vengono calati nel contesto del giudizio penale subiscono delle «reazioni di adattamento», ma occorre che gli «adattamenti» siano previsti da norme specifiche o che siano conseguenze necessitate da evidenti esigenze di equità e di armonizzazione» (Cass. pen., sez. IV, 10 aprile 1997, n. 4940). Deve dunque dichiararsi la illegittimità costituzionale della norma denunciata per violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo sin qui esaminato, restando assorbiti gli altri profili di illegittimità denunciati dal giudice *a quo* sia in relazione allo stesso art. 3 sia in relazione agli artt. 24 e 97 della Costituzione. La chiamata in causa del responsabile civile da parte dell'imputato presuppone ovviamente la previa costituzione di parte civile e la permanenza della presenza di quest'ultima nel processo penale (cfr. in particolare l'art. 83, comma 6, cod. proc. pen.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0406

N. 113

Sentenza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Collocamento in aspettativa per ricongiungimento al coniuge dipendente statale in servizio all'estero - Mancata previsione per i dipendenti degli enti locali - Ragionevolezza della valutazione discrezionale del legislatore attese le differenti esigenze organizzative delle varie amministrazioni pubbliche - Non fondatezza.

(Legge 11 febbraio 1980, n. 26, art. 1).

(Cost., artt. 2, 3, 29 e 31).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero) promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da Panzarola Giuliana contro il comune di Corciano, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da Giuliana Panzarola contro il comune di Corciano, il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero), nella parte in cui non contempla, tra i destinatari dei relativi benefici, anche i dipendenti degli enti locali.

La ricorrente nel giudizio amministrativo *a quo* — dipendente di ruolo del comune di Corciano con la qualifica di esecutore bidella-cuoca (quarta qualifica) presso l'asilo nido di Chiugiana — impugnava, davanti al tribunale amministrativo regionale rimettente, il provvedimento del segretario generale del predetto comune, con il quale veniva rigettata la domanda, dalla stessa presentata, di usufruire dei benefici di cui all'art. 1 della legge n. 26 del 1980.

In particolare, la ricorrente lamentava l'illegittimità del diniego del suo collocamento in aspettativa per ricongiungimento col proprio coniuge, che presta servizio all'estero in qualità di dipendente dello Stato italiano, motivato *per relationem* attraverso il rinvio al parere del Dipartimento della funzione pubblica espresso in data 11 dicembre 1995, nel quale si afferma che la legge invocata dalla dipendente non può trovare applicazione in suo favore, in quanto circoscritta ai soli dipendenti statali i cui rispettivi coniugi, anch'essi dipendenti statali, siano chiamati a prestare servizio all'estero.

Il collegio rimettente ritiene, aderendo a tale parere, la disposizione impugnata non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Il tribunale amministrativo regionale — in considerazione della *ratio* che ispira la legge n. 26 del 1980, da ravvisarsi nell'esigenza di mantenere unito il nucleo familiare — ritiene altresì non manifestamente infondata, oltre che rilevante, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 1 della legge n. 26 del 1980, nella parte in cui irragionevolmente non contempla, tra i destinatari dei benefici ivi previsti, anche i dipendenti degli enti locali (aggiungendo che, al di fuori del giudizio *a quo* la questione appare fondata per tutti i dipendenti del settore pubblico non ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina denunciata).

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti del procedimento *a quo* né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero), nella parte in cui non contempla — tra i titolari del diritto al collocamento in aspettativa per ricongiungimento con il coniuge dipendente statale in servizio all'estero — anche i dipendenti degli enti locali. Il contrasto con i menzionati parametri costituzionali si profila — ad avviso del collegio rimettente — giacché la disposizione impugnata produrrebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti degli enti locali, contraddicendo alla sua stessa *ratio* individuabile nella finalità di salvaguardare l'unità e l'integrità del nucleo familiare.

2. — La questione non è fondata.

Dai lavori preparatori (Atti parlamentari, Senato della Repubblica, VIII Legislatura, disegno di legge n. 364) risulta, da un lato, che la legge n. 26 del 1980 trae origine da esigenze manifestatesi in talune amministrazioni dello Stato (inizialmente, all'interno di quella dipendente dal Ministero degli affari esteri, e poi in seno ad altre, specialmente le amministrazioni della pubblica istruzione e della difesa), «con il notevole incremento di donne che hanno intrapreso carriere statali e con il conseguente aumento di matrimoni fra dipendenti dello Stato»; dall'altro, che si tratta di un ampliamento dell'aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art. 69 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). Nel corso della discussione in assemblea al Senato (Atti parlamentari, Senato della Repubblica, VIII Legislatura, Resoconto stenografico della seduta antimeridiana del 6 dicembre 1979, p. 2851 s.), ed in seno alla Prima commissione della Camera (Atti parlamentari, Camera dei deputati, VIII Legislatura, Prima commissione, seduta del 23 gennaio

1980, p. 68 s.), si è sottolineata l'esigenza di tutelare l'unità della famiglia anche nel caso in cui il coniuge non sia dipendente statale, ed in particolare nel caso in cui si tratti di dipendente privato. Tali auspici non si sono tuttavia tradotti in un ampliamento dell'ambito di applicabilità della legge in discussione, cosicché l'estensione dei benefici da essa previsti è rimasta affidata a futuri provvedimenti legislativi.

Anche in considerazione del tenore di alcune disposizioni della legge n. 26 del 1980, la disciplina di cui il collegio rimettente chiede l'estensione appare preordinata in modo inequivoco ad introdurre una nuova ipotesi di aspettativa senza assegni — revocabile in qualunque momento per ragioni di servizio — nell'ambito dell'impiego statale. In particolare, l'impugnato art. 1 prevede che il dipendente possa chiedere il collocamento in aspettativa, «qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione», delineando in tal modo una duplice condizione non realizzabile per i dipendenti degli enti locali. Lo stesso meccanismo di cui all'art. 4 sembra presupporre piante organiche di una certa consistenza numerica, laddove prevede che, qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni e, in tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa «occupa — ove non vi siano vacanze disponibili — un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza».

Successivamente, la legge 25 giugno 1985, n. 333 (Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali), articolo unico, ha stabilito che «il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26». Tale estensione dei benefici originariamente previsti dalla legge denunciata conferma la scelta del legislatore di riferire alle sole amministrazioni statali l'istituto del collocamento in aspettativa per ricongiungimento con il coniuge in servizio all'estero, beneficio peraltro configurato nei termini condizionali ed ipotetici di cui all'art. 1, e suscettibile di essere revocato «in qualunque momento» per ragioni di servizio (oltre che in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa).

La scelta del legislatore di limitare all'ambito dell'impiego statale l'operatività di questo istituto — volto a tutelare l'unità e l'integrità del nucleo familiare — muove da una non irragionevole valutazione discrezionale delle differenti esigenze organizzative delle varie amministrazioni pubbliche e, nonostante la possibilità di una diversa e più estesa disciplina dei benefici di cui si tratta, non si pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali in materia di tutela della famiglia. Tanto più che l'esigenza di salvaguardare l'unità del nucleo familiare, anche nelle ipotesi non contemplate dall'art. 1 della legge n. 26 del 1980 può trovare un riconoscimento — sebbene si tratti di strumenti non pienamente fungibili, quanto al grado di tutela, con l'istituto disciplinato dalla disposizione impugnata — attraverso il ricorso ad altri benefici ed ipotesi di aspettativa, previsti dalla legge, dai contratti collettivi, ovvero da norme di generale applicazione nell'ambito del pubblico impiego.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

. Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 114

Sentenza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Abitualità nell'ubriachezza e nell'uso di sostanze stupefacenti e cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti - Contestazione della validità scientifica di una distinzione - Presunta impossibilità di motivazione di un provvedimento giurisdizionale da fondarsi sulla differenziazione delle due fattispecie - Riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quale criterio di distinzione tra intossicazione acuta e cronica - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(C.P., artt. 94 e 95).

(Cost., artt. 3 e 111).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21 marzo 1997 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente iscritte ai nn. 484, 485 e 486 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Con tre ordinanze di identico contenuto, rese in tre procedimenti a carico dello stesso imputato, il pretore di Ancona, Sezione distaccata di Fabriano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale. A premessa della ordinanza il giudice *a quo* espone, in relazione ai tre procedimenti, che si era fatto luogo ad una compiuta istruzione dibattimentale, sentendo testi ed ammettendo la produzione di documenti, fra i quali una dichiarazione di un centro di accoglienza, con la quale si dava atto che l'imputato era inserito in un regime residenziale presso tale centro comunitario da circa due anni per un programma psicoterapeutico di recupero; e che nel corso di detta istruzione sia i testi che lo stesso imputato avevano dichiarato che all'epoca dei fatti contestati (sui quali l'imputato asseriva di nulla ricordare) il soggetto in questione era sovente in preda agli effetti sia di alcool che di sostanze stupefacenti; con la conseguenza che, eccetto dalla difesa lo stato di cronica intossicazione sia da alcool che da sostanze stupefacenti, era stata disposta perizia volta ad accertare se l'imputato all'epoca dei fatti versasse nelle condizioni di cui all'art. 95 del codice penale.

Aggiunge il pretore che il perito, titolare della cattedra di tossicologia forense, aveva fatto conoscere di non poter rispondere al quesito, sia per la mancanza di qualsivoglia referto clinico o di laboratorio, sia perché gli esami sul periziando, fatti «ora per allora», non avrebbero potuto dar luogo ad alcun risultato di certezza. Tuttavia lo stesso perito «a maggior chiarimento della propria risposta», aveva precisato che uno stato di intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti può essere anche reversibile in rapporto all'età, alle condizioni generali del soggetto, alla gravità dello stato di intossicazione ed al tipo di sostanza assunta, tutti elementi validi tanto per formulare una diagnosi di intossicazione cronica, di cui all'art. 95 del codice penale, quanto per formulare una di abituale assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 94 stesso codice.

A questo punto il pretore osserva che queste ultime considerazioni del perito si pongono in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui, fermo il carattere della permanenza dell'alterazione patologica proprio della fattispecie di cui all'art. 95, il principale criterio di distinzione tra l'intossicazione cronica e lo stato di cui all'art. 94 cod. pen. starebbe nella irreversibilità della prima. Inoltre questo orientamento della giurisprudenza sarebbe contrastato nell'ambito della scienza medica, alcuni autori facendo rilevare che uno stato permanente ed irreversibile di alterazione cerebrale non si ravvisa che nella rara demenza alcoolica e che al contrario psicosi alcooliche che insorgono nel corso dell'intossicazione cronica (*delirium tremens* allucinosi, ecc.) sono suscettibili di guarigione anche in breve periodo di tempo; mentre altri autori aggiungono che la definizione stessa di intossicazione cronica da sostanze stupefacenti non ha ragion d'essere, non essendo riscontrabile una patologia di rilievo somatico, psicologico e psichiatrico con caratteristiche di permanenza ed osservabile anche oltre la cessazione dell'abuso.

Il pretore ricorda anche le critiche emerse nella dottrina penalistica sul sistema vigente in materia e assume l'inutilità della disposizione di cui all'art. 95, che già la «Relazione al Re» sul codice del 1930 avrebbe considerato semplice norma di interpretazione autentica e solo per questa ragione «non superflua».

Tutto ciò premesso, il pretore ritiene di non poter risolvere il problema insorto né facendo ricorso al disposto dell'art. 530, comma 3, del codice di procedura penale né ricorrendo al principio secondo il quale il giudice è pur sempre *peritus peritorum*. Ed infatti il dubbio su una causa di non punibilità presuppone pur sempre che questa causa «si legittimi, sotto il profilo costituzionale, sia quando viene ad escludere sia quando conferma la punibilità»: cosa che non avviene quando, come nel caso in esame, si contesta la sussistenza stessa delle basi scientifiche poste a distinzione tra le due ipotesi di cui agli artt. 94 e 95 del codice penale. Egualmente, per quanto concerne l'asserito potere del giudice di non tener conto della perizia uniformandosi alla tralatizia interpretazione giurisprudenziale, non si vede come un simile ordine d'idee possa essere praticato una volta che si pone in discussione «la validità stessa del concetto sotteso agli artt. 94 e 95», con il rischio di pervenire ad una costruzione inaccettabile sotto il profilo costituzionale.

Conclude il pretore che gli artt. 94 e 95 del codice penale, dei quali viene in considerazione nel caso di specie una applicazione alternativa, si porrebbero in contrasto con il principio di ragionevolezza, dal momento che introducono una differenziazione insussistente «non potendo trovare alcun tipo di obiettiva specificazione», e con l'art. 111 della Costituzione, giacché la motivazione «non potrebbe trovare alcuna effettiva esplicazione, risolvendosi in formule stereotipe, incongrue e contraddittorie».

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Premessa l'autonomia delle categorie giuridiche rispetto alle nozioni scientifiche, specie in tema di colpevolezza, ed evidenziate le ragioni che indussero il legislatore del 1930 a stabilire una particolare disciplina in materia di ubriachezza, l'Avvocatura sottolinea come le cause di esclusione della imputabilità siano esemplificative e costituiscano quindi attuazione del generale principio sancito in materia dall'art. 85 cod. pen. L'esclusione o l'attenuazione della punibilità nel solo caso di intossicazione da alcool riafferma pertanto la regola generale soltanto quando si determini uno stato di alterazione psichica permanente tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, a nulla rilevando che una simile situazione si determini in un numero estremamente esiguo di casi. Per temperare il rigore della disciplina — peraltro già verificata e risolta in senso negativo dalla Corte in tema di ubriachezza volontaria — si potrebbe prospettare, a parere dell'Avvocatura, una lettura dell'art. 95 cod. pen. che ne consenta l'applicabilità in tutti i casi in cui la intossicazione sia di tale portata da rendere inapplicabile il concetto di *actio libera in causa*. Negato quindi fondamento alle prospettate censure di irragionevolezza, cadono anche i rilievi formulati in riferimento all'art. 111 Cost., in quanto «ingiustamente il giudice rimettente si sente vincolato al *nomen* che al disturbo ha attribuito la perizia medica», giacché è al contenuto sostanziale della diagnosi che occorre fare riferimento per sussumere la situazione nell'una o nell'altra delle figure evocate.

Considerato in diritto

1. — Poiché le ordinanze sollevano l'identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale sotto il profilo della loro irragionevolezza e sotto quello, collegato, della lesione dell'art. 111 della Costituzione per la impossibilità di motivazione di un provvedimento giurisdizionale che debba fondarsi sulla impossibile differenziazione delle due fattispecie. Il pretore contesta infatti la validità scientifica della distinzione tra abitualità nell'ubriachezza e nell'uso di sostanze stupefacenti e cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti sulla base di considerazioni svolte al riguardo nell'ambito della scienza medico-legale, considerazioni condivise dal perito d'ufficio, il quale, chiamato a giudicare se nel caso di un imputato era da considerarsi presente una intossicazione cronica da alcool e stupefacenti al momento dei fatti allo stesso ascritti, ha concluso di non essere in grado di rispondere per la inconsistenza della differenziazione tra le due fattispecie dell'abitualità e della cronicità e per la da lui ritenuta inattendibilità della distinzione operata dalla giurisprudenza, fondata su di una asserita irreversibilità della intossicazione cronica.

Il giudice rimettente condivide questo giudizio del perito e constata pertanto di non poter far capo alla costante interpretazione giurisprudenziale fondata su presupposti non condivisi dalla scienza medico-legale. Nel caso sottopostogli si dovrebbe trovare una linea di demarcazione tra le due alternative contrapposte dell'abitualità e della cronica intossicazione, mentre ciò non è possibile. La normativa in questione, composta degli artt. 94 e 95 del codice penale, è dunque del tutto irragionevole perché introduce una differenziazione inesistente in astratto in quanto priva di alcun tipo suscettibile di obbiettiva specificazione. Di conseguenza è anche rilevabile nel caso un contrasto con l'art. 111 della Costituzione perché nelle cennate condizioni è impossibile una motivazione che si risolva in qualcosa di diverso dall'adozione di formule stereotipe, incongrue e contraddittorie. Conclude in sostanza per la illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni denunciate.

3. — La questione non è fondata.

4. — Questa Corte non intende certo escludere che il sindacato sulla costituzionalità delle leggi, vuoi per manifesta irragionevolezza vuoi sulla base di altri parametri desumibili dalla Costituzione, possa e debba essere compiuto anche quando la scelta legislativa si palesi in contrasto con quelli che ne dovrebbero essere i sicuri riferimenti scientifici o la forte rispondenza alla realtà delle situazioni che il legislatore ha inteso definire. Nella materia del diritto penale, anzi, questo specifico riscontro di costituzionalità deve essere compiuto con particolare rigore, per le conseguenze che ne discendono sia per la libertà dei singoli che per la tutela della collettività. E tuttavia, perché si possa pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice.

Non è tuttavia questo il caso per gli artt. 94 e 95 del codice penale del 1930.

5. — Indubbiamente la disciplina legislativa vigente per la materia in esame non trova nella dottrina psichiatrica e medico-legale una base sicura, ancorché nella relazione ministeriale sul progetto del codice penale si legga di essa una diffusa motivazione, nella quale ci si riferisce (sia per la netta distinzione tra intossicazione acuta e intossicazione cronica, sia quanto all'esplicito riconoscimento delle difficoltà di distinguere l'ubriachezza abituale dall'etilismo cronico) proprio agli insegnamenti della scienza psichiatrica. Anche nella più recente dottrina penalistica la disciplina stessa è oggetto di dubbi, di controversie e perfino di ferme condanne. Alcuni studiosi trovano tuttavia che la distinzione tra le fattispecie dell'art. 94 e dell'art. 95 è concettualmente chiara, pur non essendo sempre suscettibile di agevole diagnosi. Frequentemente è criticata anche la parificazione, che tale disciplina comporta, tra gli effetti dell'alcoolismo e quelli delle tossicodipendenze; e quanto a queste ultime si rileva (e il rilievo è raccolto nelle ordinanze del giudice *a quo*) che le regole concernenti l'imputabilità (e più ancora quelle concernenti la pericolosità sociale: vedasi l'art. 221 del codice) non appaiono perfettamente coordinate con i trattamenti che per i soggetti affetti da tossicodipendenza sono stati previsti dalle leggi dell'ultimo quarto di secolo: sì che sono presenti auspicii di una profonda revisione della materia ad opera del legislatore. Controverso è anche, sia nella dottrina medico-legale che in quella giuridica, il rapporto che lega la non imputabilità e la semi-imputabilità per intossicazione cronica da alcool e da sostanze stupefacenti rispettivamente al vizio totale

e al vizio parziale di mente, da taluno ravvisandosi una piena identificazione della intossicazione cronica in queste ultime categorie (e in tale senso si esprime anche la giurisprudenza della Corte di cassazione, che esige una autentica affezione cerebrale o una permanente alterazione psichica), da altri invece parlandosi di forme diverse di imputabilità esclusa o diminuita da affiancarsi rispettivamente a quelle del vizio totale e del vizio parziale di mente e per le quali la legge non fa che disporre lo stesso trattamento giuridico.

Certo è pure che sulla imputabilità e semi-imputabilità dell'alcooldipendente e del tossicodipendente la dottrina medico-legale segue diverse opzioni e che effettivamente si è domandata, come le ordinanze ricordano, se lo stato definito dalla legge come intossicazione cronica, a prescindere da un suo confinamento a situazioni marginali o rare, sia realmente identificabile attraverso i requisiti della permanenza e della irreversibilità, su cui si fonda una lunga e costante interpretazione giurisprudenziale. Sempre sotto il profilo medico-legale, le difficoltà sono poi accresciute (come del resto per altri accertamenti) dal divario di tempo, spesso molto grande, tra il momento in cui la perizia viene compiuta e il momento — determinante ai fini di stabilire l'imputabilità, la semi-imputabilità o la non imputabilità del soggetto — nel quale il fatto fu commesso (cfr. art. 85 del codice penale). Infine si può riconoscere che la stessa eliminazione vuoi dell'art. 94 vuoi dell'art. 95, postulata in via di illegittimità costituzionale dalle ordinanze del giudice rimettente, potrebbe forse non produrre vistose lacune nell'ordinamento, sia in considerazione dei limiti molto modesti in cui può essere concretamente ridotto l'aumento di pena, tuttavia obbligatorio, previsto dall'art. 94 (di cui si auspica peraltro da alcuni autori la soppressione per l'eccessiva severità dalla quale è ispirato e la cui previsione non è stata ripetuta in alcuno dei recenti progetti di codice penale), sia in considerazione della riconducibilità dell'intossicazione cronica, ove dia luogo ad un effettivo vizio totale o vizio parziale di mente, alle disposizioni oggi dettate dagli artt. 88 e 89.

Ciononostante il sistema oggi vigente in materia di imputabilità e semiimputabilità dell'alcooldipendente e del tossicodipendente non presenta il carattere di palese irragionevolezza ipotizzato dal giudice rimettente.

6. — Non può infatti negarsi che, ad onta delle incertezze espresse nella dottrina medico-legale e delle richieste di innovazioni legislative fortemente presenti nella dottrina penalistica, la giurisprudenza ordinaria, segnatamente la giurisprudenza di legittimità, si è attestata da alcuni decenni e senza apprezzabili divergenze su una interpretazione che si presenta con caratteri di certezza e di uniformità nella identificazione dei requisiti della cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. Secondo tale giurisprudenza, per potersi correttamente invocare lo stato di intossicazione cronica occorre una alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico dell'imputato e, dunque, una corrispondente e non transitoria alterazione dei processi intellettivi e volitivi. Ciò significa che l'accertamento dell'imputabilità vien fatto ruotare in ogni caso attorno ad un concetto di «infermità» necessariamente riconducibile, sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica, cercando in tal modo di dissolvere proprio quei rischi di aperta contraddizione tra scienza e norma sui quali il giudice *a quo* ha fondato le proprie censure.

7. — D'altra parte non saprebbe negarsi che gli artt. 94 e 95 del codice penale sono inseriti in modo organico — e indubbiamente coerente nel proprio interno — in un sistema completo, quale è quello che il codice penale del 1930 ritenne di dover istituire per l'affermazione od esclusione dell'imputabilità penale dei soggetti che abbiano commesso il reato in stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti. Tale sistema è notoriamente ispirato a intenti di prevenzione generale improntati a grande rigore. Il suo nucleo primario, rappresentato dagli artt. 92, primo comma, e 93, che parificano i reati commessi in stato di ubriachezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti ai reati commessi in stato di normalità, eliminando le diminuzioni di pena previste nel codice Zanardelli e sottoponendo ad eguale regime penale tanto l'ubriachezza (o assunzione di sostanze stupefacenti) volontaria quanto quella meramente colposa, è tuttavia passato indenne proprio sotto il vaglio della irragionevolezza sin da quando la sua illegittimità costituzionale fu prospettata a questa Corte da una pluralità di ordinanze di rimessione (sentenza n. 33 del 1970). Le restanti disposizioni, tra cui quelle oggi denunciate, sono un corollario di quel nucleo essenziale e primario. È ovvia infatti la libertà del legislatore di segnare con una circostanza aggravante — come nell'art. 94 — il volontario ed abituale riprodursi di quello stato che è già parificato dall'art. 92 al reato commesso in condizioni di normalità mentale; ed è d'altra parte opportuno, proprio in relazione al sistema di rigore instaurato con la sancita irrilevanza penale dello stato tossico acuto, l'aver espressamente escluso che una intossicazione cronica, e cioè non più dominabile dal soggetto, possa dar vita a quella severa parificazione.

Tale è stato del resto uno dei pensieri dominanti nella preparazione di questa parte del codice penale, come è dato anche desumere da un passo della relazione ministeriale sul progetto, dove si legge che «non era possibile, e non sarebbe stato giusto, applicare all'intossicazione cronica le norme dell'intossicazione acuta».

8. — A quest'ultimo riguardo una osservazione sembra ancora necessaria. Le ordinanze del giudice *a quo* per sottolineare l'inutilità della disposizione di cui all'art. 95 del codice penale, ricordano il passo della «Relazione al Re» in cui è detto che «la disposizione trova la sua ragion d'essere nell'intento di distinguere l'intossicazione acuta dalla cronica, la quale soltanto è equiparabile all'infermità mentale: comunque l'articolo ha valore di interpretazione autentica e, come tale, non può ritenersi superfluo».

Questa proposizione — che è contenuta anche nella precedente relazione ministeriale sul progetto del codice penale, dove è sostenuta da una diffusa argomentazione — pone in rilievo un problema già più sopra accennato e controverso nella dottrina medico-legale formatasi in relazione alle disposizioni del codice, se cioè lo stato definito come «cronica intossicazione» dall'art. 95 debba essere considerato un vero e proprio vizio di mente (totale o parziale, a seconda del suo grado). La ricordata giurisprudenza di legittimità, con il suo insistito richiamo al concetto di «infermità», sembrerebbe porsi in questa ottica. E tuttavia la formula usata dalla legge, che si limita a stabilire che «si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89», farebbe pensare assai più ad una assimilazione nel trattamento penale (non imputabilità con totale esclusione della punibilità, o imputabilità diminuita con attenuazione della pena fino a un terzo) che non ad una identificazione. Né, per venire ad epoca più vicina, si può trascurare che nel più importante disegno di nuovo codice penale degli ultimi anni, nell'elencare i casi di esclusione della imputabilità (e corrispondentemente di grande diminuzione della stessa, con conseguente riduzione di pena) è previsto quello in cui il soggetto «era, per infermità o per altra anomalia o per cronica intossicazione da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere». Dove, dunque, alla cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti si fa ancora uno spazio autonomo, non identificandola necessariamente con l'infermità (o semi-infermità) mentale, ma ad esse parificandola sotto il segno dell'assenza o della diminuzione della imputabilità, e dunque della colpevolezza.

Ed è proprio in questa opportunità di riaffermare anche nei casi in esame — a prescindere da ogni legittima discussione scientifica sulla esatta nozione dell'infermità mentale e del ricorso che a questa nozione ritiene di fare la giurisprudenza ordinaria — il superiore valore del principio di colpevolezza che deve individuarsi la non irragionevolezza della disposizione di cui all'art. 95 del codice penale.

È infatti, in ultima analisi, il riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quello che deve permettere di distinguere, dal punto di vista della volontà del legislatore e per le conseguenze dalla legge previste, la intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene; incolpevole, o meno colpevole, quella cronica, sia pure attraverso il passaggio, nell'ipotesi della pena soltanto diminuita, per la discussa e discutibile figura della semi-imputabilità.

9. — Così pure, è facendo riferimento al principio di colpevolezza che il giudice deve porsi in grado di risolvere i problemi che si presentano nella concreta applicazione dell'art. 95 del codice penale, facendo applicazione, nel dubbio, proprio delle regole di giudizio espressamente stabilite nei commi 2 e 3 (quest'ultimo comma ritenuto in astratto dalle ordinanze del giudice rimettente riferibile anche alle cause di non imputabilità) dell'art. 530 del codice di procedura penale.

Sotto questo profilo una motivazione della sentenza è non solo possibile ma doverosa, anche a prescindere dal pur rilevante parere eventualmente espresso, sia sull'imputabilità che sulla pericolosità sociale, dal perito o dai periti.

La motivazione delle sentenze essendo dunque, nei casi come quelli prospettati dalle ordinanze di rimessione, tutt'altro che impossibile, la questione di incostituzionalità sollevata anche in riferimento all'art. 111 della Costituzione deve ritenersi non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0408

N. 115

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Trattamento sanzionatorio penale - Immissioni nella laguna veneta - Scarichi fognari che superino i valori limite tabellari - Configurazione come illecito amministrativo - Discrezionalità del legislatore - (cfr. ordinanza 457 del 1997 e sentenze nn. 84 del 1997, 370 del 1996 e 25 del 1994) - Manifesta infondatezza.

(Legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 9, sesto comma, ultimo periodo come sostituito dall'art. 1-ter del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544, convertito con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690).

(Cost., art. 3, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, ultimo periodo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) — come sostituito dall'art. 1-ter del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 —, promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 1997 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, nel procedimento penale a carico di Ettore Longo, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 1º marzo 1997 nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti del titolare di un impianto di sollevamento di acque provenienti da un sistema fognario che aveva scaricato nella laguna di Venezia reflui contenenti elementi inquinanti che superavano i limiti di accettabilità, il pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, ultima parte (più correttamente: ultimo periodo), della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) — come sostituito dall'art. 1-ter del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 — nella parte in cui prevede come illecito penale l'immissione nella laguna veneta di scarichi provenienti da pubblica fognatura che superino i valori limite tabellari;

che la tutela dell'equilibrio ecologico del corpo idrico della laguna di Venezia — costituita dal bacino marittimo nella estensione indicata dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 — era già assistita da sanzione penale (ammenda), quando ancora mancava una normativa generale in materia di inquinamento; nell'attuale disciplina, la disposizione denunciata prevede che chiunque effettui in tale laguna uno scarico che superi i limiti di accettabilità indicati nella tabella allegata al d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, è punito con la pena detentiva dell'arresto;

che la medesima condotta anche per scarichi effettuati fuori della fascia di salvaguardia lagunare era egualmente sanzionata con la pena detentiva dell'arresto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;

che la successiva degradazione da illecito penale ad illecito amministrativo dell'immissione di reflui provenienti da impianti di pubblica fognatura che superino i valori limite tabellari — disposta dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, che ha modificato l'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976 — avrebbe determinato l'assoggettamento a trattamenti sanzionatori diversi di condotte da considerare identiche, relative a scarichi con le stesse caratteristiche, a seconda che confluiscano nella laguna immediatamente prima o immediatamente dopo la linea che ne delimita i confini;

che l'art. 9, sesto comma, della legge n. 171 del 1973, continuando a prevedere come reato una condotta che, al di fuori dell'area della laguna veneziana, costituisce illecito amministrativo, violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente infondata.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe l'illecito costituito dallo scarico nella laguna di Venezia di acque fognarie che superino i limiti di accettabilità, che il pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, considera ancora reato, ritenendo che sia da applicare la norma compresa nella disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia (art. 9, sesto comma, ultimo periodo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'art. 1-ter del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690);

che viene denunciata la violazione del principio costituzionale di eguaglianza, giacché la medesima condotta, tenuta fuori della laguna, era in precedenza configurata come reato e punita con la stessa pena, mentre costituisce ora illecito amministrativo (art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172);

che la diversità di disciplina può trovare giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata dal legislatore, di tutelare in modo particolare la laguna di Venezia, costituita da un bacino a limitato e lento ricambio delle acque, per il quale anche i limiti tabellari da osservare (d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962) sono più rigorosi di quelli fissati dalla legge n. 319 del 1976;

che l'esigenza di un trattamento più severo nelle aree sensibili, che comprendono i bacini chiusi «con scarso ricambio e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione», è riconosciuta dalla normativa comunitaria (v. direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane: in particolare, il 4º considerando e l'allegato II);

che, comunque, la configurazione dei reati e la previsione della qualità e della quantità delle sanzioni penali appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla discrezionalità del legislatore, che, nel caso in esame, non l'ha esercitata in modo manifestamente irragionevole (ordinanza n. 456 del 1997; sentenze n. 84 del 1997, n. 370 del 1996 e n. 25 del 1994);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, ultimo periodo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) — come sostituito dall'art. 1-ter del d.-l. 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690 — sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0409

N. 116

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Contrabbando - Pena - Versamento di una somma ad estinzione del reato - Criteri di determinazione - Presunto affidamento alla discrezionalità dell'amministrazione senza alcun controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del suo potere - Difetto di rilevanza della questione priva di una enunciazione degli elementi di fatto e di diritto - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 23 gennaio 1993, n. 43, art. 334).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 133).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1996

(pervenuta alla Corte costituzionale il 17 giugno 1997) dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di Roberto Nasseti, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1996 nel corso di un giudizio penale, la Corte d'appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui non prevede un sindacato giurisdizionale sulla valutazione operata dalla pubblica amministrazione in merito alla definizione amministrativa del reato previsto dall'art. 282 dello stesso testo unico;

che la disposizione denunciata disciplina la estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa, prevedendo che l'amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma da essa determinata non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo, e stabilendo che il pagamento estingue il reato;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma non precisa i presupposti per l'ammissione alla estinzione amministrativa dei reati, sicché l'applicazione della sanzione penale resterebbe affidata alla discrezionalità dell'amministrazione, senza alcun controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del suo potere;

che questa disciplina violerebbe i principi di parità di trattamento (art. 3 Cost.), di legalità della pena (art. 25, secondo comma, Cost.), di tutela dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.);

che il giudice rimettente ritiene la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale pregiudiziale rispetto alla decisione che deve emettere, giacché l'imputato non è stato ammesso alla definizione amministrativa della violazione doganale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, nell'atto di costituzione ed in una successiva memoria, che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, in subordine, infondata, essendo già stata dichiarata non fondata analoga questione di legittimità costituzionale relativa ad una norma di identico contenuto (sentenza n. 55 del 1969).

Considerato che non risulta adeguatamente motivata, né apprezzabile, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, giacché l'ordinanza di rimessione non enuncia in alcun modo gli elementi di fatto e di diritto dai quali ha tratto origine il giudizio principale e non indica il titolo del reato per il quale si procede penalmente; né chiarisce se ricorrano le condizioni per l'estinzione delle violazioni doganali costituenti reato, secondo la disciplina dettata dall'art. 3, comma 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 5 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 435, che prevedono una definizione amministrativa sul presupposto della domanda presentata dall'interessato e senza valutazione discrezionale della pubblica amministrazione;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordinanze n. 424 del 1996 e n. 219 del 1996).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 334 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 113 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0410

N. 117

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Inquinamento - Trattamento sanzionatorio penale - Nuovi scarichi prima dell'autorizzazione - Pena - Trasformazione in illecito amministrativo - Erroneità dei presupposti interpretativi posti a base della questione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 11 del 1998, 99 del 1997, 356 e 307 del 1996, e ordinanza 266 del 1994) - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 331 del 1996 - Manifesta infondatezza.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 23, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1996 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 14 luglio 1997) dal pretore di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Benito Chirigoni ed altro, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 gennaio 1996 nel corso di un procedimento penale, nel quale era stata contestato agli imputati di avere attivato scarichi civili prima che fosse concessa l'autorizzazione, il pretore di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 (più esattamente: dell'art. 23, primo comma) della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), che stabilisce che chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda fino a lire cinque milioni;

che, ad avviso del pretore, vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento, giacché la disposizione denunciata considererebbe reato l'apertura o l'effettuazione di scarichi provenienti da insediamenti civili, mentre (a seguito delle modifiche apportate all'art. 21 della legge n. 319 del 1976 dall'art. 6, comma 2, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172) costituirebbe soltanto illecito amministrativo, sanzionato con pena pecuniaria, la più grave ipotesi di apertura o effettuazione dei medesimi scarichi senza che sia stata chiesta la prescritta autorizzazione.

Considerato che il presupposto interpretativo posto a base della questione di legittimità costituzionale non è esatto, giacché l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi previste dalla disposizione denunciata (art. 23, primo comma, della legge n. 319 del 1976) si devono intendere riferite a quelli provenienti da insediamenti produttivi e non, come nel caso esaminato dal pretore di Catanzaro, agli scarichi provenienti da insediamenti civili. Difatti l'art. 23 della legge n. 319 del 1976 prevede come contravvenzione l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi prima che sia concessa l'autorizzazione richiesta dall'interessato (primo comma) e stabilisce (secondo comma) che se l'autorizzazione non viene concessa si applica l'art. 21, primo e terzo comma, della stessa legge; ma l'art. 21, quale risulta modificato dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, configura l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi senza autorizzazione come reato, solo se provenienti da insediamenti produttivi (primo comma), mentre li considera illeciti amministrativi se provenienti da insediamenti civili e pubbliche fognature (ultimo comma), sicché tale qualificazione è da intendere riferita anche all'apertura o all'effettuazione, prevista dal primo comma dell'art. 23, di nuovi scarichi prima che sia concessa la autorizzazione già richiesta;

che è dunque possibile, seguendo un criterio sistematico e nel rispetto delle finalità della legge, una interpretazione della disposizione denunciata che esclude il prospettato contrasto con la Costituzione, e questa interpretazione deve essere preferita (da ultimo, sentenze n. 11 del 1998, n. 99 del 1997, nn. 356 e 307 del 1996; ordinanza n. 226 del 1994);

che analoga questione è già stata dichiarata non fondata (sentenza n. 331 del 1996), successivamente all'ordinanza di rimessione del pretore di Catanzaro, sulla base di tale interpretazione, la quale trova anche riscontro nella successiva giurisprudenza della Corte di cassazione, che non considera reato l'effettuazione di scarichi civili dopo che è stata richiesta e prima che sia rilasciata l'autorizzazione;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0411

N. 118

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - Processo penale a carico di imputati minorenni - Reato di lesioni aggravate - Applicazione della misura della custodia cautelare - Omessa previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23, comma 1).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 15 mag-

gio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Roma, iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza del 15 maggio 1997, pervenuta a questa Corte il 19 giugno 1997, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), «nella parte in cui non prevede la possibilità di applicare la custodia cautelare per il reato di lesioni aggravate»;

che il giudice *a quo* premette che all'esito dell'udienza di convalida del fermo dell'indiziato egli ha ravvisato gli estremi del reato di lesioni aggravate, e di conseguenza non ha convalidato il fermo e ha respinto l'istanza del pubblico ministero tendente all'applicazione della custodia cautelare, in quanto, pur sussistendo esigenze cautelari, il titolo di reato non consente l'adozione di tale misura, né quindi consente il fermo;

che, ad avviso del remittente, la mancata previsione del reato di lesioni aggravate fra quelli per i quali è consentita la custodia cautelare per i minori contrasterebbe con il principio di uguaglianza e con i principi che regolano il processo penale minorile, in quanto creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei responsabili di tale reato, che non sarebbe meno grave di altri — come il furto qualificato da una sola fra alcune aggravanti — per i quali la norma impugnata, con evidente riferimento al criterio della gravità degli stessi, di cui all'art. 3, lettera *h*), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, consente invece di disporre la custodia cautelare;

che il remittente giudica rilevante la questione sollevata in quanto il minorenni è raggiunto da indizi di colpevolezza per un reato che per le sue caratteristiche renderebbe legittimo l'avvenuto fermo, e la natura e la gravità del fatto renderebbero adeguata la custodia cautelare;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile e non fondata», per la natura squisitamente discrezionale delle scelte in materia, devolute al legislatore.

Considerato che il remittente ha sollevato la questione dopo avere non solo rifiutato la convalida del fermo effettuato, ma altresì rigettato l'istanza del pubblico ministero volta all'adozione della misura della custodia cautelare, e ciò proprio in applicazione della norma denunciata, che non prevede detta misura nel caso del reato di lesioni aggravate; né risulta essere intervenuta alcuna successiva istanza del pubblico ministero sulla quale il giudice fosse chiamato a pronunciarsi;

che pertanto la questione appare manifestamente priva di rilevanza attuale in relazione al momento in cui è stata sollevata, avendo il giudice già fatto applicazione della norma impugnata ed esaurito con ciò i suoi poteri decisorii (cfr., *ex plurimis* ordinanze n. 35 del 1998 e n. 485 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0412

N. 119

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contabilità pubblica - Giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti - Ambito di applicazione - Intramissibilità agli eredi - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1992 - *Ius superveniens*: «legge n. 20 del 1994 e d.-l. n. 441 del 1996» - Personalità della responsabilità - Ridefinizione della disciplina con innovazione del quadro normativo - Esigenza di un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 578, comma 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1995 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nei giudizi riuniti di responsabilità proposti dal Procuratore regionale nei confronti di Tidu Costantino ed altri, iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1988 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 giugno 1995, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna — nel corso di otto giudizi riuniti di responsabilità amministrativa promossi dal Procuratore regionale nei confronti di componenti del Consiglio comunale di Teti — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali);

che secondo il collegio rimettente la disposizione impugnata va interpretata alla luce dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia e controllo della Corte dei conti), che ha esteso con carattere di generalità, a tutti i soggetti sottoposti a giudizio in materia di contabilità pubblica dinanzi alla Corte dei conti, il principio dell'intrasmissibilità agli eredi della responsabilità amministrativa, salvo il caso di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi;

che l'applicazione delle norme limitative della responsabilità degli eredi di cui all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 anche a fattispecie anteriori all'entrata in vigore delle norme medesime è affermata dalla Sezione rimettente, in accordo con la giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, giunte a tale conclusione «argomentando dalla natura di norma generale di principio, *lato sensu* interpretativa dei connotati propri della responsabilità amministrativa, dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994», che «non avrebbe innovato l'ordinamento preesistente, limitandosi ad esplicitare e a definire alcune caratteristiche dell'istituto della responsabilità amministrativa già insite nello stesso»;

che pertanto, ad avviso del giudice *a quo* «nel caso in esame la norma regolatrice della fattispecie va individuata nell'art. 58 della legge n. 142 del 1990, interpretato alla luce dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, ... applicabile anche a fatti illeciti verificatisi prima della sua entrata in vigore, con l'ulteriore precisazione che la responsabilità degli eredi va esclusa, salvo l'ipotesi di illecito arricchimento del *de cuius* e di conseguente indebito arricchimento degli eredi medesimi»;

che il collegio rimettente, richiamandosi alla sentenza n. 383 del 1992 della Corte costituzionale, rileva come la disposizione impugnata — in contrasto con l'art. 3 e con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione — ingiustificatamente preveda l'intrasmissibilità agli eredi della responsabilità amministrativa, «con la conseguenza che, in virtù del fatto fortuito della morte del responsabile, la corrispondente voce passiva del suo patrimonio si converte in un vantaggio dei suoi successori», in deroga alle norme generali in materia di trasmissibilità *mortis causa* (artt. 752 e 754 cod. civ.), a sfavore del creditore ente pubblico;

che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge n. 142 del 1990 anche sotto un diverso ed ulteriore profilo, in relazione all'ipotesi, che ricorre nei giudizi *a quibus*, di più corresponsabili nella causazione del danno, poiché la esclusione della responsabilità in capo a una delle parti in causa comporterebbe un irrazionale aggravamento della posizione debitoria degli altri corresponsabili, in contrasto con l'art. 3 e con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione;

che nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti dei giudizi *a quibus* né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che, in un momento successivo alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, sono sopravvenute numerose modifiche all'art. 1 della legge n. 20 del 1994, prima ad opera dell'art. 3 del d.-l. 26 agosto 1996, n. 441 — il quale ha stabilito che «la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» — successivamente ad opera dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, e della legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639, art. 1 e Allegato;

che tali nuove disposizioni incidono su vari aspetti del regime della responsabilità amministrativa: limitandola ai casi di dolo o colpa grave; introducendo una nuova disciplina della responsabilità amministrativa per i membri degli organi collegiali; prevedendo la «insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali», e la trasmissibilità agli eredi del «debito» anziché della «responsabilità»; stabilendo l'obbligo del giudice contabile, «fermo restando il potere di riduzione», di tener conto «dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità»; prevedendo la non estensione della responsabilità, per atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione; affermando il principio della parzialità dell'obbligazione risarcitoria, ed in particolare disponendo che la Corte dei conti, ove il fatto dannoso risulti commesso da più persone, valutate le singole responsabilità, condanni ciascuno «per la parte che vi ha preso»; prevedendo infine la prescrizione del diritto al risarcimento del danno «in ogni caso» in cinque anni;

che il decreto-legge n. 543 del 1996 e la legge di conversione n. 639 dello stesso anno hanno ridefinito la disciplina della materia della responsabilità amministrativa e, quindi, innovato ulteriormente il quadro normativo oggetto di scrutinio nell'ordinanza di rimessione;

che pertanto deve disporsi la restituzione degli atti affinché il giudice rimettente possa riesaminare, alla stregua delle nuove disposizioni, la rilevanza della questione sollevata, sotto entrambi i profili prospettati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0413

N. 120

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contabilità pubblica - Giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti - Ambito di applicazione - Intramissibilità agli eredi - *Ius superveniens*: «legge 20 dicembre 1996, n. 639» - Personalità della responsabilità - Ridefinizione della disciplina con innovazione del quadro normativo - Esigenza di un nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1996

dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nel giudizio di responsabilità proposto dal Procuratore regionale nei confronti degli eredi di Botticini Rinaldo, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 novembre 1996, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nel corso di un giudizio di responsabilità amministrativa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nella parte in cui esclude, al di fuori dei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi, che la responsabilità si trasmetta a questi ultimi;

che il collegio rimettente, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, afferma l'applicabilità delle impugnate disposizioni limitative della responsabilità degli eredi anche a fattispecie anteriori alla loro entrata in vigore, in considerazione della natura *lato sensu* interpretativa — dei connotati propri della responsabilità amministrativa — dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, che non avrebbe «innovato l'ordinamento preesistente, limitandosi ad esplicitare e a definire alcune caratteristiche dell'istituto della responsabilità amministrativa già insite nello stesso»;

che da tale premessa discenderebbe, ad avviso del collegio rimettente, la rilevanza della questione, ritenuta altresì dal giudice *a quo* non manifestamente infondata in quanto il primo comma dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 introdurrebbe una deroga ingiustificata alle norme generali in materia di trasmissibilità *mortis causa* (artt. 752 e 754 cod. civ.) a sfavore del creditore ente pubblico, in contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

che, sotto un ulteriore profilo, la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ritiene costituzionalmente illegittima la disciplina impugnata, per contrasto con i medesimi parametri costituzionali, giacché, nell'ipotesi di più corresponsabili nella causazione del danno, l'esclusione della responsabilità in capo ad una delle parti in causa comporterebbe un aggravamento della posizione debitoria degli altri corresponsabili;

che nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private del procedimento *a quo* né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione, la legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), art. 1 e Allegato, ha, in sede di conversione, apportato una serie di modifiche all'art. 3 del decreto-legge n. 543 del 1996, a sua volta modificativo dell'impugnato art. 1 della legge n. 20 del 1994;

che tali nuove disposizioni incidono su vari aspetti del regime della responsabilità amministrativa, prevedendo la «insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali»; la trasmissibilità agli eredi del «debito», e non della «responsabilità»; l'obbligo del giudice contabile, «fermo restando il potere di riduzione», di tener conto «dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità»; una nuova disciplina della responsabilità amministrativa per i membri degli organi collegiali; la non estensione della responsabilità, per atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione; la parziarietà dell'obbligazione risarcitoria, dovendo la Corte dei conti, ove il fatto dannoso risulti commesso da più persone, valutare le singole responsabilità, condannare ciascuno «per la parte che vi ha preso»;

che la legge n. 639 del 1996 ha ridefinito la disciplina della materia della responsabilità amministrativa — anche sotto il duplice profilo dei limiti alla trasmissibilità del debito relativo agli eredi e dell'imputazione della responsabilità in caso di più corresponsabili nella causazione del danno — e, quindi, innovato ulteriormente il quadro normativo oggetto di scrutinio nell'ordinanza di rimessione;

che pertanto deve disporsi la restituzione degli atti affinché il giudice rimettente possa riesaminare, alla stregua delle nuove disposizioni, la rilevanza della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0414

N. 121

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro - Inapplicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 758 del 1994 - Carenza di motivazione in ordine al profilo della omessa individuazione della fase del procedimento nel momento dell'entrata in vigore del decreto - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 25, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), in relazione all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 499 (Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 novembre 1996 dal Vice pretore di Grosseto nei procedimenti penali a carico di C.L. ed altro e di B.R., iscritti ai nn. 575 e 576 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due distinte ordinanze, in pari data e di identico contenuto, il vice pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, ove si stabilisce che le norme del capo II, relativo all'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, «non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

che ad avviso del rimettente la disciplina transitoria contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., perché discriminerebbe ingiustamente il trattamento sanzionatorio di coloro che hanno posto in essere la medesima condotta criminosa in tempi diversi, «in contrasto con il principio del *favor rei* nella successione di leggi penali nel tempo», disciplinato dall'art. 2, comma terzo, cod. pen.; con l'art. 76 Cost., in quanto l'art. 1, lettera b), della legge delega 6 dicembre 1993, n. 499, nel dettare, in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, il principio direttivo che prevede quale causa di estinzione del reato l'adempimento alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, non ha disposto alcuna deroga ai «principi guida» del codice penale in tema di successione delle leggi penali nel tempo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto in via principale l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, non risultando, tra l'altro, se gli imputati hanno effettivamente adempiuto alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza;

che l'Avvocatura ha comunque sostenuto l'infondatezza della questione, in quanto la causa di estinzione regolata dal capo secondo del decreto legislativo in esame è strutturata in modo tale da operare solo nella fase del procedimento, prima che, attraverso l'esercizio dell'azione penale, si sia aperta la fase del processo.

Considerato che, in relazione all'identico tenore delle due ordinanze, deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato non può essere accolta, posto che nel dispositivo delle due ordinanze il giudice rimettente ha dato atto che la diffida ad adempiere risulta essere stata ottemperata;

che l'ordinanza è peraltro carente di motivazione in ordine al diverso profilo della omessa individuazione della fase in cui si trovava il procedimento nel momento di entrata in vigore del decreto legislativo in esame: se nella fase delle indagini preliminari, in cui avrebbe potuto trovare applicazione la nuova disciplina relativa all'estinzione del reato, preclusa dalla norma transitoria di cui viene denunciata l'illegittimità costituzionale, ovvero quando l'azione penale era già stata esercitata, e quindi in un momento in cui la nuova disciplina non avrebbe comunque più potuto trovare applicazione;

che, al riguardo, è assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell'estinzione del reato, contenuta nel capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da operare solo all'interno della fase delle indagini preliminari, ed è finalizzata — in caso di adempimento alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa — alla richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione penale;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1987, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal vice pretore di Grosseto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0415

N. 122

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Ricusazione - Istanza - Proposizione in un giudizio affidato alla decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico - Decisione sempre e comunque ad opera del collegio - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 53).

(Cost., artt. 3 e 107, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1997 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Di Napoli Luigi ed altri e la Banca

Popolare Pugliese iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che il Tribunale di Lecce, dovendo giudicare sull'istanza di ricsuzione di un giudice istruttore dell'ufficio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 107, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 53 codice di procedura civile, nella parte in cui tale norma prevede che a decidere sulla ricsuzione di un giudice del tribunale sia sempre il collegio, anche se l'istanza è stata proposta in un giudizio affidato alla decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico;

che la norma impugnata, mentre prevede che sulla ricsuzione di un pretore sia chiamato a decidere il presidente del tribunale, stabilisce che sulla ricsuzione di un giudice del tribunale debba decidere il collegio;

che siffatta previsione pare al giudice *a quo* irrazionale, in quanto in contrasto con il nuovo rito processuale civile, il quale affida il giudizio davanti al tribunale, nella maggior parte dei casi, ad un giudice monocratico;

che l'obbligo di decisione collegiale sulla ricsuzione, inoltre, violerebbe anche l'art. 107, terzo comma, Cost., perché l'art. 21-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ha introdotto il principio della reversibilità delle funzioni tra magistrati, mentre l'art. 53 cod. proc. civ. configura una sorta di distinzione gerarchica tra i magistrati, inaccettabile dal punto di vista costituzionale;

che il giudice rimettente ha osservato, sotto il profilo della rilevanza, che, in caso di accoglimento della questione, la decisione sull'istanza di ricsuzione dovrà essere affidata al solo presidente anziché al collegio;

che nel giudizio non si sono costituite parti private, né ha prestato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che questa Corte ha in molteplici occasioni affermato che il legislatore gode della più ampia discrezionalità nel regolare gli istituti processuali, col solo limite del principio di ragionevolezza (v., *ex plurimis* sentenze n. 31 del 1998, n. 451 del 1997, n. 295 del 1995, nonché ordinanze n. 424 e n. 7 del 1997);

che siffatto criterio è stato specificamente ribadito in relazione alla ripartizione tra i diversi giudici della competenza per materia e per territorio, non potendosi ritenere che l'attribuzione all'uno o all'altro ufficio giudiziario della decisione di determinati affari si traduca in un'irrazionalità del sistema od in una disparità di trattamento tra cittadini (v. la citata ordinanza n. 424 del 1997);

che il complessivo tenore della riforma del processo civile, introdotta con la legge n. 353 del 1990 e completata con l'attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, dimostra come il legislatore abbia perseguito il tendenziale obiettivo di affidare la decisione di primo grado ad un giudice unico;

che sotto questo profilo aver mantenuto la decisione collegiale del tribunale sulle istanze di ricsuzione dei magistrati di quell'ufficio non viola in alcun modo il principio di ragionevolezza, in considerazione sia della permanente diversità tra il processo celebrato davanti al pretore rispetto a quello celebrato davanti al tribunale, sia delle garanzie offerte dalla decisione collegiale, non inferiore a quella del presidente;

che, come già rilevato in precedenti provvedimenti di questa Corte (v. le ordinanze n. 424 e n. 63 del 1997), va ribadita l'estraneità dell'invocato art. 107, terzo comma, della Costituzione rispetto alle norme sulla ripartizione della competenza, trattandosi di parametro relativo allo *status* dei giudici;

che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 107, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0416

N. 123

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilità - Coniuge del dipendente separato per colpa con sentenza passata in giudicato - Esclusione - Riferimento alle declaratorie di incostituzionalità di cui alle sentenze nn. 286 del 1987, 1009 del 1988, 450 del 1989 e 346 del 1993 - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 284 del 1997 - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio-13 febbraio 1996 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sul ricorso proposto da Toro Teresa contro la Direzione provinciale del Tesoro di Roma iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Toro Teresa;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in materia pensionistica avanzato dalla moglie di un ex dipendente pubblico, separata per colpa dal coniuge defunto, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata, escludendo dal diritto alla pensione di reversibilità il coniuge del dipendente separato per colpa con sentenza passata in giudicato, contiene una previsione del tutto analoga a quella di numerose altre norme, già dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte in precedenti sentenze (n. 286 del 1987, n. 1009 del 1988, n. 450 del 1989 e n. 346 del 1993);

che la predetta norma appare ingiustificatamente discriminatoria nei confronti dei dipendenti pubblici, perché le citate sentenze hanno già consentito alle vedove dei lavoratori privati di fruire della pensione di reversibilità anche in caso di separazione per colpa, sicché ne risulta palese la violazione dei parametri costituzionali invocati;

che la questione è rilevante perché, a parere del rimettente, dal suo accoglimento dipende la decisione del ricorso;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la ricorrente Toro Teresa, condividendo la prospettazione contenuta nell'ordinanza di rimessione e chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1997, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma oggi in esame, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., «nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto», nonché l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 81, sesto comma, «che estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato»;

che pertanto la norma impugnata è già stata, *in parte qua*, espunta dall'ordinamento giuridico, il che implica la manifesta inammissibilità della questione oggi in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 124

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudice di pace - Cause di risarcimento del danno conseguente alla circolazione di pedoni o animali - Infortuni causati dal manto stradale o dai marciapiedi - Competenza - Omessa previsione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Omessa indicazione di elementi idonei alla individuazione della fattispecie concreta oggetto della controversia - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 7, comma come modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1997 dal giudice di pace di Anzio nel procedimento civile vertente tra Mastroddi Antonietta e il comune di Nettuno, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, il giudice di pace di Anzio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nella parte in cui non prevede la competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno conseguente alla circolazione di pedoni o animali, in relazione agli infortuni dovuti alle insidie e ai trabocchetti del manto stradale o dei marciapiedi;

che secondo la prospettazione del rimettente la mancata attribuzione al giudice di pace della citata competenza determinerebbe violazione del principio di eguaglianza, del diritto di azione e del principio della precostituzione del giudice, per la diversa situazione processuale in cui si viene a trovare chi alla guida di un veicolo abbia

subito un danno per le insidie del manto stradale, il quale può proporre al giudice di pace domanda risarcitoria nel limite di valore di trenta milioni, rispetto al pedone che subisce il medesimo danno, in quanto quest'ultimo può proporre innanzi allo stesso giudice domanda di valore non superiore a lire cinque milioni, o addirittura non può nemmeno proporre domanda, poiché il primo comma dell'art. 7 cod. proc. civ. non menziona le cause di risarcimento tra quelle attribuite alla competenza del giudice di pace;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità della questione, non essendone stata indicata la rilevanza nell'ambito della concreta fattispecie, o comunque per l'infondatezza della medesima, poiché il rimettente non ha richiamato una diversa normativa, regolante fattispecie simili, che possa fungere da *tertium comparationis*;

che, inoltre, a parere dell'Avvocatura, qualora dall'esame complessivo dell'ordinanza si dovesse dedurre che il parametro invocato è l'art. 3 della Costituzione, stante la genericità del riferimento ai precetti costituzionali che si ritengono lesi, occorrerebbe sottolineare che la ripartizione delle competenze appartiene alla discrezionalità del legislatore, come del resto è stato affermato dalla Corte costituzionale in relazione al riparto della giurisdizione (ordinanza n. 507 del 1987).

Considerato che l'ordinanza di rimessione è del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio *a quo*;

che difetta altresì l'indicazione, ancorché sommaria, degli elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto della controversia sottoposta all'esame del giudice rimettente;

che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice è tenuto ad indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (tra le altre, ordinanze n. 415 e n. 62 del 1997).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Anzio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 125

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria - Esclusione dai benefici derivanti dal contratto dei soci a responsabilità illimitata ove assicurata fosse una società - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 301 del 1996 circa la limitazione della tutela risarcitoria relativamente ad altri soggetti (vedi anche ordinanza n. 776 del 1997) - Analoghe considerazioni da ritenersi valide per i soci illimitatamente responsabili di una società priva di personalità giuridica - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lettera *d*), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera *d*), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1997 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Bardelli Mario e Bardelli Gianfranco s.n.c. ed altri, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della Norditalia Assicurazioni S.p.A;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile — promosso dal socio di una società in nome collettivo, contro la società stessa e la compagnia di assicurazioni, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesioni personali subite in un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto come trasportato su autovettura con targa prova condotta dal fratello, la quale era stata assicurata dalla predetta società — il tribunale civile di Roma ha sollevato, con ordinanza del 10 gennaio 1997, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera *d*), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 — nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 — che escludeva dai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria i soci a responsabilità illimitata, ove assicurata fosse una società;

che, a giudizio del tribunale rimettente, la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché tale esclusione non troverebbe alcuna plausibile giustificazione e costituirebbe palese violazione del sancito principio di eguaglianza, anche tenuto conto del rilievo preminente della tutela costituzionale del diritto alla salute, che non tollera disparità di trattamento tra danneggiato e danneggiato;

che, a sostegno del suo assunto, il tribunale ricorda la sentenza di questa Corte n. 188 del 1991, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 4, lettera *b*), della legge n. 990 del 1969, in quanto escludente dai benefici dell'assicurazione obbligatoria il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, ecc; e ricorda come tale

articolo, proprio in conseguenza della citata pronuncia ed in attuazione della direttiva CEE 84/5, è stato integralmente modificato dall'art. 28 della legge n. 142 del 1992 — peraltro inapplicabile *ratione temporis* alla fattispecie — nel senso che non è considerato terzo «il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro»;

che si è costituita la Norditalia Assicurazioni s.p.a., la quale ha concluso per la non fondatezza della sollevata questione.

Considerato che — investita dello scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in cui era prevista l'esclusione dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria di «tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione» — questa Corte, con sentenza n. 301 del 1996 (di cui non ha tenuto alcun conto il giudice *a quo*), ha già dichiarato non fondata altra questione riguardante la limitazione della tutela risarcitoria del coniuge trasportato, comproprietario del veicolo;

che, in tale decisione (con considerazioni ribadite nell'ordinanza n. 76 del 1997, di manifesta infondatezza di identiche questioni riguardanti anche la posizione del proprietario trasportato a bordo dell'autovettura di sua proprietà), è stato specificatamente rilevato come la denunciata normativa trovasse un suo congruo fondamento giuridico nell'ontologico e naturale collegamento esistente — prima della modificazione operata dal menzionato art. 28 della legge n. 142 del 1992, in ossequio al principio enunciato dall'art. 1 della terza direttiva CEE 14 maggio 1990, n. 90/232 — tra l'esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 del codice civile;

che siffatte considerazioni valgono parimenti con riguardo alla posizione del socio illimitatamente responsabile di una società priva di personalità giuridica;

che infatti tale socio — a stregua del sistema d'imputazione congiunta (diretta e solidale, sebbene sussidiaria) delle obbligazioni sociali previsto dall'art. 2291 del codice civile — non si trova nella situazione di alterità rispetto all'ente assicurato, necessaria per fargli assumere la veste di soggetto terzo, cioè di estraneo al rapporto assicurativo, stante appunto la sostanziale coincidenza tra la posizione di danneggiante e quella di danneggiato;

che dunque — esclusa anche con riguardo alla presente fattispecie qualsiasi rilevanza della declaratoria di illegittimità costituzionale della lettera b) dello stesso art. 4, pronunciata dalla sentenza n. 188 del 1991 — questa Corte non può non ribadire come debbano ritenersi non irragionevoli le opzioni legislative succedutesi nel tempo, nel contesto del graduale ed articolato processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in una prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale la scelta operata dal legislatore del 1992, se va positivamente apprezzata come un rafforzamento della tutela della salute costituzionalmente garantita, non può tuttavia fungere da *tertium comparationis* al fine dello scrutinio di costituzionalità della previgente disposizione censurata;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 126

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Applicazione al procedimento possessorio delle norme sull'instaurazione del giudizio di merito - Mancata esclusione - Inalterata la tradizionale struttura in due fasi di detto giudizio nonostante la riforma del codice di procedura civile - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 326 del 1997 e 65 del 1998 - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 703, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 42, 97 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 703, comma 2, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 16 agosto 1996 dal pretore di Trani — sezione distaccata di Canosa di Puglia, il 30 maggio ed il 23 agosto 1997 dal pretore di Ancona — sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente iscritte ai nn. 111, 565 e 690 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 12, 38 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il pretore di Trani — sezione di Canosa di Puglia, dopo aver rigettato una domanda di reintegrazione nel possesso, ed essendo *medio tempore* intervenuto il provvedimento con cui il tribunale, in accoglimento del reclamo, aveva viceversa concesso l'interdetto, nel corso del giudizio di merito, con ordinanza emessa il 16 agosto 1996, ha sollevato — in relazione agli articoli 24, 25, 97 e 101 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile, nella parte in cui, richiamando genericamente tutta la disciplina dettata per i procedimenti cautelari, non esclude l'applicazione al procedimento possessorio delle norme sull'instaurazione del giudizio di merito;

che, secondo il rimettente, nessuna soluzione interpretativa in ordine a tale norma potrebbe evitare la violazione dei dettami costituzionali;

che, infatti, il giudice *a quo* non potrebbe rilevare l'eventuale incompatibilità venutasi a creare con la instaurazione del giudizio di merito davanti a lui, che rappresenta il giudice naturale del giudizio stesso, senza conseguente violazione dell'art. 25 Cost.;

che, ciò posto, ove egli si ritenesse vincolato nel decidere il merito dopo la concessione del provvedimento interdittale in sede di reclamo, resterebbe inevitabilmente violato il principio del libero convincimento del giudice sancito dall'art. 101 Cost.;

che, nel caso invece di ritenuta libertà di giudizio, e dunque di emissione di nuovo provvedimento negativo da parte di lui, verrebbero frustrate le ragioni di tutela invocate dal ricorrente e, d'altra parte, risulterebbe del tutto inutile il previsto rimedio del reclamo, con conseguente violazione sia dell'art. 24 sia dell'art. 97 Cost.;

che il pretore di Ancona — sezione di Fabriano, dopo aver concesso un provvedimento possessorio, adito con citazione per il giudizio di merito (essendo stato *medio tempore* respinto il reclamo proposto avverso l'interdetto), ha sollevato — in relazione agli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 703, comma 2, del codice di procedura civile, «limitatamente al riferimento operato dalla predetta norma ad un procedimento di merito successivo all'ordinanza di accoglimento o di rigetto dei provvedimenti di cui agli artt. 1168-1170 cod. civ.»;

che, secondo il giudice *a quo*, la configurabilità del «merito possessorio» implicherebbe l'applicazione dell'art. 669-*octies* — secondo il quale in caso di accoglimento è fissato un termine per l'inizio del giudizio — e determinerebbe così disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di rigetto della domanda d'interdetto;

che, di contro, ove si escludesse l'operatività di detta norma, il rinvio *ex art.* 703 diventerebbe privo di significato, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza;

che, in ogni caso, tale principio verrebbe violato dall'assoluta indeterminatezza e incongruità del merito possessorio quale oggetto di una seconda fase di giudizio;

che, inoltre, la presenza di una fase di merito renderebbe più gravosa la tutela del proprietario non possessore, costretto ad attendere la definizione del giudizio possessorio prima di veder riconosciuto il proprio diritto, nonché quella del proprietario possessore, il quale dovrebbe duplicare l'attività processuale necessaria all'affermazione del diritto, con conseguente violazione degli altri parametri evocati.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per l'analogia delle questioni, concernenti, anche se con prospettazioni contrapposte, il rapporto tra giudizio possessorio e nuovo procedimento cautelare uniforme;

che, al riguardo, questa Corte ha già ritenuto, sia pure incidentalmente, come la tradizionale struttura bifasica di detto giudizio non sia rimasta modificata a seguito della riforma del codice di procedura civile attuata con la legge 26 novembre 1990, n. 353, ed ha altresì rilevato il carattere selettivo del richiamo al procedimento cautelare uniforme, contenuto nell'art. 703 cod. proc. civ., volto a consentire l'applicabilità delle sole norme della novella compatibili con le caratteristiche del procedimento possessorio (v. ordinanze n. 203 del 1996 e n. 125 del 1997);

che tale avviso risulta confermato dalla recente sentenza 24 febbraio 1998, n. 1984, della Corte di cassazione a sezioni unite, secondo la quale il giudizio in parola consta tuttora di una fase sommaria e di una di merito, introdotte entrambe dall'unica domanda proposta con il ricorso al pretore;

che la lettura in questo senso dell'art. 703 cod. proc. civ. porta chiaramente ad escludere i *vulnera* all'art. 24 della Costituzione paventati dal pretore di Ancona, in quanto l'inapplicabilità dell'art. 669-*octies* non priva affatto di contenuto il rinvio contemplato nella norma, attraverso il quale viene introdotto l'istituto del reclamo con la conseguenza di rafforzare le garanzie processuali delle parti, soprattutto a seguito delle sentenze n. 253 del 1994 e n. 501 del 1995 (concernenti l'estensione di tale rimedio al provvedimento di diniego);

che, inoltre, la peculiarità della situazione sostanziale sottesa alle azioni possessorie, consistente nel diritto alla conservazione integrale del potere sulla cosa, non consente di instaurare alcuna relazione o confronto con il diritto di proprietà per inferire una ipotetica difficoltà della tutela di questo, viceversa esplicantesi su un piano affatto diverso; per cui si palesa non pertinente il richiamo all'art. 42 Cost.;

che del pari inconferente appare il riferimento all'art. 97 Cost., non evocabile con riguardo a profili concernenti la giurisdizione (cfr., da ultimo, sentenza n. 16 del 1998);

che, infine, del tutto prive di consistenza si rivelano le osservazioni del pretore di Trani in ordine ad asseriti «vincoli» derivanti al giudice del merito possessorio dall'esito del reclamo avverso il provvedimento da lui già reso in sede interdittale, e circa l'ipotizzata sua «incompatibilità» a conoscere in via ordinaria per essersi egli già pronunciato in tale fase;

che, sul punto, è appena il caso di ribadire che «il giudizio di merito non è descrivibile quale valutazione operata sulla medesima *res iudicanda* sì da dover ravvisare nel precedente giudizio espresso sulla domanda cautelare ragioni d'incompatibilità» (sentenza n. 326 del 1997), e di rilevare altresì come il reclamo riguardi esclusivamente il *thema decidendum* della fase sommaria (v. sentenza n. 65 del 1998), per cui la statuizione che ne segue risulta ininfluenza rispetto a quella destinata a concludere il giudizio a cognizione piena.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 703, comma 2, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 42, 97 e 101 della Costituzione, dai pretori di Trani — sezione di Canosa di Puglia e di Ancona — sezione distaccata di Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0420

N. 127

Sentenza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Regione Lazio - Parco naturale archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio - Finanziamento - Risorse a carico della finanza pubblica - Limiti - Mancanza di incidentalità della questione basata su un postulato privo di qualsiasi fondamento - Inammissibilità.

(Legge regione Lazio 20 giugno 1996, n. 22).

(Cost., artt. 81 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 20 giugno 1996, n. 22 (Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio), promosso con ordinanza emessa il 9 settembre 1996 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, sul ricorso proposto da Annibaldi Daniele contro il sindaco del comune di Guidonia ed altro, iscritta al n. 1266 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Annibaldi Daniele e della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Romano Vaccarella per Annibaldi Daniele, Aldo Rivela e Massimo Luciani per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 9 settembre 1996 (r.o. n. 1266 del 1996), il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 20 giugno 1996, n. 22 (Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio), denunciandone il contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), nonché, in subordine, con l'art. 81 della Costituzione.

2. — La questione è stata proposta nel corso del procedimento possessorio instaurato ai sensi dell'art. 703 cod. proc. civ. da Annibaldi Daniele, titolare dell'azienda agricola «Prato Rotondo», per lamentare la turbativa del suo possesso derivante dal diniego opposto, in pretesa osservanza della legge della Regione Lazio n. 22 del 1996, dal sindaco di Guidonia, nella sua veste di gestore del parco dell'Inviolata (nella cui area risulta ricompresa la maggior parte dei terreni sui quali insiste l'azienda agricola), alla richiesta di autorizzazione ad impiantare un frutteto.

3. — Premette il rimettente che, nel giudizio *a quo* il ricorrente, nell'eccepire l'incompatibilità della menzionata legge regionale con gli artt. 40 e 52 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e con il successivo Atto unico, nonché il contrasto della medesima con gli artt. 3, 42, 81, 117 e 128 della Costituzione, ha sollecitato l'emanazione, da parte del pretore, dell'ordine al comune di disapplicare la legge regionale in parola.

4. — Esaminata in via pregiudiziale l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti (comune di Guidonia e Regione Lazio), il giudice *a quo* l'ha respinta sulla base di una duplice motivazione: e cioè, da un lato, perché la denunciata turbativa non deriverebbe dall'esercizio di poteri discrezionali da parte del comune e, dall'altro, perché il ricorrente lamenta la violazione di norme comunitarie attributive di situazioni soggettive di diritto. Indi, nel disporre la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il rimettente ha contestualmente sollevato questione di legittimità costituzionale della citata legge della Regione Lazio n. 22 del 1996, facendo, tra l'altro, rinvio *ob relationem* alle prospettazioni del ricorrente.

5. — Nel costituirsi in giudizio, la parte privata osserva pregiudizialmente che il difetto di giurisdizione eccepito dalle controparti nel giudizio principale — e sul quale il rimettente si è espressamente pronunziato — sarebbe tutt'altro che evidente osservando nel merito, che la legge regionale sarebbe illegittima per violazione degli artt. 3, 42, 81 e 117 della Costituzione.

6. — Anche la Regione Lazio si è costituita in giudizio, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili ovvero, in subordine, infondate.

Nel caso di specie, a parte il non consentito metodo della motivazione per *relationem* risulterebbero disattesi anche i principi secondo i quali una questione di costituzionalità deve essere sollevata «nel corso di un giudizio», che abbia un *petitum* che non si risolva nella stessa questione (vedi, *ex plurimis* sentenza n. 65 del 1964 nonché sentenze nn. 92 del 1973 e 256 del 1982). Nella specie, sotto le spoglie dell'azione di manutenzione, si celerebbe in realtà un'azione volta ad aggredire direttamente la legge, esercitata, per giunta, innanzi ad un giudice carente (come qualunque altro giudice) di giurisdizione, atteso che l'*animus turbandi*, richiesto per la configurabilità della turbativa del possesso, non è rinvenibile «ove il presunto autore sia il legislatore».

7. — Nell'imminenza della discussione del giudizio, la parte privata ha presentato una ulteriore memoria, in cui, nell'affermare che il pretore ha espressamente (anche se sinteticamente) indicato le ragioni di sussistenza di entrambi i presupposti dell'incidente di costituzionalità, si osserva che all'interdetto possessorio richiesto nel giudizio principale corrisponde un *petitum* diverso ed autonomo rispetto all'oggetto del presente giudizio. Nel caso di specie, pretendendo la legge censurata di annullare *tout court* una serie di facoltà essenziali connesse ai diritti di proprietà e di impresa, ove il privato contesti la conformità della legge stessa ai principi costituzionali, «è il giudice dei diritti soggettivi che deve apprestare — nei limiti consentitigli dall'ordinamento, e cioè astenendosi dall'annullare la legge per ciò solo che essa è, formalmente, una legge, ma traendo ogni altra implicazione dalla delibazione di incostituzionalità della medesima — tutela al cittadino».

8. — Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Regione Lazio, nel ribadire le precedenti argomentazioni, ha depositato copia della sentenza emessa il 18 dicembre 1997, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, prima sezione, sul rinvio pregiudiziale del pretore rimettente ed ha dedotto un ulteriore profilo di inammissibilità, nel senso che non sarebbe consentito sollevare contemporaneamente la pregiudiziale comunitaria e quella di costituzionalità.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 20 giugno 1996, n. 22 (Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio), denunciandone il contrasto, nel suo complesso, con l'art. 117 della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali dettati dalla legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, nonché, in via subordinata, con l'art. 81 della Costituzione, per le parti che richiedono di attingere alle risorse finanziarie pubbliche, per gli oneri esorbitanti dalla somma di cento milioni di lire, stanziata dalla legge stessa.

L'ordinanza di remissione è stata emessa nel corso di un procedimento possessorio *ex art.* 703 cod. proc. civ., instaurato dal titolare di un'azienda agricola, il quale, vistosi negare dal sindaco di Guidonia, nella veste di gestore del parco dell'Inviolata (nella cui area risulta ricompresa parte dei terreni del ricorrente), l'autorizzazione ad impiantare un frutteto, in pretesa osservanza di quanto disposto dalla legge della Regione Lazio n. 22 del 1996, assume che detto provvedimento negativo integri una turbativa del suo possesso e sollecita, perciò, l'emissione dell'ordine al sindaco stesso di disapplicare la stessa legge regionale.

2. — La questione è inammissibile per motivi connessi, a tacere di altre ragioni preclusive, al palese difetto di giurisdizione del giudice rimettente, con conseguente carenza del requisito della rilevanza ai fini del decidere.

È infatti pacifico e costante orientamento della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione sono consentite solo nei casi in cui quest'ultima abbia agito *iure privatorum* o abbia posto in essere un'attività meramente materiale, e non quando dette azioni siano proposte avverso comportamenti ricollegabili all'esercizio di poteri pubblici ovvero posti in essere per il tramite di atti amministrativi.

Come risulta anche dal testo dell'ordinanza, il provvedimento negativo, oggetto di ricorso innanzi al pretore, è stato assunto dal sindaco nell'esercizio di poteri autorizzatori derivanti dall'art. 7, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 22 del 1996, il quale vieta «i cambiamenti di coltura e i movimenti non esplicitamente autorizzati dall'ente gestore e al solo fine di eventuali lavori di ripristino secondo modalità da stabilire sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente».

Il giudice *a quo*, per dimostrare l'esistenza della sua *potestas iudicandi*, richiama un duplice ordine di argomentazioni, assumendo, in primo luogo, che mancherebbe nella specie qualsiasi potere discrezionale in capo al comune resistente (in ordine al consentire, o meno, il compimento di determinate attività agricole) ed osservando, in secondo luogo, che il ricorrente lamenta la lesione di norme comunitarie, «le quali attribuiscono situazioni soggettive di diritto tali da imporre, a loro volta, ai giudici nazionali di disapplicare persino le leggi e gli atti con forza di legge che si rivelino in contrasto con le norme comunitarie stesse».

Né l'una né l'altra delle ragioni addotte è, tuttavia, idonea a corroborare l'assunto del rimettente.

Non la prima, perché — a parte l'opinabilità dell'affermazione secondo la quale l'amministrazione comunale sarebbe, nella specie, del tutto sfornita di discrezionalità nel valutare le istanze di autorizzazione *ex art.* 7 della legge regionale in questione — la stessa si basa, comunque, su un postulato privo di qualsiasi fondamento: cioè che, di regola, al carattere vincolato del provvedimento corrispondano situazioni giuridiche qualificabili quali diritti soggettivi e, per converso, all'area della discrezionalità amministrativa quelle definibili come interessi legittimi.

Né, tantomeno, la seconda, giacché — a parte il fatto che la materia oggetto di contenzioso innanzi al pretore rimettente è da reputare completamente estranea alla normativa comunitaria, come confermato anche dalla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee, prima Sezione, 18 dicembre 1997, prodotta in giudizio dalla Regione Lazio — la sussistenza di un diritto soggettivo non potrebbe, comunque, ritenersi dimostrata solo in ragione della efficacia diretta, che caratterizza le stesse norme comunitarie rispetto agli ordinamenti interni.

Il già rilevato ostacolo all'ammissibilità della questione non può essere, d'altro canto, superato nemmeno ricorrendo alla tesi adombrata dalla parte privata nel riconnettere l'esistenza del potere di cognizione del pretore alla circostanza che la dichiarazione di illegittimità della legge regionale farebbe riespandere il diritto di proprietà di cui si chiede protezione.

Proprio tale prospettazione evidenzia, infatti, un ulteriore motivo di inammissibilità, e cioè la mancanza di incidentalità della questione, dal momento che la eventuale pronunzia di accoglimento della Corte verrebbe, in realtà, a concretare, di per sé, la tutela richiesta innanzi al pretore, disattendendo, così, il pacifico orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale il *petitum* del giudizio, nel corso del quale viene sollevata una questione di costituzionalità, non può risolversi nella proposizione della questione stessa. In effetti, nel caso

qui in esame, non è dato scorgere quale ulteriore provvedimento, *ex art. 703 cod. proc. civ.*, potrebbe essere emesso dal giudice *a quo* per rimuovere la supposta turbativa, una volta venuto meno, con il travolgimento della normativa denunciata, l'obbligo per il privato di richiedere la prevista autorizzazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 20 giugno 1996, n. 22 (Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio), sollevata, in riferimento agli artt. 81 e 117 della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0421

N. 128

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Medici di medicina generale di libera scelta - Continuazione nello svolgimento delle prestazioni in regime di convenzione con le rispettive aziende sanitarie locali oltre il limite di età di 70 anni - Presunta introduzione di una limitazione al diritto al lavoro - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza 18 luglio 1997, n. 293 - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4).

(Cost., artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma, e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 14 gennaio dal pretore di Sanremo, il 15 gennaio dal pretore di Caserta, l'8 (n. 2 ordd.) e 24 gennaio, l'11 febbraio ed il 15 gennaio dal pretore di Bari ed

il 24 giugno 1997 (n. 2 ordd.) dal pretore di Benevento, sezione distaccata di Montesarchio, rispettivamente iscritte ai nn. 249, 350, 367, 368, 369, 370, 371, 640 e 641 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 20, 25, 26 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che i Pretori di Sanremo, Caserta, Bari e Benevento-sezione distaccata di Montesarchio, in funzione di giudici del lavoro, con ordinanze pronunziate dal primo il 14 gennaio 1997, dal secondo il 15 gennaio 1997, dal terzo l'8 gennaio 1997, il 15 gennaio 1997, il 24 gennaio 1997 e l'11 febbraio 1997 (cinque ordinanze concernenti altrettanti giudizi), e dal quarto il 24 giugno 1997 (due ordinanze relative a distinti giudizi), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i primi tre rimettenti in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma, della Costituzione, ed il quarto in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 97 della Costituzione;

che i giudici *a quibus* aditi da medici di medicina generale di libera scelta per l'accertamento del diritto a continuare nello svolgimento delle prestazioni in regime di convenzione con le rispettive aziende sanitarie locali oltre il limite di età di settanta anni stabilito dall'art. 2, comma 4, della legge n. 549 del 1995, hanno prospettato le censure di costituzionalità dopo avere accolto le domande cautelari proposte dai ricorrenti, ma prima del provvedimento di eventuale conferma;

che, secondo i rimettenti, detta norma, prevedendo la risoluzione del rapporto di convenzione tra i medici di base (nonché i pediatri di libera scelta) e le aziende sanitarie locali al raggiungimento del settantesimo anno di età dei professionisti, realizza una disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti pure legati all'amministrazione sanitaria da rapporti convenzionali, in particolare, gli specialisti ambulatoriali e, in genere, gli altri esercenti attività libero-professionale;

che, ad avviso dei Pretori *a quibus* la disposizione censurata viola, inoltre, l'art. 4 della Costituzione, in quanto introduce una limitazione al diritto al lavoro, si pone in contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, dato che stabilisce una condizione ulteriore per l'esercizio dell'attività dei professionisti rispetto all'esame di Stato, arreca *vulnus* all'art. 32 della Costituzione, perché priva gli assistiti della facoltà di scegliere il medico cui affidare la cura di sé ed infine lede anche l'art. 97 della Costituzione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo, con distinti atti, di analogo contenuto, che la questione sia dichiarata infondata, ovvero manifestamente infondata.

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e, quindi, vanno riuniti, per essere decisi contestualmente;

che tale questione, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma, della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata con la sentenza 18 luglio 1997, n. 293, pronunziata successivamente alle ordinanze di rimessione;

che nella predetta decisione, in particolare, questa Corte ha negato l'omogeneità delle situazioni poste in comparazione e, quindi, il presupposto stesso dell'eccepta lesione del principio di eguaglianza; ha affermato l'incongruità del richiamo dell'art. 4 della Costituzione, in quanto detta norma concerne soltanto l'accesso al mercato del lavoro; ha escluso la violazione dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione, dato che quest'ultima disposizione non include l'ipotesi del mantenimento di un particolare rapporto di lavoro avente ad oggetto prestazioni tipicamente professionali; ha, infine, puntualizzato, che la disposizione in esame realizza un ragionevole bilanciamento tra l'efficienza del servizio e la garanzia del singolo, il quale può continuare ad avvalersi delle prestazioni del medico in regime libero-professionale e, quindi, neppure vulnera l'art. 32 della Costituzione;

che i giudici *a quibus* nel sollevare le censure di costituzionalità, non adducono argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte e che, d'altra parte, le ordinanze del pretore di Benevento-sezione distaccata di Montesarchio neppure prospettano le ragioni che dovrebbero confortare l'eccepta lesione dell'art. 97 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma, e 97 della Costituzione dai Pretori di Sanremo, Caserta, Bari e Benevento-sezione distaccata di Montesarchio con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0422

N. 129

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Avvocati già iscritti in qualità di professori universitari ad altra forma di previdenza obbligatoria - Obbligo di iscrizione e contribuzione alla cassa nazionale di assistenza e previdenza Forense - Mancata descrizione della fattispecie concreta oggetto della controversia - Preclusione alla Corte di un qualsiasi controllo sul requisito della rilevanza della questione - Carenza di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22).

(Cost., artt. 2, 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1996 dal pretore di Bari sul ricorso proposto da Germano Tommaso contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, nonché gli atti di intervento della Cassa nazionale del notariato ed altri e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Massimo Luciani per la Cassa nazionale previdenza ed assistenza forense, Massimo Luciani per la Cassa nazionale del notariato ed altri e l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il pretore di Bari — nel corso di un procedimento cautelare promosso dall'avvocato Tommaso Germano contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori — ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui prevede l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense degli avvocati già iscritti, in qualità di professori universitari, ad altra forma di previdenza obbligatoria;

che il contrasto con gli invocati parametri costituzionali si profilerebbe, ad avviso del rimettente, alla luce del mutato quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 509 del 1994 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), e dalla legge n. 335 del 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che prevedono la privatizzazione della Cassa di previdenza forense, l'agevolazione di forme pensionistiche complementari e la possibilità, per gli enti previdenziali privatizzati, di optare per il cosiddetto sistema contributivo;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori, per eccepire pregiudizialmente l'inammissibilità della questione sollevata e per dedurne in via subordinata l'infondatezza;

che nel presente giudizio costituzionale ha spiegato intervento, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, per dedurre l'inammissibilità della questione sollevata e, in via subordinata, l'infondatezza della questione medesima;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale hanno depositato atti d'intervento in giudizio e memorie l'Associazione degli enti previdenziali privati (A.D.E.P.P.), la Cassa nazionale del notariato, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, il Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri, e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, l'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOISI), Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA) e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL).

Considerato che va preliminarmente dichiarata, sciogliendo la riserva formulata nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998, l'inammissibilità dell'intervento nel presente giudizio costituzionale degli enti sopra menzionati, titolari di un generico interesse di fatto a veder rigettata la questione sollevata dal pretore di Bari, riguardante l'obbligo di doppia contribuzione a carico di soggetti iscritti al sistema previdenziale forense. Tale interesse non è sufficiente a legittimare l'intervento, il quale deve basarsi sulla configurabilità di una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (v. ordinanza dibattimentale 20 maggio 1997, allegata alla sentenza n. 248 del 1997; sentenza n. 421 del 1995);

che, in ordine all'ammissibilità della questione sollevata, l'ordinanza del pretore di Bari non contiene alcuna descrizione, neppure sommaria, della fattispecie concreta oggetto della controversia sottoposta alla decisione del giudice rimettente, limitandosi quest'ultimo a dichiarare evidente la rilevanza della questione, sia ai fini dell'eventuale convalida del decreto di sospensione emesso in data 18 marzo 1996 ex art. 669 *sexies* cod. proc. civ., sia per il successivo giudizio di merito, senza fornire alcun elemento: sulla materia del contendere nel procedimento cautelare *a quo* sull'oggetto del provvedimento di sospensione già adottato, sugli esercizi cui si riferisce l'obbligazione contributiva contestata (che solo in via congetturale può supporre all'origine degli atti — presumibilmente di esecuzione esattoriale — dei quali il ricorrente nel procedimento *a quo* aveva chiesto la sospensione), sulla situazione professionale del ricorrente, e sulla sua posizione di iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria;

che risulta per tali ragioni precluso alla Corte qualsiasi controllo sul requisito della rilevanza della questione sollevata ed anche sull'avvenuto apprezzamento di tale condizione di proponibilità da parte del giudice *a quo*;

che la motivazione appare carente anche sul punto della non manifesta infondatezza, apoditticamente affermata in relazione agli artt. 2 e 38, ed argomentata in modo contraddittorio in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che, pertanto, la questione è prospettata con una motivazione del tutto carente, sicché dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., *ex plurimis* ordinanze nn. 419, 151, 69 e 62 del 1997; 424 del 1996; sentenze nn. 386 e 240 del 1996).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0423

N. 130

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sindacati - Giudizio per la repressione della condotta antisindacale - Condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale - Definizione del giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale - Esclusione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 88 del 1986 e ordinanze nn. 225 del 1982 e 130 del 1971) - Difetto di rilevanza - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, secondo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28, secondo comma, come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 37, primo comma, 101, 104, primo comma, 111, 134).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300), e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

nale), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto dalla FIOM-CGIL nei confronti della Ghio S.p.a., iscritta al n. 1208 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione della FIOM-CGIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avv. Sergio Vacirca per la FIOM-CGIL e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento per la repressione di condotta antisindacale promosso dalla FIOM-CGIL di Brescia nei confronti della Soc. Ghio S.p.a., il pretore di Brescia, con ordinanza del 21 giugno 1996 (r.o. n. 1208 del 1996), ha sollevato questione di legittimità:

a) dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300), per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della Costituzione;

b) dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), limitatamente alla parte in cui prevede che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale», per contrasto con gli artt. 134, 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione;

c) dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, «nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale», per contrasto con l'art. 137, primo comma, della Costituzione;

che, quanto alla questione relativa all'art. 28, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, il rimettente assume che l'espressa negazione della revocabilità — in sede di giudizio opposizione e sino alla sentenza che definisce tale ultimo giudizio — dell'efficacia esecutiva del decreto pretorile, emesso ai sensi del predetto art. 28, consentirebbe ad una norma penale, quale quella prevista dal quarto comma del medesimo art. 28, di esplicare effetti di carattere «ultrattivo», anche laddove soggetta a giudizio di legittimità, «con conseguente sua incertezza», così da comportare la violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

che, inoltre, la norma impugnata violerebbe l'art. 3 della Costituzione, per l'«irrazionale ed irragionevole» mancata previsione di un automatico effetto sospensivo dell'efficacia del decreto dalla data dell'opposizione sino all'accertamento definitivo con sentenza passata in giudicato sulla sussistenza del comportamento antisindacale e, dunque, in ordine alla legittimità del precetto penale di cui al citato quarto comma dell'art. 28, da intendersi quale «norma penale in bianco»;

che, sempre ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, per l'effetto dissuasivo che la «minaccia di sanzione penale a carico del datore di lavoro», in presenza del divieto di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, esplica in ordine all'esercizio del diritto a proporre opposizione, essendo quest'ultimo giudizio soggetto a tempi «immensamente più lunghi rispetto a quelli, se non istantanei, quanto meno rapidissimi» del procedimento *ex art.* 28, con concreto rischio per il datore di lavoro ottemperante al decreto pretorile di non poter attingere a nessun reale vantaggio dal giudizio di opposizione;

che, per quanto concerne la questione avente per oggetto l'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, il *vulnus* portato all'art. 134 della Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 si sostanzierebbe, ad avviso del giudice *a quo*, nell'aver previsto, per la proposizione delle questioni di costituzionalità, la necessità che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla loro risoluzione, sì da rendere «in tal modo irrilevanti e, perciò, inammissibili tutte le altre questioni di legittimità costituzionale l'oggetto delle quali sia solo concorrente nella decisione della causa»;

che, inoltre, sarebbero violati gli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione, per la «riduzione e compressione dell'autonomia ed indipendenza del giudice» che la disposizione censurata viene a determinare, nell'impedire al medesimo «di valutare tutte le possibili soluzioni giuridiche per la decisione dei processi», sottraendo, così, alla motivazione delle sentenze «ragioni ulteriori di potenziale accoglimento o rigetto della domanda», con grave danno per l'amministrazione della giustizia;

che, infine, il predetto art. 23, «nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale», sarebbe in contrasto con l'art. 137, primo comma, della Costituzione, perché, limitando l'accesso al giudizio di costituzionalità, tramite «confini» non istituiti dal «sistema costituzionale», comporta una «palese violazione della riserva di legge costituzionale», prevista dal predetto art. 137;

che, nel giudizio, si è costituita la FIOM-CGIL di Brescia, concludendo per una declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 e di inammissibilità per difetto di rilevanza o, comunque, di infondatezza di quella relativa all'art. 28, secondo comma, della legge n. 300 del 1970;

che ha, altresì, spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per sentir, del pari, dichiarare manifestamente infondata la questione relativa all'art. 23 della legge n. 87 del 1953 e inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, quella sollevata in relazione all'art. 28, secondo comma, della legge n. 300 del 1970.

Considerato che risulta logicamente pregiudiziale la delibazione delle questioni sollevate in relazione all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, atteso che con le medesime si intende, in definitiva, censurare il sistema stesso che presiede alla corretta proposizione di ogni questione di costituzionalità in via incidentale;

che, in proposito, questa Corte ha già affermato (v., in particolare, sentenza n. 88 del 1986) che la legge n. 87 del 1953 costituisce integrazione e svolgimento delle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale) e 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale) e che, in particolare, il censurato art. 23 viene ad uniformarsi all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, secondo cui la questione di legittimità costituzionale può essere «rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio», da ciò desumendo l'evidente esclusione della facoltà di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso (v., in particolare, ordinanze nn. 225 del 1982 e 130 del 1971, entrambe dichiarative della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 in esame);

che, pertanto, non emergendo, dall'ordinanza del pretore di Brescia, ragioni ed argomenti conferenti o, comunque, validi per discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte, in ordine al coerente rapporto sistematico che intercorre tra Carta costituzionale, leggi costituzionali e legge ordinaria (v. sentenza n. 111 del 1963), le questioni sollevate dal rimettente sull'art. 23 della legge n. 87 del 1953 vanno dichiarate manifestamente infondate;

che, per quanto attiene all'art. 28, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, è sufficiente evidenziare che le censure del rimettente potrebbero assumere concreto rilievo, nel giudizio principale, unicamente in presenza di decisione favorevole per il sindacato ricorrente e, dunque, di emissione del decreto cui accede *ex lege* la provvisoria ed immediata esecutività, provvedimento che, come risulta dalla stessa ordinanza di remissione, non è stato ancora adottato dal giudice *a quo* non essendo, peraltro, nelle sue intenzioni «rendere noto il proprio convincimento, né anticipare la decisione»;

che, al tempo stesso, nell'ipotesi di una pronuncia favorevole al sindacato ricorrente, la delibazione sugli aspetti attinenti alla esecutorietà provvisoria del decreto non potrebbe che appartenere al giudice eventualmente investito della opposizione sul provvedimento medesimo;

che, pertanto, non è dato ravvisare il requisito della rilevanza in una questione di costituzionalità che si appalesa prematura, dal momento che ha ad oggetto una disposizione che concerne una ipotetica fase processuale ulteriore (*ex plurimis* v. sentenza n. 336 del 1995 ed ordinanza n. 394 del 1987), venendo così a riguardare una futura eventualità (*ex plurimis*, v. ordinanze n. 337 del 1994 e n. 318 del 1991, nonché sentenza n. 155 del 1994);

che, quindi, la questione stessa va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sollevata, in riferimento agli artt. 134, 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe indicata;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata, in riferimento all'art. 137, primo comma, della Costituzione, dal medesimo pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe indicata;

c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dal predetto pretore con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0424

N. 131

Ordinanza 9-16 aprile 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Pensione di guerra - Esclusione dell'ammissibilità della consulenza tecnica di ufficio - Disponibilità degli analoghi mezzi istruttori previsti dalle leggi di procedura civile (vedi sentenze della Corte nn. 8 del 1976 e 141 del 1981) - Manifesta infondatezza.

(Legge 14 gennaio 1994, n. 19; legge 8 ottobre 1984, n. 658, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo e secondo comma, 108, secondo comma, e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e 2, secondo comma della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, sul ricorso proposto da Isabella Marino contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che la vedova del titolare di una pensione di guerra di settima categoria ha impugnato innanzi alla Corte dei conti il decreto del Ministero del tesoro 12 aprile 1986, con il quale era stata confermata detta categoria pensionistica ed erano state ritenute ininfluenti sul decesso del pensionato le patologie già riconosciute, in vita, come dipendenti da causa di servizio;

che il giudice ha disposto l'acquisizione del parere del Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa e, all'esito, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda ovvero, in linea gradata, l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio a norma dell'art. 445 cod. proc. civ.;

che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Basilicata (innanzi alla quale il giudizio è stato proseguito ex art. 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 19), con ordinanza del 27 febbraio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti), nella parte in cui implicitamente esclude l'ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio disciplinata dall'art. 445 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo e secondo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione;

che i giudici *a quibus* premettono che l'istanza istruttoria non può essere accolta, dato che è possibile soltanto acquisire un nuovo parere medico dagli organi della pubblica amministrazione, tra essi comprese le strutture civili e militari aventi sede nella regione, ma non è ammissibile una consulenza tecnica d'ufficio;

che siffatta conclusione, a loro avviso, non è smentita dall'art. 2 della legge n. 19 del 1994, il quale consentirebbe alla Corte dei conti di avvalersi di consulenti tecnici nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 esclusivamente nei giudizi di responsabilità;

che, secondo il Collegio rimettente, le norme oggetto di denuncia violerebbero innanzitutto l'art. 3, primo comma, della Costituzione perché realizzano una disparità di trattamento secondo che il cittadino invochi tutela del proprio diritto a pensione davanti al giudice ordinario o al giudice contabile; e poi, gli artt. 24, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione perché non assicurano la pienezza del contraddittorio tecnico, attraverso i consulenti di parte, che postula la necessità di un controllo dell'elaborazione peritale sin dal suo momento genetico e non *ex post*; ed ancora, l'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione perché confliggono con il principio di buon andamento dell'amministrazione atteso che sottraggono ai loro compiti d'istituto i sanitari delle strutture pubbliche richiesti della redazione dei pareri; e, infine, l'art. 108, secondo comma, della Costituzione perché vulnerano la indipendenza della Corte dei conti, stabilendo l'obbligo di acquisire valutazioni tecnico-scientifiche, destinate ad integrare il materiale di prova, presso organi amministrativi;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio eccependo l'infondatezza della questione per essere sostenibile un'interpretazione delle norme *de quibus* diversa da quella indicata dal giudice remittente, nel senso che sia consentito alla Corte di avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio oltre che degli ospedali civili o militari.

Considerato che le norme di disciplina del processo davanti alla Corte dei conti consentono di disporre l'insieme dei mezzi istruttori offerti dalle leggi di procedura civile (artt. 15, primo comma, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; 73 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214) e non escludono la consulenza tecnica d'ufficio prevista nel codice di rito civile;

che l'art. 2, comma 4, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 ha, peraltro, riconosciuto espressamente che la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può [...] avvalersi di consulenti tecnici, con previsione che si applica anche alla giurisdizione in materia di pensioni, la quale, vertendo sopra un diritto e non un atto autoritativo (sentenze di questa Corte n. 8 del 1976 e n. 141 del 1981), non tollera limitazioni nell'impiego degli strumenti di ricerca della verità al pari delle altre sedi giurisdizionali poste per la tutela di identiche posizioni giuridiche (sentenze n. 146 del 1987 e n. 251 del 1989);

che, in contrario, neppure può richiamarsi l'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 416, il quale prescrive che la Corte dei conti deve esclusivamente rivolgersi al collegio medico-legale istituito alle dipendenze del Ministero della difesa, qualora ritenesse necessario un ulteriore parere medico-legale od un'ulteriore visita diretta del richiedente la pensione, in quanto la disposizione concerne precipuamente le attribuzioni giurisdizionali in sede di liquidazione di pensione, non più spettanti alla Corte dei conti ai termini dell'art. 1 r.d. 27 giugno 1933, n. 703;

che, infine, la facoltà delle sezioni territoriali della Corte dei conti di avvalersi degli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione presso i quali richiedere pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti è stata introdotta dall'art. 2, secondo

comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (e poi estesa dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) allo scopo precipuo di autorizzare la collaborazione tra tali organi, e questa disposizione — secondo la stessa giurisprudenza contabile — è meramente esplicativa di alcuni dei mezzi istruttori latamente previsti dall'art. 73 del testo unico approvato con r.d. 13 luglio 1934, n. 1214 e dall'art. 15 del regolamento di procedura approvato con r.d. 12 agosto 1933, n. 1038 (Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, ordinanza 28 aprile 1995, n. 03/PN/95);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli articoli, 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo e secondo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Basilicata, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0425

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 20

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 marzo 1998
(della regione Veneto)*

Enti pubblici - Ente pubblico «La Biennale di Venezia» - Trasformazione in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia» - Nomina del presidente - Approvazione dello statuto - Competenze attribuite al Ministro per i beni culturali e ambientali - Composizione del consiglio di amministrazione - Lamentata insufficiente rappresentatività della regione - Lesione dell'autonomia statutaria regionale.

(D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, artt. 4, 8 e 9).

(Cost., artt. 115 e 123; statuto regione Veneto, artt. 1 e 2).

Ricorso della regione Veneto in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivone Cacciavillani, del foro di Venezia, e Luigi Manzi, del foro di Roma, con domicilio eletto allo studio del secondo in Roma, via Confalonieri 5, giusta delibera di G.R. prodotta in atti e per speciale procura qui a margine, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, *in parte qua* degli artt. 4, 8 e 9 del d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 1998, n. 34.

F A T T O

Il d.lgs. (in seguito d.lgs.) 29 gennaio 1998, n. 19, ha trasformato l'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia», a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In particolare, l'art. 4 del decreto legislativo prevede che lo statuto della «Società di cultura», elaborato ed adottato a maggioranza assoluta del consiglio di amministrazione, debba esser approvato «con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», e che, ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, «il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario il quale provvede entro trenta giorni dalla nomina».

Nell'individuazione degli organi costitutivi, l'art. 8 del medesimo decreto legislativo dispone che il Presidente della Società di cultura La Biennale di Venezia «venga nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», mentre il successivo art. 9 prevede che il componente regionale del Consiglio di amministrazione debba essere nominato dal Consiglio regionale del Veneto.

Le disposizioni legislative sopra indicate, rapportate alla specialissima natura giuridica e storica della «Biennale di Venezia», paiono invasive della sfera di competenza assegnata dalla Costituzione alla Regione ricorrente, e comunque — in relazione alla specifica funzione svolta dalla «Biennale» — comportano una «menomazione» delle attribuzioni da riconoscersi alla regione medesima in forza dei principi di rango costituzionale e delle norme che di questi costituiscono il necessario complemento; donde la presente censura di illegittimità costituzionale.

PREMESSA D'IMPOSTAZIONE

L'esame del ricorso non può prescindere dall'origine storica della «Biennale», ben preesistente all'avvento della regione, espressione tipica di quell'universalità culturale tradizionalmente da secoli riconosciuta al «mito di Venezia», che ha fatto dichiarare la funzione, «impersonata» dalla secolare istituzione, di «preminente interesse nazionale» (art. 2.1.). Sono tali caratteri peculiarissimi dell'Istituzione oggetto del decreto legislativo impugnato

che sostanziano e condizionano le censure dedotte; nelle quali l'esercizio della discrezionalità di merito del legislatore si scontra contro la realtà intaccata dal provvedimento legislativo impugnato, condizionandone la legittimità costituzionale.

La funzione storicamente consolidata della Biennale è essenzialmente «veneziana», come del resto — al di là delle disposizioni impugnate — lo stesso decreto legislativo ampiamente riconosce. Esso (come connotazione istituzionale non scevra di significato sul piano sistematico) ne sancisce l'inequivoca «venezianità» anche logistica laddove (art. 2.1) stabilisce che «la Società di cultura ha sede a Venezia»; e (art. 7.3) che «le sedute gli organi si svolgono a Venezia»).

La «venezianità» della secolare tradizione della Biennale ne fa un tratto caratteristico di quello che l'art. 2 comma primo dello Statuto regionale definisce il «popolo Veneto» — inteso come insieme delle «comunità della popolazione» a cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 1 del medesimo statuto —, valorizzato come substrato soggettivo della regione.

Nell'assetto dato alla Società di cultura dal decreto legislativo impugnato la preminenza (netta e inequivoca) dello Stato è fatta discendere dalla declaratoria che quella esercitata dalla Biennale è funzione «di preminente interesse nazionale» (art. 2.1). È da questo enunciato che discende l'incostituzionalità denunciata. Fermo quel «preminente interesse nazionale» della Biennale, la sua ben connotata ed essenziale «venezianità» ne fa una componente indissolubilmente legata alla tradizione e quindi all'identità del «popolo veneto», che dev'essere rispecchiata anche nell'organizzazione della Società di cultura creata all'unico scopo di impersonarla e gestirla, e specificamente nell'elaborazione dello statuto e nella composizione degli organi rappresentativi di essa, primo fra tutti il C.d.A.

Il punto centrale del ricorso e il seguente: posto la funzione della Biennale (che poi sia definita «società di cultura» non dovrebbe essere riduttivo della sua altissima funzione culturale mondiale) è di «preminente interesse nazionale», e che essa è connotata con la funzione culturale mondiale di Venezia e profondamente radicata nel «popolo veneto» nel senso definito dall'art. 1 dello Statuto, la rappresentanza preminente in seno ad essa spetta alla regione, come espressione della sua funzione istituzionale e costituzionale, e non allo Stato. L'assunto si coniuga con altro enunciato (che sotto taluno profilo è la controfaccia del primo), che non tutto quello che è «di interesse nazionale» è necessariamente rappresentato in priorità dallo Stato, potendolo essere — quando l'interesse sia radicato nel territorio — dalla regione, che della Repubblica (soggettivizzazione della Nazione) è rappresentante *in parte qua* istituzionale e necessaria.

MOTIVI

1. — Le norme di legge censurate debbono ritenersi — sempre in relazione allo specifico «valore» intaccato — confliggenti col fondamentale principio di autonomia della regione, principio che trova generale riconoscimento nell'art. 115 della Costituzione e concreto contenuto, per le questioni sollevate nel presente giudizio, negli artt. 1 e 2 dello Statuto della regione ricorrente, approvato con la legge 22 maggio 1971 n. 340.

Sul punto va rilevato che lo Statuto regionale, al quale spetta il compito di dettare «le norme relative all'organizzazione interna della regione» (da intendersi non tanto come ordinamento «burocratico-amministrativo» degli uffici, quanto nel senso più lato di assetto programmatico delle funzioni e dei compiti assunti dalla regione quale ente esponentiale della comunità locale) non può non essere assunto a parametro di costituzionalità (anche) delle disposizioni di legge statale, essendo esso diretto a rendere effettivo il principio di autonomia sostanziale della regione, intesa come titolarità e tutela prioritaria dei «valori» propri (del proprio «popolo» e del proprio territorio).

Tra gli artt. 123 e 115 della Costituzione esiste invero una relazione «biunivoca», ne senso che, per un verso, lo statuto è espressione primaria dell'autonomia della regione, mentre, per altro verso, quella stessa autonomia trova effettività e concretezza proprio e innanzitutto nelle disposizioni statutarie, che identificano gli scopi e i contenuti fondamentali dell'attività dell'Ente.

Lo Statuto assume così ruolo «integrativo» del disposto costituzionale che attribuisce alla regione uno spazio di autonomia nell'ambito dei rapporti con lo Stato, assurgendo a criterio e parametro «sub-costituzionale» per la valutazione della legittimità delle leggi dello Stato.

In questo quadro l'attribuzione ad organi dello Stato di funzioni connotanti nel loro complesso una chiara ed univoca preminenza dello stesso sia nella costituzione degli organi «societari», sia nella gestione della Biennale (né il fatto che sia stata definita «società» può per nulla alterarne i caratteri storici e funzionali universalmente riconosciuti dal consenso mondiale), integra appieno la violazione costituzionale qui denunciata. Invero, competenza all'approvazione dello statuto della «Società di cultura» (art. 4.2) e alla nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione (in seguito C.d.A.), unita agli altri elementi — anche eventuali — infra brevemente illustrati, dimostra l'assoluta preminenza, sia strutturale che funzionale, dello Stato che contrasta con i principi costituzionali individuati.

2. — La funzione di approvare lo statuto (solo) adottato dal C.d.A. (nel quale la regione ha posizione marginale e comunque subordinata alla maggioranza «altrui») ad opera soltanto dello Stato (Ministero B.C.A., di concerto con quelli del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione), senz'alcun intervento autonomo o individuante della regione (che concorre in posizione paritaria — ai sensi dell'art. 4.2, prima parte, del secondo comma — con gli altri Enti, anche privati: con l'ulteriore limite eventuale di cui all'art. 9.6, sul quale si tornerà *infra*), in sede di adozione, connota non solo un'assoluta priorità dello Stato, ma anche una vera e altrettanto effettiva esclusione della regione da ogni apporto autonomo e comunque autonomamente rilevante, in sede sia di approntamento che di approvazione dello Statuto della Società di cultura. Risponde a canoni classificatori universalmente ritenuti, ed invero ovvi, che la competenza all'approvazione dello statuto di un ente (sia privato che pubblico) comporta la piena disponibilità di esso e della sua funzione, nonché l'assoluta sovranità sull'Ente (o meglio sull'interesse perseguito o assegnato all'ente), essendo nello statuto che vengono fissati i suoi fini specifici e le forme e le modalità della loro attuazione. In questo campo, non tanto di priorità statale si può parlare, bensì di vera e propria esclusione regionale.

3. — La nomina del Presidente ad opera dello Stato non trova giustificazione alcuna nella disciplina codicistica delle società (la scelta della formula societaria, da parte del legislatore, financo nella — pur incongrua — denominazione, non può sganciare l'organizzazione dell'entità privata di nuova creazione dal paradigma tipico delle «società» regolato dal codice civile); non solo, ma dimostra una priorità della posizione «statale», che sembra la più incompatibile con la «venezianità» della Biennale.

Stabilita la costituzione della Società di cultura, il decreto legislativo ne regola (art. 7) gli organi, affidando al C.d.A. la funzione di governo della «società» (art. 10). È sulla composizione di tale C.d.A. che il presente motivo s'appunta.

I componenti del C.d.A. sono suddivisi in tre categorie: (a) il rappresentante del Governo — Ministero dei beni culturali, in posizione ingiustificatamente (dove il ricorso) preminente; (b) i rappresentanti degli Enti «soci necessari», regione, provincia, comune; (c) i rappresentati degli altri Enti e/o privati di cui all'art. 5.2 (soci eventuali). Sempre in tema di composizione del C.d.A. rilevante è l'art. 9.6, secondo cui, «se la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 5 è pari o superiore al 25% del patrimonio (?) della Società», la sua composizione «può essere elevata a sette membri; in questo caso gli altri due membri sono nominati dai soggetti di cui all'art. 5.2». Ove si verifichi tale ipotesi (e incomprensibile appare il riferimento alla «quota di patrimonio», laddove, al di là dell'incredibile rozzezza, si voleva forse dire «quota sociale»), il C.d.A. verrebbe ad assumere una composizione fortemente sbilanciata in danno dei «soci necessari» (regione, provincia, comune), che potrebbero essere rappresentati in seno al C.d.A. con stesso numero di quelli degli altri Enti e/o privati».

Con riferimento alla censura relativa alla nomina del presidente, va rilevata la netta superiorità del medesimo in seno al C.d.A., nel quale è ben lungi dall'aver posizione di *primus inter pares*; tale connotazione è resa evidente dal complesso di attribuzioni assegnategli, tra cui più significative (a) quella di «amministratore unico delle Società» (art. 9.3), in caso di ritardo della nomina anche d'un solo componente del C.d.A., e (b) il potere di «decidere con proprio provvedimento nei casi di comprovata (?) urgenza, salvo ratifica del C.d.A. nei trenta giorni successivi».

Non senza — a margine — rilevare che la «partecipazione» alla Società di cultura, imposta dall'art. 5, è imposta ai tre Enti substatali (regione, provincia, comune) senza che gli stessi siano stati minimamente interpellati se fossero disposti a far parte d'una tal Società.

4. — Nel quadro della «venezianità», sotto vari aspetti rilevata, appare evidente che (a) la regione deve avere una specifica funzione (che non può non andare al di là della normale intesa prevista per gli «affari» misti Stato-regione) nell'approvazione dello statuto della Biennale, mentre la titolarità della competenza alla designazione del Presidente deve spettare alla Giunta regionale, come rappresentante naturale della funzione istituzionale della Società di cultura, dotata della funzione di «preminente interesse nazionale» (e non statale) ma avente sede

istituzionale a Venezia, ed essendo espressione massima, in capo culturale, della «venezianità nel mondo». Un tanto anche sulla considerazione che il «rappresentante della regione» viene — come dianzi rilevato — designato dal Consiglio regionale.

Se la designazione del presidente della Società di cultura viene demandata dal legislatore ad un organo di governo, sembra evidente — in quanto risultante sia dall'impostazione complessiva del provvedimento istitutivo della nuova Società di cultura, sia dalla natura e connotazione storica, istituzionale e funzionale della stessa — che la designazione del Presidente non può che spettare alla Giunta regionale e non al Ministro, al quale ovviamente spetterà la designazione del «rappresentante» del Governo in seno al medesimo C.d.A.

Alla luce di tali rilievi le norme indicate, impugnate ai sensi dell'art. 2 della legge cost. n. 1/1948, non potranno che esser dichiarate incostituzionali, con ogni provvedimento consequenziale come per legge.

In tal senso si conclude.

Venezia-Roma, addì 12 marzo 1998

Avv. Iovine CACCIAVALLANI - avv. Luigi MANZI

98C0311

NN. da 238 a 245

Ordinanze, di identico contenuto, emesse l'11 novembre 1997 dal Consiglio di Stato - Sez. IV giurisdizionale, sui ricorsi proposti rispettivamente da Bassotti Domenico, Consorzio di Bonifica Valle del Tenna, Bassotti Domenico ed altro, Consorzio di Bonifica dei Bassi Bacini del Musone, Potenza e Chienti ed altro, Gallo Domenico ed altro, Gallo Domenico, Consorzio di Bonifica della Valle del Tenna, Consorzio di Bonifica dei Bassi Bacini del Musone, Potenza e Chienti ed altro contro la regione Marche ed altra.

Consorzi - Regione Marche - Soppressione dei consorzi di bonifica operanti esclusivamente nel territorio regionale e trasferimento delle loro competenze, affidate in via provvisoria a commissari liquidatori, alla regione e successivamente, per decentramento, alle province - Violazione dei principi di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata, di proprietà privata, di razionale sfruttamento del suolo, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1992.

(Legge regione Marche 9 maggio 1997, n. 30).

(Cost., artt. 3, 41, 42, 44, 97 e 117).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la presente ordinanza nella camera di consiglio dell'11 novembre 1997;

Ritenuto che vadano svolte, in fatto ed in diritto, le seguenti considerazioni sul piano della rilevanza, anche in questa sede cautelare, e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, tenuto anche conto di quanto prospettato dalla parte agente, rispetto ai parametri di seguito precisati, riferita alla legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 30, ad oggetto «Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica».

1. — Con la legge regionale n. 30 del 1997 la regione Marche ha disposto la soppressione dei consorzi di bonifica operanti esclusivamente nel proprio territorio ed il trasferimento delle loro competenze, prima a se stessa e poi, per decentramento, alle province (per i consorzi super provinciali, alle province dove è posta la maggior parte dei bacini), passando per una fase di liquidazione affidata ad appositi commissari liquidatori, nelle persone dei presidenti in carica dei consorzi.

Con deliberazione della Giunta regionale delle Marche 16 giugno 1997, n. 1597, si è dato avvio, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, al procedimento che deve condurre alla concreta estinzione degli enti con apposita delibera regionale.

Nella presente fase cautelare tale delibera e l'atto di trasmissione sono stati impugnati con otto ricorsi da due consorzi nelle persone dei commissari liquidatori e dei vice presidenti, dai liquidatori, nella qualità, in proprio, nonché dalle persone del rispettivo liquidatore e vicepresidente, ma nella qualità di proprietari di suoli insistenti nel territorio consortile.

Degli accennati atti organizzativi è stata chiesta innanzi al tribunale amministrativo regionale Marche la sospensione, ma il tribunale amministrativo regionale ha negato la pronuncia di sospensione richiesta, per assenza del danno.

Con distinti appelli è stata richiesta la riforma delle pronunce, eventualmente previa remissione della legge davanti alla Corte costituzionale.

2. — La richiesta di invio degli atti a detta Corte è da assecondare, con conseguente sospensione del presente giudizio.

3. — Sul piano della rilevanza, il procedimento di estinzione ha bisogno di atti organizzativi a formazione progressiva e una volta pronunciata l'estinzione non vi sarebbe più neppure la figura dell'ente abilitato a ricorrere; sicché si potrebbe intravedere già in atto la situazione di danno accampata; senonché il testo della normativa regionale, che sorregge gli atti amministrativi impugnati, impedirebbe di intravedere, a legislazione vigente, il *fumus*; dunque la legge regionale si propone come regola che pregiudica la soluzione della vertenza anche sul piano cautelare.

4. — Sotto l'aspetto della non manifesta infondatezza, è da ricordare che, dopo rinvio governativo e riapprovazione, la deliberazione legislativa marchigiana fu impugnata dal Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 127 Cost.; il gravame fu, però, respinto in rito, per mancato rispetto dei termini per il deposito, dalla Corte con ordinanza 6 maggio 1997, n. 126; tuttavia le argomentazioni in quella sede rappresentate possono essere condivise, quanto meno nella prospettiva del semplice dubbio di costituzionalità appartenente ai giudici *a quibus*.

5. — La legge non pare conforme all'art. 117 Cost.: con i suoi artt. 3, 7, 8 e 13 essa opera, come si diceva, il trasferimento alle province delle funzioni e poteri relativi alla realizzazione e gestione delle opere di bonifica e irrigazione, in violazione di quanto stabilito dagli artt. 13, 14 e 59 r. d. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 27, legge quadro sulle risorse idriche 5 gennaio 1994, n. 36, che attribuiscono quelle funzioni ai consorzi di bonifica, con disposizioni che, almeno per la legislazione del 1933 la Corte costituzionale ha già individuato come recanti principi fondamentali della materia (cfr. sent. 24 febbraio 1992, n. 66).

6. — Inoltre il transito delle attribuzioni dei consorzi verso la sfera provinciale implica la potenziale lesione di altro principio della legislazione, questa volta in tema di autonomie locali (art. 14, legge 8 giugno 1990, n. 142) posto che non vi è corrispondenza tra la circoscrizione provinciale e quella dei consorzi di bonifica, la quale ultima segue il bacino idrico ed ha quindi, nella maggior parte dei casi, ambito super provinciale; al che si può aggiungere il possibile pregiudizio al principio del buon andamento, ai sensi dell'art. 97 Cost., dato che la provincia cui affluiranno le nuove competenze potrebbe essere indotta a favorire la parte di territorio consortile che le appartiene più istituzionalmente, dovendosi allora prevedere l'insorgere di non certo plausibili contrasti all'interno dell'unico bacino idrografico.

7. — Le norme che più specificamente prevedono la soppressione dei consorzi (artt. 3, terzo comma, e 9) paiono in contrasto con altro principio statale desumibile dall'art. 73 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che — come segnalato di nuovo dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 66/1992 — consente la soppressione di singoli consorzi, ma non sembra permettere una eliminazione dell'intera categoria di enti, ai quali si riconosce il ruolo istituzionale di «difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico».

8. — In violazione dell'art. 117 della Costituzione appare anche l'art. 4 della legge regionale: secondo il ricordato principio generale della legislazione statale ricavabile dall'art. 73, d.P.R. 616 del 1977, alle regioni sono trasmesse le sole funzioni statali concernenti i consorzi, non anche quelle dei consorzi medesimi; tali enti, del resto, potrebbero essere individuati come strumento di autogoverno delle categorie interessate, quelle dei proprietari delle aree; la disposizione regionale comprime, invece, il ruolo, oggi operativo e di gestione (tramite rappresentanti eletti), dei titolari dell'interesse, formandolo in quello di soggetti chiamati ad esprimere (sempre tramite rappresentanti) atti puramente consultivi.

È probabilmente vero, -al riguardo, quanto supposto con il secondo mezzo di costituzionalità esposto in questa sede dalla parte appellante: vale a dire che, mentre la regione ha colto nei consorzi di bonifica esclusivamente la loro funzione di enti strumentali, i consorzi, alla stregua degli artt. 13, 18, 54, 55, 59 e 60 della legge di base di cui al r.d. 215 del 1933 e successive modifiche, sono anche e principalmente enti autonomi e strumenti di amministrazione diretta, da parte dei proprietari interessati, delle funzioni di bonifica e di irrigazione: donde un eventuale contrasto della intera legge rispetto agli artt. 41, 42 e 44, laddove questi parametri dettano i principi: di libera iniziativa economica; di garanzia dell'istituto della proprietà; di equità nei rapporti sociali e di razionale sfruttamento del suolo in agricoltura, pure mediante la bonifica dei terreni, sebbene nel quadro della disciplina parapublicistica della proprietà terriera; nel sistema ideato dalla regione Marche, e da essa sola, infatti, i proprietari vedono drasticamente ridotto il loro controllo e la loro cointeressenza nella costruzione e conduzione delle opere incidenti sullo sfruttamento dei loro suoli.

9. — Il pregiudizio all'art. 117 Cost., attraverso l'incisione dei principi generali nella materia degli strumenti organizzativi della bonifica, validi, in quanto tali, su tutto il territorio nazionale, può essere letto anche come lesione dell'art. 3 Cost., in quanto portatore dei principi di eguaglianza fra tutti i cittadini e di ragionevolezza, non trovandosi giustificazione di un distinto trattamento delle opere di bonifica a seconda che interessino i bacini marchigiani ovvero quelli di tutte le altre regioni.

10. — Quanto all'effetto della dovuta remissione della questione alla Corte costituzionale, occorre sospendere, in via precaria, l'efficacia degli atti impugnati, con ricostituzione precaria degli organi consortili ordinari, ma unicamente allo scopo di rendere operativo il principio dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità, salvo restando il futuro giudizio definitivo (per quanto definitiva possa essere una pronuncia cautelare) sulla richiesta di sospensione, una volta riassunta la causa dalla parte più diligente a seguito della decisione della Corte costituzionale; l'effetto della sospensione precaria deve essere limitato fino alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), interlocutoriamente pronunciando sull'appello cautelare in epigrafe;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di costituzionalità della legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 sia nel suo testo integrale, sia in particolare nei suoi artt. 3 (specialmente terzo comma), 4, 7, 8, 9, 13, per il potenziale contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 44, 97 e 117 (per violazione di vari principi della legislazione nazionale, pure in motivazione evidenziati);

Sospende in via precaria i provvedimenti impugnati in primo grado con ricostituzione precaria degli organi consortili ordinari al solo fine di consentire lo svolgimento del giudizio incidentale di costituzionalità;

Riserva ogni altra pronuncia definitiva sulla domanda cautelare in questa sede di appello, il cui giudizio contestualmente sospende, fino alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria della Sezione, gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale e la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Giunta regionale, nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale ed alle parti in causa.

Roma, addì 11 novembre 1997

Il presidente: IANNOTTA

L'estensore: NUMERICO

N. 246

*Ordinanza emessa il 21 ottobre 1997 dal Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale
sul ricorso proposto dal Consorzio di bonifica dell'Aso ed altri contro la regione Marche ed altri*

Consorzi - Regione Marche - Soppressione dei consorzi di bonifica operanti esclusivamente nel territorio regionale e trasferimento delle loro competenze, affidate in via provvisoria a commissari liquidatori, alla regione e successivamente, per decentramento, alle province - Violazione dei principi di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata, di proprietà privata, di razionale sfruttamento del suolo, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1992.

(Legge regione Marche 9 maggio 1997, n. 30).

(Cost., artt. 3, 41, 42, 44, 97 e 117).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la presente ordinanza nella camera di consiglio del 21 ottobre 1997;

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'appello proposto dal Consorzio di bonifica dell'ASO, Bovara Giuseppe, Marilungo Aldo, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Pace, avv. Giovanni Compagno con domicilio eletto in Roma, via Isonzo, 50, presso lo studio del secondo; contro regione Marche, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Costanzi e avv. Simonella Coen con domicilio eletto in Roma, via F. Borghese, 35, serv. leg. reg. presso la sede della regione Marche e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sua sede in Roma; provincia di Ascoli Piceno, Fontanazza Francesco comm. liquid. Consorzio bonifica ASO non costituitisi; per l'annullamento dell'ordinanza del t.a.r. Marche - Ancona n. 428/1997, resa tra le parti, concernente la delibera della Giunta regionale delle Marche 21 luglio 1997, n. 1916, con la quale il sig. Francesco Fontanazzo è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio di bonifica dell'ASO;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda incidentale di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, regione Marche;

Udito il relatore cons. Gennaro Ferrari e uditi altresì per le parti gli avv.ti Pace, Compagno, l'avv.to Costanzi per la regione Marche e l'avvocato dello Stato Linguiti;

Ritenuto che vadano svolte, in fatto ed in diritto, le seguenti considerazioni sul piano della rilevanza, anche in questa sede cautelare, e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, tenuto anche conto di quanto prospettato dalla parte agente, rispetto ai parametri di seguito precisati, riferita alla legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 30, ad oggetto «Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica».

1. — Con la legge regionale n. 30 del 1997 la regione Marche ha disposto la soppressione dei Consorzi di bonifica operanti esclusivamente nel proprio territorio ed il trasferimento delle loro competenze, prima a se stessa e poi, per decentramento, alle province (per i consorzi super provinciali, alle province dove è posta la maggior parte dei bacini), passando per una fase di liquidazione affidata ad appositi commissari liquidatori, nelle persone dei presidenti in carica dei consorzi.

Con deliberazione della Giunta regionale delle Marche 16 giugno 1997, n. 1597, si è dato avvio, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, al procedimento che deve condurre alla concreta estinzione degli enti con apposita delibera regionale.

Nella presente fase cautelare tale delibera e l'atto di nomina del commissario liquidatore sono stati impugnati dal Consorzio ASO e da due consorziati.

Degli accennati atti organizzativi è stata chiesta innanzi al t.a.r. Marche la sospensione, ma il t.a.r. ha negato la pronuncia di sospensione richiesta, per assenza del danno.

Con appello notificato in data 1° ottobre 1997 è stata richiesta la riforma della pronuncia eventualmente previa remissione della legge davanti alla Corte costituzionale.

2. — La richiesta di invio degli atti a detta Corte è da assecondare, con conseguente sospensione del presente giudizio.

3. — Sul piano della rilevanza, il procedimento di estinzione ha bisogno di atti organizzativi a formazione progressiva e una volta pronunciata l'estinzione non vi sarebbe più neppure la figura dell'ente abilitato a ricorrere; sicché si potrebbe intravedere già in atto la situazione di danno accampata; senonché il testo della normativa regionale, che sorregge gli atti amministrativi impugnati, impedirebbe di intravedere, a legislazione vigente, il *fumus* dunque la legge regionale si propone come regola che pregiudica la soluzione della vertenza anche sul piano cautelare.

4. — Sotto l'aspetto della non manifesta infondatezza, è da ricordare che, dopo rinvio governativo e riapprovazione, la deliberazione legislativa marchigiana fu impugnata dal Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 127 Cost.; il gravame fu, però, respinto in rito, per mancato rispetto dei termini per il deposito, dalla Corte con ordinanza 6 maggio 1997, n. 126; tuttavia le argomentazioni in quella sede rappresentate possono essere condivise, quanto meno nella prospettiva del semplice dubbio di costituzionalità appartenente ai giudici *a quibus*.

5. — La legge non pare conforme all'art. 117 Cost.: con i suoi artt. 3, 7, 8, e 13 essa opera, come si diceva, il trasferimento alle province delle funzioni e poteri relativi alla realizzazione e gestione delle opere di bonifica e irrigazione, in violazione di quanto stabilito dagli artt. 13, 14 e 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 27, legge quadro sulle risorse idriche 5 gennaio 1994, n. 36, che attribuiscono quelle funzioni ai consorzi di bonifica, con disposizioni che, almeno per la legislazione del 1933 la Corte costituzionale ha già individuato come recanti principi fondamentali della materia (cfr. sent. 24 febbraio 1992, n. 66).

6. — Inoltre il transito delle attribuzioni dei consorzi verso la sfera provinciale implica la potenziale lesione di altro principio della legislazione, questa volta in tema di autonomie locali (art. 14 legge 18 giugno 1990, n. 142) posto che non vi è corrispondenza tra la circoscrizione provinciale e quella dei consorzi di bonifica, la quale ultima segue il bacino idrico ed ha quindi, nella maggior parte dei casi, ambito super provinciale; al che si può aggiungere il possibile pregiudizio al principio del buon andamento, ai sensi dell'art. 97 Cost., dato che la provincia cui affluiranno le nuove competenze potrebbe essere indotta a favorire la parte di territorio consortile che le appartiene più istituzionalmente, dovendosi allora prevedere l'insorgere di non certo plausibili contrasti all'interno dell'unico bacino idrografico.

7. — Le norme che più specificamente prevedono la soppressione dei consorzi (artt. 3, terzo comma, e 9) paiono in contrasto con altro principio statale desumibile dall'art. 73, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che — come segnalato di nuovo dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 66/1992 — consente la soppressione di singoli consorzi, ma non sembra permettere una eliminazione dell'intera categoria di enti, ai quali si riconosce il ruolo istituzionale di «difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico».

8. — In violazione dell'art. 117 della Costituzione appare anche l'art. 4 della legge regionale: secondo il ricordato principio generale della legislazione statale ricavabile dall'art. 73, d.P.R. 616 del 1977, alle regioni sono trasferte le sole funzioni statali concernenti i consorzi, non anche quelle dei consorzi medesimi; tali enti, del resto, potrebbero essere individuati come strumento di autogoverno delle categorie interessate, quelle dei proprietari delle aree; la disposizione regionale comprime, invece, il ruolo, oggi operativo e di gestione (tramite rappresentanti eletti), dei titolari dell'interesse, trasformandolo in quello di soggetti chiamati ad esprimere (sempre tramite rappresentanti) atti puramente consultivi.

È probabilmente vero, al riguardo, quanto supposto con il secondo mezzo di costituzionalità esposto in questa sede dalla parte appellante: vale a dire che, mentre la regione ha colto nei consorzi di bonifica esclusivamente la loro funzione di enti strumentali, i consorzi, alla stregua degli artt. 13, 18, 54, 55, 59 e 60 della legge di base di cui al r.d. 215 del 1933 e successive modifiche, sono anche e principalmente enti autonomi e strumenti di ammi-

nistrazione diretta, da parte dei proprietari interessati, delle funzioni di bonifica e di irrigazione: donde un eventuale contrasto della intera legge rispetto agli artt. 41, 42 e 44, laddove questi parametri dettano i principi: di libera iniziativa economica; di garanzia dell'istituto della proprietà; di equità nei rapporti sociali e di razionale sfruttamento del suolo in agricoltura, pure mediante la bonifica dei terreni, sebbene nel quadro della disciplina parapublicistica della proprietà terriera; nel sistema ideato dalla regione Marche, e da essa sola, infatti, i proprietari vedono drasticamente ridotto il loro controllo e la loro cointeressenza nella costruzione e conduzione delle opere incidenti sullo sfruttamento dei loro suoli.

9. — Il pregiudizio all'art. 117 Cost., attraverso l'incisione dei principi generali nella materia degli strumenti organizzativi della bonifica, validi, in quanto tali, su tutto il territorio nazionale, può essere letto anche come lesione dell'art. 3 Cost., in quanto portatore dei principi di eguaglianza fra tutti i cittadini e di ragionevolezza, non trovandosi giustificazione di un distinto trattamento delle opere di bonifica a seconda che interessino i bacini marchigiani ovvero quelli di tutte le altre regioni.

10. — Quanto all'effetto della dovuta remissione della questione alla Corte costituzionale, occorre sospendere, in via precaria, l'efficacia degli atti impugnati, con ricostituzione precaria degli organi consortili ordinari, ma unicamente allo scopo di rendere operativo il principio dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità, salvo restando il futuro giudizio definitivo (per quanto definitiva possa essere una pronuncia cautelare) sulla richiesta di sospensione, una volta riassunta la causa dalla parte più diligente a seguito della decisione della Corte costituzionale; l'effetto della sospensione precaria deve essere limitato fino alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), interlocutoriamente pronunciando sull'appello cautelare in epigrafe;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di costituzionalità della legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 sia nel suo testo integrale, sia in particolare nei suoi artt. 3, (specialmente terzo comma), 4, 7, 8, 9, 13, per il potenziale contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 44, 97 e 117 (per violazione di vari principi della legislazione nazionale, pure in motivazione evidenziati);

Sospende in via precaria i provvedimenti impugnati in primo grado con ricostituzione precaria degli organi consortili ordinari al solo fine di consentire lo svolgimento del giudizio incidentale di costituzionalità;

Riserva ogni altra pronuncia definitiva sulla domanda cautelare in questa sede di appello, il cui giudizio contestualmente sospende, fino alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria della Sezione, gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale e la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Giunta regionale, nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale ed alle parti in causa.

Roma, addì 21 ottobre 1997

Il presidente: IANNOTTA

L'estensore: FERRARI

N. 247

*Ordinanza emessa il 16 gennaio 1998 dal pretore di Brescia
nel procedimento penale a carico di Corti Cesare*

Circolazione stradale - Reati di guida sotto l'influenza di alcool e di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Trattamento sanzionatorio comportante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilità automatica di tale sanzione in ipotesi di rito di «patteggiamento» ex art. 444 cod. proc. pen. - Conseguente preclusione, per il giudice, di valutazioni nel merito - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Incidenza sul principio del giudice naturale - Lesione del principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

Circolazione stradale - Reati di guida sotto l'influenza di alcool e di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Prescrizione dell'illecito amministrativo e della correlata sanzione accessoria - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Incidenza sul principio del giudice naturale - Lesione del principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

(C.S.N., artt. 186, 187, 222 e seguenti).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL PRETORE

FATTO E DIRITTO

1. — A seguito di indagini preliminari il p.m. rinviava a giudizio, dinanzi a questo pretore, Corti Cesare per rispondere dei fatti di cui alla epigrafe.

Al dibattimento l'imputato instava ex art. 444 c.p.p. come da verbale. Il p.m. esprimeva il proprio consenso e l'adito pretore provvedeva in conformità con sentenza del 4 ottobre 1995.

La p.g. ricorreva per Cassazione deducendo violazione di legge per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; la Corte di Cassazione, con sentenza del 15 gennaio 1997 accoglieva il ricorso annullando la sentenza limitatamente alla omessa applicazione della suddetta sanzione, ciò sul presupposto che: *a)* le suddette sanzioni non sono pene accessorie; *b)* per cui esse vanno applicate anche in ipotesi di sentenze ex art. 444 c.p.p. atteso che queste producono ex art. 445 c.p.p. gli stessi effetti della sentenza di condanna.

All'odierno dibattimento questo pretore provvedeva con la presente ordinanza dandone lettura in udienza.

2. — Con essa viene impugnato il disposto degli artt. 186, 187, 222 e segg., decreto legislativo n. 285/92, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione:

a) nei limiti in cui impongano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, in ipotesi di rito ex art. 444 c.p.p., subordinandola solo alla evidenza della innocenza in luogo della evidenza della colpevolezza, senza possibilità alcuna per il giudice del dibattimento di valutare il merito del fatto con pienezza di cognizione (seppur allo stato degli atti); *b)* nei limiti in cui non prevedano la prescrizione dell'illecito amministrativo sotteso e della correlata sanzione accessoria.

3. — I due profili, seppur convergenti, sono chiaramente autonomi. Pertanto è con riferimento a ciascuno di essi che occorre valutare la sussistenza dei presupposti ex legge n. 81/1953 per adire il giudice delle leggi.

A tal fine, per ciascuno di essi, gradatamente vanno affrontati i seguenti problemi: *a)* analisi del diritto positivo; *b)* analisi delle norme costituzionali; *c)* analisi delle discrasie conseguenti.

4. — Dall'art. 3 della Costituzione si desume che: *a)* a identità di situazione deve seguire identità di disciplina; *b)* a diversità di situazione deve conseguire diversità di disciplina. Ciò implica, in particolare, che i presupposti fattuali per applicare una determinata sanzione devono essere identici qualunque sia l'*iter* che conduca alla sua concreta irrogazione.

Dall'art. 24, per quello che qui interessa, si deduce che il soggetto (imputato o non) deve avere le stesse possibilità che altro, nelle sue stesse condizioni, avrebbe avuto; ciò implica che, qualunque sia la scelta processuale operata, da essa non possono conseguire effetti negativi non direttamente ricollegabili a tale scelta e come tali non disponibili e non eziologicamente ricollegabili alla scelta operata.

Dall'art. 25 si deduce che i poteri di cognizione del giudice, qualunque sia la scelta operata dalle parti, devono essere identici. Ciò deve valere, oltre che nell'esercizio della giurisdizione penale, anche e a maggior ragione, allorché la giurisdizione penale coinvolga fatti e sanzioni extrapenali.

Infine dall'art. 27 si deduce che l'imputato solo in caso di condanna può ritenersi colpevole; ciò implica, tra l'altro, che solo con la sentenza di condanna (nel codice attuale emessa ex art. 533) risulteranno accertati, senza ombra di dubbio sia il reato (come fatto tipico ed antiggiuridico posto in essere da un soggetto imputabile e colpevole) sia la sua riferibilità all'imputato.

Al contrario tale colpevolezza, sotto entrambi i profili indicati, non può ritenersi in nessun modo accertata ove il processo penale si concluda o ex art. 530 c.p.p. (ciò è evidente) ovvero ex art. 529 o 531; nel primo caso perché la carenza di una condizione di procedibilità esclude che il giudice possa, in qualche modo, conoscere il merito; nel secondo caso perché la fattispecie estintiva non consente un accertamento di merito quantomeno nella stessa forma di quello richiesto ex art. 533 c.p.p.

Dall'analisi delle succitate disposizioni costituzionali si deve trarre una fondamentale norma rilevante nella specie: allorché il giudice penale accerti un illecito amministrativo e applichi la correlata sanzione sia l'oggetto dell'accertamento che i criteri devono essere identici qualunque sia la scelta processuale, pur rilevante, che le parti hanno operato; analiticamente identici dovranno essere i presupposti e identico dovrà essere l'ambito del potere e della cognizione demandata al giudice. *In subiecta materia* — pur in un contesto nel quale l'applicazione delle suddette sanzioni è obiettivamente giustificato (in base al principio di unitarietà dell'ordinamento), anche se costituisce uno strappo alla funzione istituzionale del giudice penale (quale quella di accertare i reati e applicare la giusta pena) —, consentire che, a seconda della scelta processuale operata (che deve avere rilievo solo nel sistema penale), una *deminutio* ai poteri di cognizione del giudice nonché ai correlati poteri difensivi dell'imputato significa proprio violare i succitati precetti.

5. — Orbene delineati in tal modo i principi costituzionali si può passare ad analizzare l'attuale disciplina.

Come è noto, a seguito di svariate sentenze della Cassazione, alla sentenza assunta ex art. 444 c.p.p. consegue di diritto la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; effetto, questo, non disponibile tra le parti e automatico precludendo al giudice qualunque valutazione degli elementi istruttori; in altri termini, in ipotesi di pronuncia ex art. 444 c.p.p., le succitate disposizioni impongono la applicazione delle sanzioni in questione senza che il giudice possa valutare, foss'anche ai fini della loro irrogazione, il merito.

Il punto merita un approfondimento. Come si desume dal tenore letterale dell'art. 444 il giudice accerta il merito della *notitia criminis* secondo i criteri di cui all'art. 129 c.p.p.; quindi la valutazione da fare afferisce alla evidenza della innocenza accertamento questo logicamente diverso da quello tipico di una sentenza di condanna ove deve essere evidente la colpevolezza. Analiticamente, ai fini della pronuncia ex art. 444 c.p.p. è sufficiente che non sia evidente la innocenza mentre ai fini della assunzione di una pronuncia ex art. 533 è indispensabile la evidenza della colpevolezza; per cui, in ipotesi di dubbio, mentre è comunque legittima una sentenza ex art. 444, non lo è una pronuncia ex art. 533. Nel primo caso il giudice non può non aderire alla richiesta delle parti nel secondo caso non può non assolvere.

In tale meccanismo si inserisce e va inquadrato il suddescritto automatismo.

Nell'attuale sistema l'applicazione delle sanzioni *de quibus* è possibile anche in ipotesi di cui all'art. 444 c.p.p. sulla base della semplice non evidenza della innocenza.

Va altresì evidenziato: *a)* vi è una diversità ontologica tra l'accertamento ex art. 129 e quello ex art. 530 c.p.p. (ciò è evidente alla luce di quanto detto sopra); *b)* identità strutturale e diacronica delle sanzioni. Invero esse, sia se applicate ex art. 533 c.p.p. sia se applicate ex art. 444 c.p.p., producono gli stessi effetti e sono identiche *nominatim*; *c)* nonostante ciò, però, nel primo caso l'applicazione della identica sanzione avviene solo se non è evidente la innocenza nel secondo avviene, invece, solo ove risulti evidente la colpevolezza; *d)* nel primo caso consegue di diritto alla istanza, nel secondo consegue ad un accertamento (per di più a cognizione piena) della colpevolezza.

6. — Orbene la discrasia di tale sistema con il succitati principi costituzionali si apprezza sotto svariati aspetti.

Infatti: è evidente che, pur in presenza di identiche sanzioni ricollegabili a identici fatti, diverso è il potere di cognizione del giudice e soprattutto è diversa la posizione dei soggetti imputati; in ipotesi *ex art. 444 c.p.p.* «subiscono» l'applicazione delle sanzioni in questione anche in ipotesi di dubbia colpevolezza mentre, al contrario, in ipotesi *ex art. 53*, in caso di dubbio, non solo non subiscono l'applicazione della sanzione da parte del giudice, ma neanche, stante il meccanismo delineato dall'*art. 652 c.p.p.*, dal prefetto. È chiaro allora che l'attuale sistema disciplina, pur in presenza di situazioni simili, in modo difforme l'applicazione delle suddescritte sanzioni, con evidente violazione dei principi costituzionali *sub-4*).

7. — A confutare ciò non può essere di pregio la osservazione che tale diversità di disciplina, pur in presenza di situazioni identiche (non essendovi dubbio che identica è la sanzione e dal punto di vista strutturale e dal punto di vista diacronico sia se viene applicata *ex art. 444* sia se viene irrogata *ex art. 533*), non può ridondare in disparità di trattamento per la semplice ragione che, comunque, essa è conseguente ad una scelta dell'imputato il quale, nel momento in cui insta *ex art. 444 c.p.p.*, rinuncia all'accertamento della sua responsabilità chiedendo l'applicazione della pena; per cui anche la descritta *deminutio*, con riferimento alle sanzioni amministrative accessorie in parola, trovando il suo fondamento in una libera scelta processuale dell'imputato, non può ritenersi illegittima.

Tale prospettazione non appare condivisibile. Invero se è pur vera la premessa la conclusione è frutto di un salto argomentativo atteso che il negozio processuale *ex art. 444 c.p.p.* è finalizzato alla applicazione della pena; per cui le *deminutiones* saranno legittime solo con riferimento a tale applicazione. Al contrario, riguardo ad altri effetti che non siano *strictu sensu* penali, essendo ultranei al negozio processuale in questione (tant'è che i relativi effetti non sono disponibili), devono necessariamente trovare applicazione le regole generali che, *in subiecta materia*, sono proprio quelli delineati dalla legge n. 689/1981 che, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative (applicate dal giudice o dall'autorità amministrativa poco conta), impongono l'accertamento (seppure sommario) della colpevolezza non essendo sufficiente a tal uopo, la non evidenza della innocenza.

Ciò risulta confermato, tra l'altro, proprio dal disposto dell'*art. 445\1* nella parte in cui dispone «anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi». Infatti un tale disposto, lungi dall'essere un «privilegio» per gli imputati che instano *ex art. 444 c.p.p.*, va proprio letto alla luce della connotazione legislativa della sentenza *ex art. 444 c.p.p.* Se essa non accerta la colpevolezza non può, proprio alla luce degli *artt. 651 e 652 c.p.p.*, avere alcun effetto nei giudizi civili o amministrativi aventi lo stesso oggetto del fatto-reato.

Segno evidente, questo, (peraltro proprio alla luce dell'attuale disciplina normativa) che la sentenza *ex art. 444 c.p.p.* non contiene alcun accertamento sulla responsabilità dell'imputato; per cui da essa non possono assolutamente conseguire, pena la evidente disparità di trattamento, l'applicazione di sanzioni civili e/o amministrative; con essa il giudice penale non può esercitare la giurisdizione in materia extra-penale proprio perché l'accertamento sotteso alla giurisdizione penale *ex art. 444 c.p.p.* non è identico a quello che, nell'attuale sistema è richiesto per l'esercizio eccezionale di tali ulteriori poteri.

8. — A questo punto è necessario prendere posizione su due eventuali obiezioni.

Innanzitutto vi è da rilevare che la Corte costituzionale con ordinanza 18 giugno 1997 si è già pronunciata sulla questione; per cui si potrebbe ritenere ciò già sufficiente *icto oculi* a escludere la sua fondatezza.

Tale prospettazione non risulta condivisibile. Senza entrare nel merito della questione risolta dalla Corte con la succitata ordinanza, una considerazione si impone ed è assorbente: la questione posta dal giudice di merito, nel delineare la discrasia con i principi costituzionali, supponeva la natura di pena accessoria delle suddescritte sanzioni.

La presente ordinanza, al contrario, non parte da tale premessa. Anzi occorre ribadire che, peraltro in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale pacifico, tali sanzioni sono indubbiamente sanzioni amministrative; ma proprio perché hanno tale natura è necessario che la loro concreta applicazione supponga e si fondi sempre sugli stessi criteri e sugli stessi fatti. Analiticamente proprio perché sanzioni amministrative — sia se applicate dal giudice penale *ex art. 444* sia se applicate dal giudice penale *ex art. 533* sia se applicate dal giudice civile in sede di opposizione *ex lege* n. 689/1981 sia se applicate dallo stesso prefetto (in via cautelare ovvero in ipotesi legislativamente previste di *non liquet* del giudice penale), devono necessariamente essere assoggettate alle stesse regole segnatamente devono supporre l'accertamento pieno della colpevolezza.

Si potrebbe poi prospettare che la diversità di disciplina tra le sanzioni applicate *ex art.* 444 o *ex art.* 533 non può ridondare in disparità di trattamento in quanto sarebbe carente, nella specie, il *tertium comparationis*; in altri termini in carenza di una terza disciplina di raffronto sarebbe impossibile al giudice delle leggi stabilire quali delle due discipline in conflitto siano da adeguare e da modificare.

Anche tale prospettazione, nella specie, non ha pregio.

Due osservazioni si impongono. Innanzitutto il referente in questione ha un senso solo ove le due discipline in conflitto siano del pari costituzionalmente praticabili; in altri termini siano entrambe conformi alla Costituzione. Solo in tal caso è, una volta accertata la identità di situazione, necessario, al fine di evitare una disparità di trattamento, il riferimento ad una terza disciplina di comparazione. Orbene, venendo al caso di specie, è chiaro che l'attuale disciplina, che consente l'applicazione delle sanzioni secondo le modalità suddescritte, è già *ex se* illegittima costituzionalmente in quanto viola il principio della presunzione di innocenza (che non può non valere in ipotesi di illeciti amministrativi). Di qui la irrilevanza del referente in questione.

Ma v'è di più. Nella specie tale *tertium comparationis* è comunque individuabile proprio nella disciplina delineata, in generale, dalla legge n. 689/1981 per gli illeciti amministrativi. Segnatamente, proprio dall'art. 3 della succitata legge, si desume che solo ove risulti accertata la colpevolezza (non essendo sufficiente la non evidenza della innocenza), si può irrogare la relativa sanzione amministrativa.

Quindi tale disposizione costituisce proprio il metro di paragone delle due discipline in contrasto ed inoltre consente l'adeguamento proprio dell'art. 444 c.p.p. (che costituisce una deroga a tale principio generale) ad essa.

È chiaro che una tale deroga non risulta, per le ragioni suindicate, assolutamente giustificata né alla luce della struttura né alla luce della finalità del negozio processuale *ex art.* 444 c.p.p..

Risulta pertanto confermato che l'attuale disciplina delineata dall'art. 444 c.p.p., in quanto costituente una deroga ai principi generali non giustificata da ragioni obiettive, è confliggente col disposto dell'art. 3 della Costituzione anche in ragione della disciplina delineata dall'art. 3 della legge 689/1981 (costituente *tertium comparationis*).

9. — Si deve, pertanto, concludere che l'attuale disciplina dettata dalle disposizioni in questione risulta essere illegittima costituzionalmente nei limiti in cui imponga di applicare, in ogni caso, le suddescritte sanzioni amministrative accessoria in ipotesi di applicazione di pena *ex art.* 444 c.p.p. senza consentire al giudice di svolgere, seppur allo stato degli atti, un accertamento della correlata responsabilità (fatto commesso da soggetto imputabile e colpevole e previsto specificamente da una delle norme di comportamento di cui al C.d.S.). Ciò per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto pur in presenza di identiche sanzioni e identico giudizio (accertare i presupposti per l'applicazione delle sanzioni in parola) diversi sono i poteri riconosciuti al giudice: in ipotesi di pronuncia *ex art.* 444 c.p.p. il dubbio sulla colpevolezza impone comunque l'applicazione della sanzione, al contrario di quello che avviene normalmente (applicazione *ex art.* 533 c.p.p. ovvero *ex legge* n. 689/1981). Tutto ciò ridonda in *deminutio* dei poteri spettanti all'imputato il quale, senza che sul punto potersi difendere, subisce tale applicazione ultronea alla scelta processuale da lui operata

10. — Una tale pronuncia additiva imporrà che, in ipotesi di cui all'art. 444 c.p.p., ove non risulti, allo stato degli atti, provata la colpevolezza, il giudice non dovrà pronunciarsi sulla applicabilità o meno della sanzione ma dovrà rimettere gli atti al prefetto autorità istituzionalmente deputata a applicarle. Ciò analogamente a quanto avviene, nel sistema attuale, allorché il giudizio si concluda *ex art.* 529 o 531 c.p.p. (alla luce del disposto dell'art. 221/2 C.d.S.). Un tale *modus operandi* è compatibile, tra l'altro, con altre disposizioni contenute proprio negli artt. 444 e 445 c.p.p.

Innanzitutto è compatibile con la disciplina degli effetti extrapenali della sentenza *ex art.* 444 c.p.p.: valga a tal proposito quanto detto al paragrafo 7). In secondo luogo vi è da rilevare che la causa giuridica del negozio *ex art.* 444 c.p.p. è quella di estinguere il reato. In altri termini il negozio processuale *ex art.* 444 c.p.p. si pone come elemento di una fattispecie a formazione progressiva che attraverso altri elementi (pronuncia del giudice e decorso del tempo indicato dalla legge) comporta la estinzione del reato con conseguente caducazione di tutti gli effetti penali che «medio termine si siano verificati. L'assolutezza di tale effetto viene ancor più compresa se si legga l'attuale disposto alla luce dell'art. 167 c.p. Invero la sospensione condizionale della pena, e il conseguente decorso del tempo senza che il condannato commetta altri reati, comporta, analogamente a quanto avviene con il 444 e 445 c.p.p. la estinzione del reato. Ma tale somiglianza è solo apparente ove si ponga mente che l'estinzione *ex art.* 167 c.p. lascia ad esempio preclusa la possibilità di ottenere nuovamente il beneficio *ex art.* 164 c.p. preclu-

sione che, invece, non opera proprio con la pronuncia *ex art. 444 c.p.p.* Questa, semmai, può essere comparata alle tradizionali cause estintive (es. oblazione, prescrizione, amnistia) ove l'effetto estintivo è proprio assoluto e globale.

Se questo è il significato del disposto dell'art. 445/2 c.p.p. è allora evidente che l'attuale disciplina, proprio perché consente automaticamente di applicare le sanzioni amministrative in questione, si appalesa irragionevole e contraddittoria: se il decorso del tempo estingue qualunque tipo di effetto penale è chiaramente irragionevole, invece, consentire, con la stessa pronuncia, la irrogazione di sanzioni amministrative (che sicuramente costituiscono un *quid minus* rispetto alle pene e ai reati) non caducabili in quanto immediatamente eseguibili. In tal caso (ulteriore motivo di intrinseca irragionevolezza) le sanzioni amministrative accessorie (in quanto non sospensibili) verrebbero ad essere irrogate avendo l'imputato un trattamento più deteriore rispetto alla pena pur essendo, con riferimento a questa, un *quid minus*.

Segno tutto ciò della «non rivoluzionarietà» della pronuncia che si va a chiedere alla Corte, la quale, anzi, servirebbe proprio a ristabilire razionalità alla disciplina.

11. — Ma la intrinseca irrazionalità della disciplina si appalesa anche sotto altro profilo.

Invero alcuna norma del C.d.S. prevede la prescrizione di tali sanzioni. Analiticamente è prevista la prescrizione delle sanzioni pecuniarie ma non di quelle in questione che chiaramente pecuniarie non sono.

Tale lacuna non è neanche ovviabile dall'interprete. Sul punto è sufficiente rilevare che, comunque, essa sarebbe ovviabile solo attraverso l'applicazione analogica di disposizioni esistenti; ma ciò è precluso stante la natura di norme eccezionali di quelle che prevedono termini prescrizionali.

Ma è altrettanto evidente che una tale lacuna sia costituzionalmente illegittima. A tal fine si deve rilevare che essa di fatto comporta, per le ragioni anzidette, la imprescrittibilità di esse. Ciò è sicuramente abnorme ove si ponga mente alla circostanza che nel nostro sistema, tutti gli illeciti e tutte le sanzioni sono prescrittibili. Tale effetto si produce persino per il reato e la pena sicuramente, in termini di lesività e di prevenzione, più pregnanti degli illeciti amministrativi che comportano la applicazione delle succitate sanzioni. È chiaro che tale lacuna costituisce violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

12. — Le due questioni, come sopra poste sono rilevanti nella specie.

Invero, per quanto riguarda la prima ove la Corte accogliesse la questione questo pretore dovrà valutare, allo stato degli atti, e al fine di applicare la sanzione della sospensione della patente, se risulti evidente la colpevolezza; ove il giudizio sarà positivo dovrà applicare la sanzione ove, invece, sarà negativo non dovrà applicarla e dovrà trasmettere gli atti al prefetto (il quale provvederà ad applicarle *ex legge* n. 689/1981).

Al contrario ove la Corte dovesse rigettare la questione questo pretore non potrà non applicare la sanzione della sospensione della patente essendo sufficiente (in conformità al sistema attuale) un giudizio di non evidenza della innocenza. Tanto basta per ritenere la questione rilevante nel giudizio *a quo*.

13. — Più complessa la rilevanza con riferimento alla seconda questione.

Comunque anch'essa è rilevante.

Innanzitutto, in tal caso, ove la Corte ritenesse fondata la questione, si imporrà la ricerca, nell'attuale sistema, della norma alla quale agganciare la prescrizione dei suddetti illeciti e sanzioni.

A tal fine ritiene questo pretore che tale norma sia quella dettata dall'art. 157/1 n. 5 c.p. A tal fine valgano le seguenti considerazioni.

Innanzitutto un'osservazione preliminare si impone: è indubbio che, nel sistema degli illeciti amministrativi, si parli di prescrizione delle sanzioni; ma ciò altro non significa che prescrizione proprio dell'illecito; infatti che la prescrizione riguardi essenzialmente l'illecito (e di riflesso la sanzione) è dimostrato dal fatto che essa scatti proprio allorché non venga assunto, nel termine indicato, un provvedimento (amministrativo e giurisdizionale poco conta) che, accertata la responsabilità, commini una congrua sanzione; mentre diversa e ultronea alla specie è la prescrizione della sanzione che suppone la emissione del provvedimento e la sua concreta in esecuzione nel termine di prescrizione eventualmente fissato.

Quindi è più corretto parlare di prescrizione dell'illecito più che prescrizione della sanzione.

In secondo luogo, e venendo al problema posto, non v'è dubbio che gli illeciti e le sanzioni in questione, anche allorché vengano accertati ed irrogate dal giudice, abbiano natura amministrativa. Sul punto la stessa Cassazione è pacifica.

In terzo luogo, pur avendo tale natura, tali illeciti si configurano come condotte lesive della sicurezza della circolazione stradale e le relative sanzioni hanno natura affittiva in ragione delle conseguenti limitazioni alla

libertà di circolazione. Di qui la maggiore contiguità delle norme in questione con quelle che prevedono dei reati e determinano delle pene. Peraltro tale somiglianza strutturale e diacronica è confermata anche da considerazioni storiche: molti degli illeciti che comportano l'applicazione di tali sanzioni o sono ancora reati ovvero lo sono stati.

A questo punto trattasi, però, di accertare se la contiguità sia maggiore con riferimento ai delitti ovvero alle contravvenzioni. Ritiene questo pretore che la soluzione sia nel secondo senso. Ciò proprio alla luce delle considerazioni suesposte: l'origine storica di tali illeciti ne illumina la natura. Giova ribadire molti degli illeciti che danno origine anche a tali sanzioni sono altrettante ipotesi contravvenzionali; non solo ma molti di essi, in momenti diversi, *ex se* costituivano ipotesi contravvenzionali. Si pensi ad es. alla guida contromano in curva nel sistema previgente costituente reato nell'attuale costituisce illecito amministrativo che dà luogo alla sanzione della sospensione della patente applicata in via esclusiva dal prefetto e, in ipotesi di connessione con un reato (ad es. scontro e conseguente morte del conducente antagonista), anche dal giudice.

È chiaro che una tale conclusione dovrà ritenersi valida qualunque sia il tipo di reato al quale l'illecito amministrativo accede. È ovvio che *nulla questio* nella ipotesi in cui l'illecito amministrativo costituisca anche contravvenzione; è chiaro che, in tali casi, stante l'identità del termine il problema non si pone.

Ma alle stesse conclusioni si deve giungere nell'ipotesi di connessione con un delitto; in tal caso l'illecito amministrativo o se si vuole la violazione della regola precauzionale imposta dai C.d.S. (che connota l'illecito) costituisce colpa specifica per la imputazione dell'evento naturale costitutivo del delitto. Infatti anche in tal caso, nonostante la suddescritta connessione, l'illecito amministrativo non può non aver rilievo, ai fini della applicazione delle correlate sanzioni, autonomamente. In sostanza avviene quello che *mutatis mutandis* si verifica con riferimento a contravvenzioni antinfortunistiche allorché eziologicamente spieghino, ad esempio, la morte del prestatore di lavoro. In tal caso, in fatto, la connessione col delitto è limitato solo ai fini dell'elemento soggettivo del reato; mentre, ai fini prescrizionali (quindi ai fini di considerare l'illecito come produttivo *ex se* di conseguenze per l'autore) valgono le regole prescrizionali previste per le contravvenzioni.

Analogamente deve avvenire nelle ipotesi in questione; l'illecito amministrativo collegato al delitto, ai fini prescrizionali, non può seguire la «sorte» del delitto ma necessariamente devono valere termini prescrizionali uguali per tutti (qualunque sia l'illecito penale al quale accedono) e *ex se*.

Quindi, ed in conclusione, l'illecito amministrativo che impone la applicazione delle sanzioni in questione è tra tutti gli illeciti previsti nel sistema, comparabile maggiormente con le contravvenzioni punite con l'arresto; per cui ad essi vanno applicati i termini prescrizionali fissati per queste.

Se ciò è vero, venendo al caso di specie, tre fatti vanno evidenziati: a) il prefetto non ha disposto, neanche in via cautelare, alcunché; b) il fatto risulta essere stato commesso il 1° ottobre 1993; c) al 1° ottobre 1996 termine di prescrizione non è intervenuta alcun provvedimento di applicazione della sanzione. Giova evidenziare che, nella specie, tale termine è maturato anteriormente alla sentenza della Cassazione.

Risulta, pertanto, evidente la rilevanza della questione: invero ove la Corte aderirà alla prospettazione di questo pretore si imporrà la declaratoria di prescrizione dell'illecito di cui all'art. 141 e 142 C.d.S. con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere sulla richiesta di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (unico *thema decidendum* dell'attuale giudizio).

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, 187, 222 e segg. del decreto legislativo n. 285/1992 in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione nei limiti di cui a parte motiva;

Sospende il presente giudizio;

Manda alla cancelleria per gli avvisi e le notifiche di rito.

Brescia, addì 16 gennaio 1998

Il pretore: TOSELLI

N. 248

*Ordinanza emessa il 29 dicembre 1997 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia
nel procedimento civile vertente tra Castello Thomas e prefetto di Venezia*

Circolazione stradale - Infrazioni comportanti l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida - Potere di sospensione provvisoria della validità della patente attribuito al prefetto - Emanazione del provvedimento prima dell'accertamento e dell'iscrizione della *notitia* del reato a carico del titolare della patente e indipendentemente dall'esito del procedimento penale - Irragionevolezza - Lesione della tutela del diritto al lavoro - Incidenza sulla libertà personale e sul diritto di circolazione - Violazione del diritto di difesa e del principio di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

(C.S.N., art. 223).

(Cost., artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35).

IL VICE PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

Rilevato che l'opponente ha sollevato, avanti questo giudicante, analoga eccezione d'incostituzionalità dell'art. 223, comma 2, del C.d.S., già proposta avanti il pretore, titolare del medesimo ufficio, e che la stessa ha trovato accoglimento con ordinanza datata 5 novembre 1996;

Ritenuto di condividere in *toto* le argomentazioni svolte dal magistrato titolare con riferimento sia alla connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, che all'interdipendenza del giudizio di colpevolezza tra responsabilità amministrativa e penale, la quale si riverbera anche tra giudizio di opposizione alla sospensione della patente, cautelare prefettizia, ed al giudizio penale;

Considerato che le argomentazioni assunte nella citata ordinanza 5 novembre 1996 di questa pretura, cui per brevità ci si riporta integralmente, conducono ad un giudizio conclusivo di non manifesta infondatezza della medesima questione di costituzionalità, sollevata dall'opponente anche nel presente giudizio;

Ritenuto che, essendo stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso un'ordinanza prefettizia di sospensione della patente, l'eccezione di illegittimità costituzionale è rilevante.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 C.d.S. in relazione agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Carta costituzionale;

Ordina che al presente provvedimento sia allegata, in copia autentica, l'ordinanza datata 5 novembre 1996, pronunciata dal magistrato titolare di quest'ufficio nel giudizio, pendente tra Godino Luciano e la prefettura di Venezia;

Sospende il presente giudizio e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed alle parti costituite.

Chioggia, addì 9 dicembre 1997

Il vice pretore: SALVAGNO

IL PRETORE

Sciolta la riserva che precede e letti gli atti del proc. civ. n. 3575/1997, pronuncia la seguente ordinanza;

Rileva, in primo luogo, il giudicante che in base all'art. 222, C.d.S., qualunque violazione a disposizione del codice stesso, nessuna esclusa, può costituire presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa acces-

soria della sospensione della patente, purché da tale condotta illecita derivino danni alle persone, e in particolare quando dal fatto complessivamente considerato sortisca una lesione personale (colposa) e/o un omicidio (colposo), giudizialmente accertati in sede penale.

In questi casi, in sostanza, siamo in presenza di un fatto storico complesso (o se si preferisce un complesso di fatti) costituente (i), ad un tempo, illecito penale e illecito amministrativo (come nel caso in cui ad es. l'agente: a) per eccesso di velocità nella guida della propria autovettura; b) tamponi l'autovettura, in fase di rallentamento, che lo precede, così; c) provocando la morte del conducente); colla conseguenza che l'autorità giudiziaria chiamata a giudicarlo estende il suo accertamento non già solo alla condotta offensiva e all'evento lesivo conseguente (tamponamento e decesso), altrimenti penalmente irrilevanti, ma anche ai profili soggettivi del fatto, peraltro intimamente collegati alla sussistenza della violazione amministrativa (eccesso di velocità), consistendo la colpa, giustappunto, in una imprudenza, negligenza o imperizia ovvero nell'inosservanza di leggi, ivi compreso il codice della strada e le sue singole disposizioni, regolamenti, ordini e discipline.

Nel caso di specie, in particolare, la violazione amministrativa contestata (omessa precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali), normalmente sanzionata con la mera pena pecuniaria (art. 191 C.d.S.), intanto può dare luogo, altresì, alla ben più grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in quanto sia connessa alla distinta condotta consistente nel cagionare (ad es. investendole) lesioni personali a terze persone, sì da integrare, in definitiva, quella colpa senza la quale la condotta dannosa (ma non volontariamente lesiva) non costituirebbe reato per difetto dell'elemento soggettivo. In sintesi: mentre la mera omissione di precedenza non è idonea, di per sé, a cagionare lesioni ai pedoni, e non costituisce pertanto reato, ma semplice violazione amministrativa, per l'incontro la condotta materiale consistente nell'investire involontariamente un pedone, non ha rilievo penale se non è accompagnata da colpa consistita, per ipotesi, nell'omessa precedenza, in violazione dell'art. 222 C.d.S.

Donde la conseguenza che la fattispecie che ci occupa è uno di quei casi di «connessione obbiettiva con un reato (cfr. La rubrica dell'art. 221 C.d.S.)» nei quali «l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato».

Il giudicante osserva, in secondo luogo, che l'art. 223 c.d.s. attribuisce al prefetto il potere di sospendere provvisoriamente la validità della patente, ove sussistano, a suo giudizio, fondati elementi di una evidente responsabilità, nelle ipotesi di reato sopra considerate, e cioè quando si ipotizza che siano derivati danni alle persone da una violazione qualsiasi alle norme del codice stradale: e un tanto pure a prescindere dall'effettivo successivo svolgimento dell'azione penale (mancato esercizio del diritto di querela, ove sia necessaria siffatta condizione di procedibilità; sopraggiunta archiviazione della *notitia criminis*), ovvero indipendentemente dall'effettivo accertamento del fatto-reato (compresivo di tutti i suoi elementi costitutivi: colpa, condotta materiale, danno, nesso di causalità) da parte dell'autorità giudiziaria che, a ben vedere, in caso di rinvio a giudizio, potrebbe anche disattendere quella prima deliberazione provvisoria, resa in sede amministrativa, e prosciogliere l'imputato. In entrambi i casi, pertanto, l'autorità amministrativa in questione, sostituendosi all'autorità giudiziaria nella valutazione della rilevanza penale del fatto, verrebbe ad irrogare una vera e propria sanzione, siccome pesantemente afflittiva e non reversibile nei suoi effetti pratici ed economici, in assenza dell'unico presupposto che la giustifica: la effettiva consumazione (giudizialmente accertata) di un reato colposo strutturalmente dipendente da una violazione amministrativa.

In altri termini, poiché l'illecito amministrativo in quanto tale (qui l'omessa precedenza ai pedoni) è sanzionato esclusivamente con pena pecuniaria, la responsabilità che, in forza dell'art. 222 cit., il prefetto è chiamato a valutare (in termini di evidenza desunta da fondati elementi), al fine dell'applicazione della sospensione provvisoria della patente, è giustappunto la responsabilità penale del contravventore: la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato colposo, e non già solo la violazione amministrativa dalla quale, come si è visto, la fattispecie penale anche dipende, ma non in guisa esclusiva, integrandone il solo momento della colpa.

Osserva, infine, chi scrive che anche in caso di accertamento giudiziario del reato colposo in esame, la misura afflittiva della sospensione della patente, siccome definitivamente stabilita dall'autorità giudiziaria potrebbe essere di durata inferiore a quella, per ipotesi, disposta dal prefetto ex art. 222.

Sicché verrebbe ad essere di fatto vanificato il principio, autorevolmente ribadito dal giudice di legittimità, per cui «la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato» (cfr. Cass. sez. u. sentenza n. 930 del 29 gennaio 1996).

Tutto questo premesso, rileva il giudicante che il sistema delineato dalle norme del C.d.S. in esame appare inficiato da irragionevolezza, attribuendosi all'autorità amministrativa un potere afflittivo di fatto svincolato dal presupposto (reato accertato e conclamato) che soltanto, in teoria, dovrebbe giustificare l'esercizio consistente nella sospensione provvisoria del documento abilitativo alla guida, trattandosi, per definizione dello stesso legislatore, di una sanzione accessoria all'accertamento del reato (cfr. la rubrica dell'art. 222 C.d.S.); nonché in potenziale conflitto colle stesse determinazioni dell'autorità giudiziaria riguardo all'*an* e al *quantum*, in spregio del principio per cui non vi può essere pena (conseguente a un reato) sia essa pure accessoria, senza preventivo giudizio penale in ordine alla sussistenza di quel reato. E ciò tanto più in quanto, viene prevista una misura amministrativa (ritiro provvisorio della patente) che ha degli effetti pratici afflittivi indubitabili, non già per punire un fatto-reato accertato ma, come si desume dalla rubrica dell'art. 223, semplicemente in conseguenza a una ipotesi di reato, e cioè di una mera astrazione, in violazione dello stesso principio di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva (art. 27 della Cost.). In definitiva, il meccanismo sopra delineato sembra dar vita a una vera e propria pena preventiva: senza che vi sia affermazione di responsabilità, o rimedio in caso di errori di valutazione o di eccessi nella determinazione della durata, in quanto inopportuno anticipata, rispetto a un successivo giudizio penale solo eventuale e in ogni caso dagli esiti non scontati.

Né sembra potersi argomentare il contrario da una supposta natura cautelare della sospensione provvisoria della patente, in quanto detta misura presuppone esclusivamente un giudizio sulla ricorrenza dei fondati elementi di una evidente responsabilità, con esclusione di qualsiasi valutazione sul pericolo di una reiterazione della condotta antiggiuridica o di altri paventati pericoli, non meglio precisati, nelle more del giudizio penale. Tale funzione non punitiva, ma semplicemente cautelare, peraltro, non avrebbe senso ove si consideri che il giudizio penale (si ribadisce solo eventuale), avrebbe inizio con ogni probabilità, secondo quanto sappiamo, a distanza di mesi o addirittura di anni dalla restituzione del documento abilitativo, siccome ritirato in sede amministrativa al massimo per un anno (art. 223, comma 2).

Né infine, sembra che il rimedio giurisdizionale introdotto dal legislatore, con la previsione di una possibile immediata impugnativa dell'ordinanza di sospensione, innanzi al pretore, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (siccome richiamati dall'art. 205 C.d.S., ultimo comma, a sua volta richiamato dall'art. 223, comma 5, C.d.S.) sia idonea a ricondurre a ragionevolezza il meccanismo meramente sanzionatorio in questione. Sotto questo profilo, di vero, il giudizio di opposizione deve avere riguardo alla sussistenza di tutti gli elementi, materiali e soggettivi, che costituiscono, nel loro complesso considerati, *conditio sine qua* non della sanzione accessoria in esame, ed è pertanto esso stesso in potenziale conflitto con gli esiti del successivo, peraltro solo eventuale, giudizio penale. Nello stesso, inoltre, il presunto contravventore gode di garanzie processuali ridotte rispetto a quelle previste in sede penale, potendo il giudice dell'impugnativa liberamente interrogarlo (su circostanze che hanno rilevanza penale), trarre argomenti di prova dalle sue risposte, e in generale dal suo contegno, disporre, inoltre, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, compresa la citazione di testimoni senza la formulazione di capitoli, e, infine, convalidare il provvedimento opposto se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento.

In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni non sembra manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità, siccome sollevata, sotto molteplici profili, nei propri atti introduttivi, dalla difesa del ricorrente che, dopo aver richiamato gli artt. 13 e 24 della Cost., e il principio costituzionale della divisione dei poteri, censura l'art. 223, comma 2, C.d.S. nella parte in cui consente all'autorità amministrativa di disporre provvisoriamente la sospensione della patente, e «prima ancora che il giudice penale abbia non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto titolare della patente di guida, ma persino prima ancora che una *notitia* di reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto la qualifica di indagato»; mette in rilievo «che ove mai si consentisse al prefetto di applicare la sanzione accessoria in parola indipendentemente dalle sorti del procedimento penale, ove mai la *notizia* di reato, sempre che la stessa sia mai pervenuta all'autorità giudiziaria inquirente, venisse archiviata per sua manifesta infondatezza, al cittadino sarebbe irrogata una sanzione senza che reato vi sia mai stato, e ciò in contrasto con lo stesso comma 2 dell'art. 223»; denuncia, in definitiva, la natura afflittiva e comunque immediatamente limitativa della libertà del cittadino di detta sanzione, con gravi danni in particolare per «chi, come l'opponente utilizza l'auto per ragioni di lavoro», e l'arbitrarietà dell'automatismo normativamente delineato dal legislatore, in base al quale «l'accertamento di lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale legittima sempre e comunque l'adozione in via preventiva di una sanzione accessoria», con conseguente lesione del diritto di difesa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 C.d.S. in relazione agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Carta costituzionale;

Sospende, pertanto, il presente giudizio, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Chioggia, addì 5 novembre 1996

Il pretore: (firma illeggibile)

98C0377

N. 249

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1998 dal tribunale di Sondrio
nel procedimento penale a carico di Andreola Silvio ed altri*

Reato in genere - Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Disciplina previgente - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Violazione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale contro Andreola Silvio, Zazzi Stefano e Pelizzatti Luciano, rinviati a giudizio con decreto del g.i.p. in data 5 dicembre 1996 per rispondere dei reati:

Capo A) - Andreola, di cui agli artt. 110, 81, 323 c.p., 20 lett. c), legge n. 47/1985, 13 legge n. 1086/1971 per avere, nella qualità di sindaco del comune di Valfurva, in concorso con altri due (Zazzi e Pelizzatti) e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, abusato del proprio ufficio al fine di avvantaggiare patrimonialmente Zazzi, progettista e direttore dei lavori, e Pelizzatti, costruttore e consigliere delegato della Zecca prefabbricati S.p.a., con danno all'amministrazione comunale e a Vitalini Irma: in particolare dopo aver fatto redigere all'ing. Zazzi, membro della commissione edilizia un progetto per la realizzazione di parcheggio pubblico comunale e box interrati privati, richiedeva concessione edilizia nella sua qualità, bandiva licitazione privata per l'appalto dei suddetti lavori a costo zero per il comune con la convenzione di cedere il diritto illimitato nel tempo nel sottosuolo alla ditta aggiudicataria, la ditta Zecca, così avvantaggiandola nel non pagare gli oneri dovuti e nel realizzare box sotterranei di sua proprietà in assenza di valida concessione edilizia in zona vincolata, in quanto a distanza minore di 10 metri dal corso di acqua protetto, torrente Frodolfo, senza progetto definitivo e senza la denuncia all'ufficio del genio civile competente per territorio, ed arrecando danno economico a Vitalini Irma cui espropriava una striscia di terreno per la realizzazione della rampa di accesso ai box privati ed all'amministrazione comunale che non introitava gli oneri dovuti per la realizzazione dei box interrati. Accertato in Sondrio fino al 14 dicembre 1995.

Capo B) - Zazzi e Pelizzatti, dei reati di cui agli artt. 110, 81, 323 c.p., 20 lett. c), legge n. 47/1985, 13, legge n. 1086/1971 per avere in concorso con il sindaco di Valfurva e fra loro, nelle circostanze di cui al capo che precede, realizzato le opere ivi descritte in assenza di concessione edilizia in zona vincolata, in quanto a distanza minore di 10 metri dal corso di acqua protetto, torrente Frodolfo, senza progetto definitivo e senza la denuncia all'ufficio del genio civile competente per territorio, il primo in qualità di direttore dei lavori e il referente della ditta Zecca prefabbricati S.p.a., il secondo in qualità di esecutore delle opere. Accertato in Sondrio fino al 14 dicembre 1995;

Il Collegio osserva quanto segue.

A norma dell'art. 129, comma 1, c.p.p. «in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che ... il fatto non è previsto dalla legge come reato ... lo dichiara di ufficio con sentenza».

Prima di procedere nell'ulteriore corso del processo, pertanto, occorre verificare se, in seguito alla modifica normativa recentemente intervenuta, ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di n.d.p. perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Siffatta verifica, ovviamente, deve precedere l'esame della eventuale questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 c.p. giacché — in caso di riscontro positivo — la questione stessa difetterebbe del requisito della rilevanza.

Ed invero, non avendo lo *jus superveniens* operato una *abolitio criminis* del reato di cui all'art. 323 c.p., bensì la sostituzione dell'originaria fattispecie incriminatrice con altra, di diversa formulazione ed ampiezza («salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito...») non può *tout court* ritenersi che i reati contestati agli odierni imputati (di cui all'art. 323 c.p. nel testo antevigente) costituiscano fatto non (più) previsto dalla legge come reato, ma deve verificarsi se i medesimi possano essere sussumti anche nella nuova fattispecie incriminatrice.

Nella specie, dunque, opera il disposto di cui all'art. 2, c.p.v., c.p., in forza del quale «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato»: ne consegue che la verifica che le condotte ascritte agli imputati non possano essere inquadrare nella fattispecie incriminatrice come attualmente vigente — neppure in astratto, e fatta salva la più penetrante verifica in sede di decisione all'esito dell'istruttoria dibattimentale, in caso di esito negativo di siffatta verifica deliberativa operata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 cit. — implicherebbe l'immediata pronuncia di sentenza di n.d.p. perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Soltanto nell'ipotesi di verifica della sussumibilità — in astratto — delle condotte ascritte agli imputati anche nella nuova fattispecie incriminatrice (e peraltro anche dell'insussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza di n.d.p. — ex art. 129, commi 1 e 2, c.p.p. — per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, stante la diminuzione dei termini di prescrizione conseguita alla modifica normativa *de qua*), acquisterebbe eventualmente rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale *de qua*. Ed invero in siffatta ipotesi, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, c.p. («nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato») e di cui all'art. 2, comma 3, c.p. («se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo...»), la norma di cui all'art. 323 c.p. antevigente troverebbe necessaria applicazione, dovendo in tale ipotesi il collegio rispettivamente verificare se la condotta ascritta agli imputati rientri anche nella antevigente fattispecie incriminatrice e, in caso positivo, quale delle due norme sia più favorevole per i rei. In tale ipotesi, e soltanto in tale ipotesi, la questione diventerebbe rilevante, poiché il suo eventuale accoglimento (con conseguente espunzione *ex tunc* dall'ordinamento giuridico dell'art. 323 c.p. nel testo antevigente) determinerebbe — a norma del richiamato art. 2, comma 1, c.p. — l'emanazione di sentenza di n.d.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L'opzione ermeneutica accolta dal collegio trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, che ha affermato, nell'analogia circostanza dell'abrogazione dell'art. 324 c.p. operata con legge n. 86/1990 — che anche dopo l'abrogazione «la condotta che prima della suddetta novella veniva punita come interesse privato in atti d'ufficio, conserva rilevanza, sul piano penale, se ed in quanto comprenda tutti gli estremi per la configurabilità del delitto di abuso di ufficio, così come descritti nel nuovo testo dell'art. 323 c.p.» (così Cass. 6587 del 13 giugno 1991).

Come già osservato, nella presente sede detta verifica deve necessariamente essere operata in astratto, al fine di accertare se tutti gli elementi costitutivi dell'illecito penale come descritto nel nuovo testo dell'art. 323 c.p. «siano stati ritualmente descritti nell'imputazione o altrimenti contestati all'imputato» (così Cass. 553 del 25 gennaio 1993), o comunque se già dalla stessa formulazione del capo d'imputazione si evinca l'insussistenza di almeno un elemento costitutivo del nuovo reato in oggetto.

Ritenuto che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l'emanazione della sentenza di n.d.p. suddetta, poiché dall'esame dei capi di imputazione risulta che negli stessi sono state contestate agli imputati condotte di abuso astrattamente sussumibili nel nuovo testo dell'art. 323 c.p., essendo la condotta descritta come avvenuta nell'esercizio delle funzioni di sindaco, non potendosi escludere nella presente sede che l'abuso come contestato sia consistito anche in violazione di legge, ed avendo la condotta descritta nel capo di imputazione asseritamente cagionato un ingiusto vantaggio patrimoniale a terzi.

Essendosi, poi, i reati come contestati consumati in data 14 dicembre 1995, non sussistono neppure i presupposti per dichiarare la sopravvenuta prescrizione dei reati.

Risulta evidente pertanto — giusta quanto sopra argomentato — la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in oggetto, osservando ulteriormente che la norma di cui all'art. 323 c.p. antevigente trova necessaria applicazione sin dalla presente fase del giudizio (ad esempio ai fini della valutazione circa la rilevanza delle prove).

In relazione alla non manifesta infondatezza della questione, osserva il collegio:

che il principio di tassatività cui, a norma dell'art. 25, secondo comma, Cost., devono conformarsi le norme incriminatrici penali, esprime l'esigenza di evitare la genericità, l'indeterminatezza della fattispecie astratta, in modo tale che sia assicurata l'individuazione, a mezzo degli usuali metodi ermeneutici, della condotta penalmente rilevante;

che l'interpretazione corrente della norma *de qua* ricomprende nella condotta dell'abuso ogni «violazione del parametro di doverosità come risulta dalle regole normative improntate ai principi di legalità imparzialità e buon andamento della p.a.» (così Cass. 9730/1992), e «qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicantesi in una illecita deviazione dai fini istituzionali della p.a.» (così Cass. 5340/1993), nonché gli atti viziati da eccesso di potere;

che la suddetta interpretazione, che costituisce diritto vivente non consente di escludere dubbi sull'indeterminatezza della fattispecie penale di cui trattasi, stante la aleatorietà di figure quali «parametro di doverosità» e «fini istituzionali», e l'assenza di una definizione normativa della figura dell'eccesso di potere, i cui contenuti sono stati individuati soltanto *ex post* dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa ed è figura il cui contenuto è in costante evoluzione e cambiamento;

che conseguentemente appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata, da sollevare d'ufficio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 c.p. — formulazione antevigente — in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost.;

Sospende il presente processo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.

Sondrio, addì 13 gennaio 1998

Il presidente: PACI

I giudici: GIORGI - GAMNASIO

N. 250

*Ordinanza emessa il 2 dicembre 1997 dal tribunale di Sondrio
nel procedimento penale a carico di Tempra Michele ed altro*

Reato in genere - Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Disciplina previgente - Asserita indeterminata della fattispecie incriminatrice - Violazione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale contro Tempra Michele e Leusciatti Giuseppe, rinviati a giudizio con decreto del g.i.p. in data 20 novembre 1996 per rispondere del reato di cui all'art. 361 c.p. (capo A) per avere, il primo quale tecnico comunale ed il secondo quale sindaco del comune di Montagna in Valtellina, omesso di denunciare all'autorità giudiziaria — nonostante ordinanza di sospensione lavori — l'abuso edilizio commesso da Bernardini Giorgio consistito in una demolizione di un vecchio fabbricato rurale e costruzione di un nuovo fabbricato in zona soggetta a vincolo ambientale di inedificabilità, in violazione dell'autorizzazione edilizia del 21 novembre 1989 che assentiva il solo risanamento del vecchio fabbricato.

Accertato il 14 marzo 1995; nonché del reato di cui all'art. 323 c.p. (capo B) per avere, nelle qualità e circostanze *sub* capo A), il Tempra predisponendo il progetto ed esprimendo parere favorevole all'allargamento della sede stradale nel tratto antistante il vecchio fabbricato del Bernardini per interesse pubblico, mentre lo stesso favoriva il Bernardini perché di fatto autorizzava lo spostamento del fabbricato; il secondo facendo approvare la delibera della giunta comunale del 3 agosto 1992 n. 344, alla quale partecipava come presidente, che riconosceva il carattere di pubblico interesse all'intervento di allargamento della strada suddetta ed alle conseguenti opere sull'edificio adiacente del Bernardini, che invece era già stato demolito e ricostruito con altra ubicazione, abusato del loro ufficio al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al Bernardini e cioè per consentire al medesimo di sanare dal punto di vista edilizio ed ambientale l'abuso già commesso, non altrimenti sanabile, dato che la relativa autorizzazione ambientale richiesta dall'interessato il 26 settembre 1991 era stata negata ai sensi della legge n. 1497/1939 dal Servizio beni ambientali della regione Lombardia con nota del 28 ottobre 1991 diretta al sindaco di Montagna in Valtellina. Accertato il 14 marzo 1995; il collegio, in relazione alle questioni proposte alla discussione delle parti dal presidente in sede di questioni preliminari,

O S S E R V A

A norma dell'art. 129, comma 1, c.p.p. «in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che ... il fatto non è previsto dalla legge come reato ... lo dichiara di ufficio con sentenza».

Prima di procedere nell'ulteriore corso del processo, pertanto, occorre verificare se, in seguito alla modifica normativa *de qua*, ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di n.d.p. perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Siffatta verifica, ovviamente, deve precedere l'esame della eventuale questione di legittimità costituzionale prospettata alle parti in sede di questioni preliminari giacché — in caso di riscontro positivo — la questione stessa difetterebbe del requisito della rilevanza.

Ed invero, non avendo lo *jus superveniens* operato una *abolitio criminis* del reato di cui all'art. 323 c.p., bensì la sostituzione dell'originaria fattispecie incriminatrice con altra, di diversa formulazione ed ampiezza («salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è

punito ...»), non può *tout court* ritenersi che il reato contestato *sub capo B*) al Temprà ed al Leusciatti (di cui all'art. 323 c.p. nel testo antevigente) costituisca fatto non (più) previsto dalla legge come reato, ma deve verificarsi se il medesimo possa essere sussunto anche nella nuova fattispecie incriminatrice.

Nella specie, dunque, opera il disposto di cui all'art. 2, cpv., c.p., in forza del quale «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato»: ne consegue che la verifica che le condotte ascritte agli imputati non possano essere inquadrate nella fattispecie incriminatrice come attualmente vigente — neppure in astratto, e fatta salva la più penetrante verifica in sede di decisione all'esito dell'istruttoria dibattimentale, in caso di esito negativo di siffatta verifica deliberativa operata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 cit. — implicherebbe l'immediata pronuncia di sentenza di n.d.p. perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Soltanto nell'ipotesi di verifica della sussumibilità — in astratto — delle condotte ascritte agli imputati anche nella nuova fattispecie incriminatrice (e peraltro anche dell'insussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza di n.d.p. — ex art. 129, commi 1 e 2, c.p.p. — per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, stante la diminuzione dei termini di prescrizione conseguita alla modifica normativa *de qua*), acquisterebbe eventualmente rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale *de qua*. Ed invero in siffatta ipotesi, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, c.p. («nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato») e di cui all'art. 2, comma 3, c.p. («se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo ...»), la norma di cui all'art. 323 c.p. antevigente troverebbe necessaria applicazione, dovendo in tale ipotesi il collegio rispettivamente verificare se la condotta ascritta agli imputati rientri anche nella antevigente fattispecie incriminatrice e, in caso positivo, quale delle due norme sia più favorevole per i rei. In tale ipotesi, e soltanto in tale ipotesi, la questione diventerebbe rilevante, poiché il suo eventuale accoglimento (con conseguente espunzione *ex tunc* dall'ordinamento giuridico dell'art. 323 c.p. nel testo antevigente) determinerebbe — a norma del richiamato art. 2, comma 1, c.p. — l'emanazione di sentenza di n.d.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L'opzione ermeneutica accolta dal collegio trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, che ha affermato — nell'analoga circostanza dell'abrogazione dell'art. 324 c.p. operata con legge n. 86/1990 — che anche dopo l'abrogazione «la condotta che prima della suddetta novella veniva punita come interesse privato in atti d'ufficio, conserva rilevanza, sul piano penale, se ed in quanto comprenda tutti gli estremi per la configurabilità del delitto di abuso di ufficio, così come descritti nel nuovo testo dell'art. 323 c.p.» (così Cass. 6587 del 13 giugno 1991).

Come già osservato, nella presente sede detta verifica deve necessariamente essere operata in astratto, al fine di accertare se tutti gli elementi costitutivi dell'illecito penale come descritto nel nuovo testo dell'art. 323 c.p. «siano stati ritualmente descritti nell'imputazione o altrimenti contestati all'imputato» (così Cass. 553 del 25 gennaio 1993), o comunque se già dalla stessa formulazione del capo d'imputazione si evinca l'insussistenza di almeno un elemento costitutivo del nuovo reato in oggetto.

Ritenuto che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l'emanazione della sentenza di NDP suddetta, poiché dall'esame del capo di imputazione *sub B*) risulta che nello stesso sono state contestate agli imputati condotte di abuso astrattamente sussumibili nel nuovo testo dell'art. 323 c.p. essendo la condotta descritta come avvenuta nell'esercizio delle funzioni rispettivamente di tecnico comunale e di sindaco, non potendosi escludere nella presente sede che l'abuso come contestato sia consistito anche in una violazione di legge (legge n. 1497/1939), ed avendo la condotta descritta nel capo di imputazione asseritamente cagionato un ingiusto vantaggio patrimoniale a terzi (Bernardini Giorgio).

Essendosi, poi, il reato come contestato consumato in data 3 agosto 1992, non sussistono neppure i presupposti per dichiarare la sopravvenuta prescrizione del reato.

Risulta evidente pertanto — giusta quanto sopra argomentato — la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in oggetto, osservando ulteriormente che la norma di cui all'art. 323 c.p. antevigente trova necessaria applicazione sin dalla presente fase del giudizio (ad esempio ai fini della valutazione circa la rilevanza delle prove).

In relazione alla non manifesta infondatezza della questione, osserva il collegio:

che il principio di tassatività cui, a norma dell'art. 25, secondo comma, Cost., devono conformarsi le norme incriminatrici penali, esprime l'esigenza di evitare la genericità, l'indeterminatezza della fattispecie astratta, in modo tale che sia assicurata l'individuazione, a mezzo degli usuali metodi ermeneutici, della condotta penalmente rilevante;

che l'interpretazione corrente della norma *de qua* ricomprende nella condotta dell'abuso ogni «violazione del parametro di doverosità come risulta dalle regole normative improntate ai principi di legalità imparzialità e buon andamento della p.a.» (così Cass. n. 9730/1992), e «qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicantesi in una illecita deviazione dai fini istituzionali della p.a.» (così Cass. n. 5340/1993), nonché gli atti viziati da eccesso di potere;

che la suddetta interpretazione, che costituisce diritto vivente, non consente di escludere dubbi sull'indeterminatezza della fattispecie penale di cui trattasi, stante la aleatorietà di figure quali «parametro di doverosità» e «fini istituzionali», e l'assenza di una definizione normativa della figura dell'eccesso di potere, i cui contenuti sono stati individuati soltanto *ex post* dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa ed è figura il cui contenuto è in costante evoluzione e cambiamento;

che conseguentemente appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata, da sollevare d'ufficio;

Ritenuta la riunione dei reati *sub capi A) e B)* assolutamente necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 c.p. — formulazione antevigente — in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost.;

Sospende il presente processo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Sondrio, addì 2 dicembre 1997

Il presidente: FANFARILLO

I giudici: CAMNASIO - DE SABBATA

98C0379

N. 251

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1998 dal tribunale di Sondrio
nel procedimento penale a carico di Belletti Pietro ed altro*

Reato in genere - Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Disciplina previgente - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Violazione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale contro Belletti Pietro e Martinalli Stefano, rinviati a giudizio con decreto del g.i.p. in data 4 aprile 1996 per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. per avere, in concorso tra loro, Belletti Pietro quale tecnico e Martinalli Stefano quale sindaco del comune di Cosio Valtellino, abusato del loro ufficio per procurare a Zecca Giovanni, che aveva eseguito una recinzione senza autorizzazione comunale, un ingiusto vantaggio patrimoniale, il Belletti ritardando il sopralluogo disposto per accertare l'illecito edilizio ed il Martinalli rilasciando l'autorizzazione in data 27 aprile 1994 non in sanatoria nonostante che l'opera quasi ultimata fosse stata segnalata con esposto in data 11 aprile 1994; il collegio, in relazione alle questioni preliminari sollevate dalla difesa degli imputati,

O S S E R V A

A norma dell'art. 129, comma 1, c.p.p. «in ogni stato e grado del processo, il Giudice, il quale riconosce che ... il fatto non è previsto dalla legge come reato ... lo dichiara di ufficio con sentenza».

Prima di procedere nell'ulteriore corso del processo, pertanto, occorre verificare se, in seguito alla modifica normativa *de qua*, ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di n.d.p. perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Siffatta verifica, ovviamente, deve precedere l'esame della eventuale questione di legittimità costituzionale prospettata alle parti in sede di questioni preliminari giacché — in caso di riscontro positivo — la questione stessa difetterebbe del requisito della rilevanza.

Ed invero, non avendo lo *jus superveniens* di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 234 operato una *abolitio criminis* del reato di cui all'art. 323 c.p., bensì la sostituzione dell'originaria fattispecie incriminatrice con altra, di diversa formulazione ed ampiezza («salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito ...»), non può *tout court* ritenersi che il reato contestato agli imputati (di cui all'art. 323 c.p. nel testo antecedente) costituisca fatto non (più) previsto dalla legge come reato, ma deve verificarsi se il medesimo possa esserè sussunto anche nella nuova fattispecie incriminatrice.

Nella specie, dunque, opera il disposto di cui all'art. 2, cpv., c.p., in forza del quale «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato»: ne consegue che la verifica che le condotte ascritte agli imputati non possano esserè inquadrare nella fattispecie incriminatrice come attualmente vigente — neppure in astratto, e fatta salva la più penetrante verifica in sede di decisione all'esito dell'istruttoria dibattimentale, in caso di esito negativo di siffatta verifica deliberativa operata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 cit. — implicherebbe l'immediata pronuncia di sentenza di n.d.p. perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Soltanto nell'ipotesi di verifica della sussumibilità — in astratto — delle condotte ascritte agli imputati anche nella nuova fattispecie incriminatrice (e peraltro anche dell'insussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza di n.d.p. — ex art. 129, commi 1 e 2, c.p.p. — per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, stante la diminuzione dei termini di prescrizione conseguita alla modifica normativa *de qua*), acquisterebbe eventualmente rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale *de qua*. Ed invero in siffatta ipotesi, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, c.p. («nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato») e di cui all'art. 2, comma 3, c.p. («se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo ...»), la norma di cui all'art. 323 c.p. antecedente troverebbe necessaria applicazione, dovendo in tale ipotesi il collegio rispettivamente verificare se la condotta ascritta agli imputati rientri anche nella antecedente fattispecie incriminatrice e, in caso positivo, quale delle due norme sia più favorevole per i rei. In tale ipotesi, e soltanto in tale ipotesi, la questione diventerebbe rilevante, poiché il suo eventuale accoglimento (con conseguente espunzione *ex tunc* dall'ordinamento giuridico dell'art. 323 c.p. nel testo antecedente) determinerebbe — a norma del richiamato art. 2, comma 1, c.p. — l'emanazione di sentenza di n.d.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L'opzione ermeneutica accolta dal collegio trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, che ha affermato — nell'analoga circostanza dell'abrogazione dell'art. 324 c.p. operata con legge 86/90 — che anche dopo l'abrogazione «la condotta che prima della suddetta novella veniva punita come interesse privato in atti d'ufficio, conserva rilevanza, sul piano penale, se ed in quanto comprenda tutti gli estremi per la configurabilità del delitto di abuso di ufficio, così come descritti nel nuovo testo dell'art. 323 c.p.» (così Cass. 6587 del 13 giugno 1991).

Come già osservato, nella presente sede detta verifica deve necessariamente essere operata in astratto, al fine di accertare se tutti gli elementi costitutivi dell'illecito penale come descritto nel nuovo testo dell'art. 323 c.p. «siano stati ritualmente descritti nell'imputazione o altrimenti contestati all'imputato» (così Cass. 553 del 25 gennaio 1993), o comunque se già dalla stessa formulazione del capo d'imputazione si evinca l'insussistenza di almeno un elemento costitutivo del nuovo reato in oggetto.

Ritenuto che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l'emanazione della sentenza di NDP suddetta, poiché dall'esame del capo di imputazione risulta che nello stesso sono state contestate agli imputati con-

dotte di abuso astrattamente sussumibili nel nuovo testo dell'art. 323 c.p., essendo la condotta descritta come avvenuta nell'esercizio delle funzioni rispettivamente di sindaco e di tecnico comunale, non potendosi escludere nella presente sede che l'abuso come contestato sia consistito anche in violazione di legge (essendo contestato agli imputati il ritardo nel compimento di un atto di ufficio ed il rilascio di autorizzazione non in sanatoria nonostante la quasi ultimazione dell'opera).

Essendosi, poi, il reato come contestato consumato nell'aprile 1994, non sussistono neppure i presupposti per dichiarare la sopravvenuta prescrizione del reato.

Risulta evidente pertanto — giusta quanto sopra argomentato — la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in oggetto, osservando ulteriormente che la norma di cui all'art. 323 c.p. antecedente trova necessaria applicazione sin dalla presente fase del giudizio.

In relazione alla non manifesta infondatezza della questione, osserva il collegio:

che il principio di tassatività cui, a norma dell'art. 25, comma secondo, Cost., devono conformarsi le norme incriminatrici penali, esprime l'esigenza di evitare la genericità, l'indeterminatezza della fattispecie astratta, in modo tale che sia assicurata l'individuazione, a mezzo degli usuali metodi ermeneutici, della condotta penalmente rilevante;

che l'interpretazione corrente della norma *de qua* ricomprende nella condotta dell'abuso ogni «violazione del parametro di doverosità come risulta dalle regole normative improntate ai principi di legalità imparzialità e buon andamento della p.a.» (così Cass. 9730/1992), e «qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicantesi in una illecita deviazione dai fini istituzionali della p.a.» (così Cass. 5340/1993), nonché gli atti viziati da eccesso di potere;

che la suddetta interpretazione, che costituisce diritto vivente non consente di escludere dubbi sull'indeterminatezza della fattispecie penale di cui trattasi, stante la aleatorietà di figure quali «parametro di doverosità» e «fini istituzionali», e l'assenza di una definizione normativa della figura dell'eccesso di potere, i cui contenuti sono stati individuati soltanto *ex post* dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa ed è figura il cui contenuto è in costante evoluzione e cambiamento;

che conseguentemente appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 323 c.p. — formulazione antecedente — in relazione all'art. 25, comma secondo, della costituzione;

Sospende il presente processo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Sondrio, addì 27 gennaio 1998.

Il presidente: GIORGI

I giudici: CAMNASIO - DE SABBATA

N. 252

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1998 dal tribunale di Sondrio
nel procedimento penale a carico di Bissi Gianpaolo ed altri*

Reato in genere - Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Disciplina previgente - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Violazione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale contro Bissi Gianpaolo+5, rinviati a giudizio con decreto del g.i.p. in data 14 luglio 1994 per rispondere (Capo A) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 323, comma I e II, c.p. perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di pubblici ufficiali, quale sindaco o componenti della Commissione edilizia del comune di Teglio, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale (al fine di gestire con la più ampia discrezionalità l'espansione urbanistica del comune, aggirando l'iter dello strumento urbanistico come previsto dalla normativa nazionale e regionale), o per arrecare ad altri un danno ingiusto abusavano del loro ufficio a mezzo dei seguenti comportamenti:

1) emanare la delibera 4 agosto 1989 con la quale — impropriamente, attesa la sua natura di organo consultivo — la Commissione edilizia deliberava la validità di un programma di fabbricazione ritenuto annesso al regolamento edilizio adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 200 del 29 giugno 1957;

2) nell'utilizzare, in seguito a tale delibera per il rilascio delle concessioni edilizie il suddetto strumento urbanistico, privo di qualsiasi efficacia in quanto privo dell'approvazione dei competenti organi (decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, ex art. 36, legge n. 1150/42), e per questa ragione mai utilizzato nei precedenti 30 anni.

In Teglio dal 1989 fino al febbraio 1993; nonché dei capi B) e C) per i reati di cui agli artt. 476 e 490 c.p.; il collegio, in relazione alle questioni preliminari sollevate dalle parti.

O S S E R V A

A norma dell'art. 129, comma 1, c.p.p. «in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che ... il fatto non è previsto dalla legge come reato ... lo dichiara di ufficio con sentenza».

Prima di procedere nell'ulteriore corso del processo, pertanto, occorre verificare se, in seguito alla modifica normativa *de qua*, ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di n.d.p. perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Siffatta verifica, ovviamente, deve precedere l'esame della eventuale questione di legittimità costituzionale prospettata alle parti in sede di questioni preliminari giacché — in caso di riscontro positivo — la questione stessa difetterebbe del requisito della rilevanza.

Ed invero, non avendo lo *jus superveniens* di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 234 operato una *abolitio criminis* del reato di cui all'art. 323 c.p., bensì la sostituzione dell'originaria fattispecie incriminatrice con altra, di diversa formulazione ed ampiezza («salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito ...»), non può *tout court* ritenersi che il reato contestato *sub capo A)* agli imputati (di cui all'art. 323 c.p. nel testo antecedente) costituisca fatto non (più) previsto dalla legge come reato, ma deve verificarsi se il medesimo possa essere sussunto anche nella nuova fattispecie incriminatrice.

Nella specie, dunque, opera il disposto di cui all'art. 2, cpv., c.p., in forza del quale «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato»: ne consegue che la verifica che le

condotte ascritte agli imputati non possano essere inquadrare nella fattispecie incriminatrice come attualmente vigente — neppure in astratto, e fatta salva la più penetrante verifica in sede di decisione all'esito dell'istruttoria dibattimentale, in caso di esito negativo di siffatta verifica deliberativa operata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 cit. — implicherebbe l'immediata pronuncia di sentenza di n.d.p. perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Soltanto nell'ipotesi di verifica della sussumibilità — in astratto — delle condotte ascritte agli imputati anche nella nuova fattispecie incriminatrice (e peraltro anche dell'insussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza di n.d.p. — ex art. 129, commi 1 e 2, c.p.p. — per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, stante la diminuzione dei termini di prescrizione conseguita alla modifica normativa *de qua*), acquisterebbe eventualmente rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale *de qua*. Ed invero in siffatta ipotesi, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, c.p. («nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato») e di cui all'art. 2, comma 3, c.p. («se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo...»), la norma di cui all'art. 323 c.p. antecedente troverebbe necessaria applicazione, dovendo in tale ipotesi il collegio rispettivamente verificare se la condotta ascritta agli imputati rientri anche nella antecedente fattispecie incriminatrice e, in caso positivo, quale delle due norme sia più favorevole per i rei. In tale ipotesi, e soltanto in tale ipotesi, la questione diventerebbe rilevante, poiché il suo eventuale accoglimento (con conseguente espunzione *ex tunc* dall'ordinamento giuridico dell'art. 323 c.p. nel testo antecedente) determinerebbe — a norma del richiamato art. 2, comma 1, c.p. — l'emanazione di sentenza di n.d.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L'opzione ermeneutica accolta dal collegio trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, che ha affermato — nell'analoga circostanza dell'abrogazione dell'art. 324 c.p. operata con legge n. 86/1990 — che anche dopo l'abrogazione «la condotta che prima della suddetta novella veniva punita come interesse privato in atti d'ufficio, conserva rilevanza, sul piano penale, se ed in quanto comprenda tutti gli estremi per la configurabilità del delitto di abuso di ufficio, così come descritti nel nuovo testo dell'art. 323 c.p.» (così Cass. 6587 del 13 giugno 1991).

Come già osservato, nella presente sede detta verifica deve necessariamente essere operata in astratto, al fine di accertare se tutti gli elementi costitutivi dell'illecito penale come descritto nel nuovo testo dell'art. 323 c.p. «siano stati ritualmente descritti nell'imputazione o altrimenti contestati all'imputato» (così Cass. 553 del 25 gennaio 1993), o comunque se già dalla stessa formulazione del capo d'imputazione si evinca l'insussistenza di almeno un elemento costitutivo del nuovo reato in oggetto.

Ritenuto che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l'emanazione della sentenza di n.d.p. suddetta, poiché dall'esame del capo di imputazione *sub A)* risulta che nello stesso sono state contestate agli imputati condotte di abuso astrattamente suscumbibili nel nuovo testo dell'art. 323 c.p. essendo la condotta descritta come avvenuta nell'esercizio delle funzioni rispettivamente di sindaco e di componenti della Commissione edilizia del comune di Teglio, non potendosi escludere nella presente sede che l'abuso come contestato sia consistito anche in violazione di legge (essendo contestato agli imputati l'aggravamento «dell'iter dello strumento urbanistico come previsto dalla normativa nazionale e regionale»), e non potendosi escludere che la condotta descritta nel capo di imputazione possa essere qualificata come tentativo di procurare a terzi un ingiusto vantaggio patrimoniale a terzi (i destinatari delle illegittime concessioni edilizie cui si fa riferimento in rubrica *sub 2)*.

Essendosi, poi, il reato come contestato consumato nel febbraio 1993, non sussistono neppure i presupposti per dichiarare la sopravvenuta prescrizione del reato.

Risulta evidente pertanto — giusta quanto sopra argomentato — la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in oggetto, osservando ulteriormente che la norma di cui all'art. 323 c.p. antecedente trova necessaria applicazione sin dalla presente fase del giudizio. In relazione alla non manifesta infondatezza della questione, osserva il collegio:

che il principio di tassatività cui, a norma dell'art. 25, secondo comma, Cost., devono conformarsi le norme incriminatrici penali, esprime l'esigenza di evitare la genericità, l'indeterminatezza della fattispecie astratta, in modo tale che sia assicurata l'individuazione, a mezzo degli usuali metodi ermeneutici, della condotta penalmente rilevante;

che l'interpretazione corrente della norma *de qua* ricomprende nella condotta dell'abuso ogni «violazione del parametro di doverosità come risulta dalle regole normative improntate ai principi di legalità imparzia-

lità e buon andamento della p.a.» (così Cass. 9730/1992), e «qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicantesi in una illecita deviazione dai fini istituzionali della p.a.» (così Cass. 5340/1992), nonché gli atti viziati da eccesso di potere;

che la suddetta interpretazione, che costituisce diritto vivente non consente di escludere dubbi sull'indeterminatezza della fattispecie penale di cui trattasi, stante la aleatorietà di figure quali «parametro di doverosità» e «fini istituzionali», e l'assenza di una definizione normativa della figura dell'eccesso di potere, i cui contenuti sono stati individuati soltanto *ex post* dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa ed è figura il cui contenuto è in costante evoluzione e cambiamento;

che conseguentemente appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata; ritenuta la riunione dei reati *sub* capi A), B) e C) assolutamente necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti, in quanto occorre — ai fini della configurabilità dei reati *sub* B) e C) — verificare pregiudizialmente la giuridica esistenza dell'atto pubblico in essi indicato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 c.p. — formulazione antevigente — in relazione all'art. 25, comma secondo, Cost.;

Sospende il presente processo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Sondrio, addì 23 gennaio 1998

Il presidente: FANFARILLO

I giudici: CAMNASIO - DE SABBATA

98C0381

N. 253

*Ordinanza emessa il 18 novembre 1997 dal tribunale di Sondrio
nel procedimento penale a carico di Pienzi Alberto ed altri*

Processo penale - Giudice del dibattimento - Obbligo di astensione dal giudicare imputati la cui posizione sia stata già esaminata *incidenter tantum* nella pronuncia di patteggiamento emessa nei confronti di altri coimputati per il medesimo reato - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 36).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale contro Pienzi Alberto, Malacrida Luigi e Giacomelli Enrico, rinviati a giudizio con decreto del g.i.p. presso questo tribunale in data 24 ottobre 1996 per rispondere — originariamente in concorso con altri otto imputati — sub capo A) del reato di cui agli artt. 2621, n. 1, c.c., 110 e 81 c.p. perché, in concorso fra loro, gli imputati Bianchi, Gandini, Capetti, Guglielmana, Pienzi, Bongiolatti, Fallini) ed Acquistapace, nella qualità di amministratori e gli imputati Malacrida, Antonioli e Giacomelli nella qualità di sindaci della soc. coop. a r.l. Colavev con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle relazioni nei bilanci e nelle comunicazioni sociali inerenti gli anni 1988-90, esponevano fraudolentemente fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società, nascondendo fatti concernenti le condizioni medesime, al fine di non fare emergere consistenti perdite di esercizio su crediti e su partecipazioni di circa

lire 5 miliardi e 500 milioni, per evitare il blocco di erogazioni e sovvenzioni pubbliche da parte di alcuni enti pubblici, evidenziando una perdita di esercizio soltanto nel bilancio 1991; nonché del reato *sub capo D)* di cui agli artt. 640, comma I, 110 e 81 c.p. per truffa aggravata nei confronti di alcuni enti pubblici in relazione alla condotta ascritta *sub capo A)*; nonché infine del reato *sub capo E)* di cui agli artt. 110, 81 e 640-*bis* c.p. in relazione alle medesime circostanze *sub capo A)*; con l'aggravante *ex art.* 2640 c.c.;

Rilevato che in data odierna questo tribunale ha pronunciato sentenza di applicazione concordata della pena nei confronti degli imputati Bianchi, Capetti, Guglielmana, Bongiolatti, Fallini, Acquistapace e Antonioli, disponendo contestualmente lo stralcio della posizione dell'imputato Gandini perché impossibilitato a comparire alla odierna udienza, e degli imputati non patteggianti Pienzi, Malacrida e Giacomelli;

Rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza del 2 novembre 1996 n. 371, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma II, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che in detta sentenza la Corte costituzionale ha ribadito il suo precedente orientamento nel senso di escludere che possa costituire causa di incompatibilità la valutazione da parte del giudice della posizione processuale del coimputato, laddove si tratti di mero concorso eventuale nel reato, avendo limitato il *dictum* della sentenza alla sola ipotesi di concorso necessario;

che, inoltre, nelle recenti sentenze nn. 306-307-308 del 29 settembre/1° ottobre 1997 la Corte costituzionale ha precisato che l'istituto dell'incompatibilità è limitato a salvaguardare l'imparzialità (e l'apparenza di imparzialità) del giudice in relazione ai soli atti compiuti all'interno del procedimento, escludendo pertanto la sussistenza di ipotesi di incompatibilità in relazione ad atti compiuti in altri procedimenti;

che pertanto nel caso di specie vi è una duplice ragione di motivi per non ritenere sussistente alcuna ipotesi di incompatibilità del collegio a celebrare il dibattimento nei confronti dei suddetti imputati non patteggianti, sia perché ai medesimi sono stati contestati reati a concorso eventuale, sia perché la valutazione dell'insussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza *ex art.* 129 c.p.p. nei loro confronti è stata compiuta in altro, separato procedimento;

Osservato peraltro che, in adesione a quanto affermato dallo stesso giudice delle leggi nella sentenza 20 maggio 1996 n. 155, la richiesta di applicazione della pena concordata dalle parti integra un vero e proprio giudizio e non richiede un compito di mera ricezione e certificazione della volontà ritualmente espressa dalle parti, e che nel procedimento previsto dagli artt. 444 e ss. c.p.p. il giudice — pur essendo il suo compito condizionato dall'accordo intervenuto tra imputato e pubblico ministero e quindi in questo senso circoscritto e indirizzato — è chiamato a svolgere valutazioni fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimità ma anche di merito, concernenti tanto la prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, quanto la responsabilità dell'imputato, quanto infine la pena;

Ritenuto conseguentemente che la sopra prospettata valutazione operata da questo collegio, nel procedimento originariamente a carico di tutti e undici gli imputati, dell'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per pronunciare sentenza di assoluzione (necessariamente nei confronti anche degli imputati non patteggianti) *ex art.* 129 c.p.p., ovvero per altrimenti rigettare l'istanza di applicazione concordata della pena (ad esempio per ritenuta incongruità della pena proposta), abbia inevitabilmente pregiudicato l'imparzialità di questo giudicante nei confronti degli imputati non patteggianti, a cagione della prospettabile forza di prevenzione intesa come «naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali» (Corte costituzionale 432/1995 e 131/1996);

che, peraltro, nel caso di specie la suddetta valutazione di merito ha necessariamente riguardato anche gli imputati non patteggianti, chiamati a rispondere per gli stessi fatti e per le medesime qualità rivestite nella soc. Colavev rispetto agli imputati patteggianti;

che, pertanto, la sopra descritta situazione processuale dovrebbe normativamente concretizzare un obbligo di astensione in ossequio ai principi costituzionali desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost.;

che, al contrario, l'art. 36 c.p.p., come attualmente vigente, non consente in alcun modo ai giudici componenti di questo collegio di astenersi, non essendo prevista siffatta ipotesi, essendo i motivi di astensione e di

ricusazione del giudice di stretta interpretazione e non suscettibili di interpretazione analogica, e non potendo certamente a fattispecie in esame essere fatta rientrare in quella di cui al comma I, lett. h), poiché per giurisprudenza pacifica siffatta causa di astensione attiene esclusivamente a ragioni di convenienza extraprocessuali;

che peraltro la stessa Corte costituzionale nelle sentenze nn. 306-307/1997 citate ha esplicitamente affermato che «qualora una situazione carente dal punto di vista dell'imparzialità non potesse trovare soluzione alla stregua degli artt. 36 e 37 c.p.p., quali attualmente vigenti, potrebbe aprirsi la via per un'ulteriore, ma diversamente impostata (rispetto alla questione ivi dedotta ex art. 34 c.p.p. — nota del collegio —), questione di legittimità costituzionale»;

Ritenuto conseguentemente che non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata e che la stessa si appalesa rilevante nel presente giudizio, in quanto il suo eventuale accoglimento comporterebbe l'obbligo per i giudici di questo collegio di astenersi dal celebrare il dibattimento nei confronti dei suddetti imputati non patteggianti, mentre il suo rigetto comporterebbe l'obbligo per i giudici del collegio di celebrare il dibattimento stesso;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 c.p.p. in relazione all'art. 3 e 24, Cost., nei sensi di cui in motivazione;

Sospende il presente processo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Sondrio, addì 18 novembre 1997

Il presidente: FANFARILLO

I giudici: CAMNASIO - DE SABBATA

98C0382

NN. da 254 a 263

Ordinanze, di identico contenuto, emesse il 18 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia — sez. staccata di Lecce — sui ricorsi proposti rispettivamente da Marzulli Lucia, Tursi Eugenio, Latorrata Cosima, Pignatelli Anna Maria, Costanzo Liliana, Laruccia Elia, Carallo Paolo, Gallone Cataldo, Lezza Pietro, Palma Mafalda contro il comune di Taranto ed altri.

Impiego pubblico - Indennità di amministrazione (già indennità giudiziaria) - Attribuzione ai dipendenti comunali in servizio presso gli uffici di conciliazione - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra categorie di personale asseritamente svolgente servizio nelle medesime condizioni o con le stesse funzioni - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 2; legge 15 febbraio 1989, n. 51, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza per l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di amministrazione, già indennità giudiziaria, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 2 comma 1 della legge 22 giugno 1988 n. 221 e art. 1 legge 10 ottobre 1996 n. 525 con decorrenza dal 25 febbraio 1993;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 18 dicembre 1997 il relatore dr. Catoni ed uditi, altresì, per le parti gli avvocati Russo, Cecinato e Tarentini dell'avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: il ricorrente, con il ricorso, ha richiesto, anche, un provvedimento di carattere cautelare che gli garantisca il pagamento delle indennità dovute, a titolo d'indennità di amministrazione (già indennità giudiziaria) per il lavoro prestato negli uffici di conciliazione del comune di Taranto.

Allo stato attuale della legislazione l'indennità di che trattasi è attribuita al personale in servizio presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, cui è stato formalmente equiparato il personale che, pur non facendo parte del ruolo organico di tali uffici, sia stato comandato o distaccato fuori ruolo presso gli uffici medesimi. Ha statuito il Consiglio di Stato, invero, che il collegamento di tale compenso va operato con le mansioni e l'impegno di lavoro e non già con lo *status* dei beneficiari (cfr. Consiglio di Stato sezione IV 21 settembre 1992 n. 774). In siffatta prospettiva, quindi, perché il personale dei comparti diversi da quelli dei Ministeri interessati possa godere del beneficio in questione occorre un formale provvedimento di comando, a seguito del quale, si acquisisce il diritto alla corresponsione dell'indennità in questione.

Per quanto riguarda il personale degli uffici comunali, perciò, ove non sussista il suddetto provvedimento di comando, non è possibile la corresponsione dell'indennità. Si deve, quindi, concludere che il ricorrente non ha la possibilità di ottenerla perché, prestando servizio presso gli uffici di conciliazione, non ha mai ottenuto un formale provvedimento di distacco o di comando.

In effetti, in base alle norme che disciplinano l'attività degli uffici di conciliazione, mentre sotto il profilo funzionale ed istituzionale vanno considerati come organi statali, l'onere economico e la connessa organizzazione fanno carico ai comuni per l'apprestamento dei mezzi materiali e del personale occorrente. Il rapporto di lavoro, quando abbia le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato deve, perciò, considerarsi instaurato con il comune. (cfr. Cass. ss.uu. 8 aprile 1981 n. 1981).

Ciò pone il dipendente al di fuori delle ipotesi per le quali è stata prevista e disciplinata l'indennità di amministrazione (leggi 221/1988 e 51/1989).

Tuttavia il collegio rileva che siffatta situazione non può che concretare una palese disparità di trattamento fra categorie di personale pubblico che presta servizio nelle medesime condizioni e con le stesse funzioni per le quali le leggi di interesse hanno attribuito la speciale indennità giudiziaria.

Infatti, in virtù dei principi più sopra espressi, al personale del comparto degli enti locali, laddove vengano comandati a prestare servizio presso gli uffici di pretura, del tribunale e della Corte d'appello, verrebbe a spettare la speciale indennità di che trattasi, mentre, altrettanto non accadrebbe per il personale destinato agli uffici di conciliazione; allora, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, introdotta con il ricorso in esame, delle leggi n. 221/1988 e 51/1989, nella parte in cui destinano l'indennità solo al personale appartenente agli uffici giudiziari di che trattasi, nulla disponendo in ordine al personale degli uffici di conciliazione, dato che, come più innanzi rilevato, quest'ultimo non fa parte del personale civile dello Stato né può esservi destinato in posizione di comando, facendo carico al comune l'organizzazione dei mezzi e del personale.

Ciò, tra l'altro, come ha rilevato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in presenza del collegamento dell'indennità non con lo *status* ma con le mansioni e l'impegno di lavoro.

Visto, pertanto, il possibile contrasto delle leggi richiamate con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, vista la sua rilevanza per la decisione della controversia, gli atti devono essere rimessi immediatamente alla Corte ed, in attesa della decisione di essa, il giudizio deve essere immediatamente sospeso.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, II sezione di Lecce, riservata ogni decisione in rito, sul merito e nelle spese, sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale degli art. 2 della legge n. 221 del 22 giugno 1988 e 1 della legge n. 51 della legge 15 febbraio 1989 nella parte in cui non dispongono l'attribuzione dell'indennità anche al personale dei comuni addetti agli uffici di conciliazione, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Lecce nella camera di Consiglio del 18 dicembre 1997.

Il Presidente ed estensore: CATONI

98C0383

N. 264

Ordinanza emessa il 20 febbraio 1998 dal pretore di Modica sezione distaccata di Scicli nel procedimento civile vertente tra Trovato Giuseppe e Plasticontenitor S.r.l.

Lavoro (Rapporto di) - Licenziamento illegittimo - Ordine del giudice di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro - Prevista condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, anche nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato a seguito del giudizio di inidoneità, espresso da competente organo, ai sensi dell'art. 5, legge n. 300 del 1970 - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL PRETORE

Visti gli atti del giudizio civile n. 505/1992 r.g. a.c. lav., vertente tra Trovato Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Agnello, N. Gentile e C. Spadola - attore; contro Plasticontenitor S.r.l. corrente in Scicli, rappresentata e difesa dagli avv.ti P. Petino e R. Rossino - convenuta;

RITENUTO IN PUNTO DI FATTO

L'attore, esponendo di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta a far tempo dal 3 maggio 1976 con le mansioni di autista prima e, da ultimo, con le mansioni di addetto allo stampaggio, lamenta che la società datoriale, ritenendo infondatamente la sua inidoneità alle mansioni svolte, lo licenziava a decorrere dal 3 luglio 1992. Chiede, conseguentemente, di essere reintegrato nel posto di lavoro, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento dei danni giusta quanto disposto dall'art. 18 dello «Statuto».

La convenuta eccepisce che il licenziamento è stato disposto a seguito di vista specialistica collegiale da parte del competente organo medico presso l'USL n. 24 di Modica, richiesta dall'obiettivo stato di malattia del ricorrente risultante dai numerosi ricoveri ospedalieri e assenze per malattia e dal conseguente giudizio d'inidoneità psicofisica espresso da detto organo. Chiede, pertanto, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti a seguito degli incidenti provocati dal Trovato nel periodo in cui svolgeva le mansioni di autista, nonché, sempre in via riconvenzionale, la condanna dell'attore alla restituzione dell'indennità sostitutiva di preavviso corrispostagli all'atto del licenziamento.

All'odierna udienza di discussione la causa, essendo stata parzialmente decisa con l'accoglimento della domanda di reintegrazione nelle mansioni assegnate al ricorrente all'atto del licenziamento e il rigetto delle riconvenzionali, è stata rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso in ordine alla domanda di risarcimento del danno;

OSSERVA IN DIRITTO

1. — L'art. 18 dello «Statuto» impone al giudice, il quale, dichiarando inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604/1966 o annullando il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero dichiarandone la nullità, ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, di condannare «il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione». La norma in questione stabilisce, inoltre, che il risarcimento anzidetto non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto e che il lavoratore può optare, in luogo della reintegrazione, per la corresponsione di un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.

2. — Così come è stato costantemente ritenuto (cfr. Cass. 3250/1982), la normativa in esame, prevedendo la c.d. «tutela reale» fondata sulla illegittimità, sotto vari profili, del licenziamento, ha indubbiamente collegato l'obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro alle norme di diritto comune in tema d'inadempimento. In altri termini, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l'illegittimità del licenziamento configura un inadempimento imputabile al datore di lavoro, il quale, avendo ingiustificatamente impedito al lavoratore di adempiere prestando la propria attività lavorativa, è tenuto a risarcirgli il danno patito. E poiché a tal fine devono essere considerate tutte le utilità economiche non conseguite nel periodo in cui il rapporto non ha avuto esecuzione, il danno viene dalla legge commisurato oltre che alla retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito, anche al versamento contributivo al quale avrebbe avuto diritto, se il rapporto non fosse stato interrotto per effetto dell'illegittimo recesso, il quale, essendo, per l'appunto, illegittimo, non determina alcuna soluzione di continuità del rapporto. Da ciò la necessità che la retribuzione vada corrisposta e i contributi vadano versati fino al momento in cui venga meno, con la reintegrazione, la cesura operata dal licenziamento e venga, conseguentemente ricostituito il rapporto contrattuale, ovvero venga meno, con il reperimento di una nuova occupazione, la conseguenza lesiva prodotta dalla cessazione dell'attività lavorativa.

3. — Orbene, l'esigenza di tutela risarcitoria prevista dalla normativa anzidetta, non sembra potersi ipotizzare, o, in ogni caso, non può porsi a carico del datore di lavoro, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia stato intimato per effetto di verifica d'inidoneità al lavoro accertata in esito alla procedura di cui all'art. 5 dello Statuto e della conseguente constatazione che le condizioni di salute come sopra accertate, essendo in concreto incompatibili con le mansioni assegnate, o con mansioni equivalenti, o, sia pure, con altre mansioni più leggere, giustificano l'applicazione degli artt. 1256 e 1463 cod. civ.

In tal caso, infatti, non sembra potersi seriamente contestare che l'intimazione del licenziamento consegue a un evento (l'accertamento dell'organo medico della struttura pubblica) che, non solo non è riconducibile alla volontà del datore di lavoro, ma giustifica anche la sussistenza di un legittimo motivo di recesso, ex art. 3 della legge n. 604/66, attesa l'accertata impossibilità della prestazione lavorativa. Ché anzi, avuto riguardo alla «ratio» della norma (che, com'è noto, è stata predisposta principalmente a tutela della salute del lavoratore) e alla natura dell'organo da cui proviene il giudizio d'inidoneità, non è neppure ipotizzabile il diverso avviso della parte datoriale e la possibilità per questa di disattendere il giudizio d'inidoneità omettendo di porre in atto il recesso, atteso che, in tal caso, essa dovrebbe poi rispondere delle conseguenze teratogene indotte dal proseguimento dell'attività lavorativa, sia sotto il profilo della responsabilità civile, sia sotto il profilo della responsabilità penale prevista dalle norme antinfortunistiche.

3.1. — Vero è che, siccom'è stato ripetutamente affermato dalla concorde giurisprudenza di legittimità e di merito, il giudizio espresso dall'organo medico di controllo rimane soggetto a controllo in sede giurisdizionale (Cass. 6349/1985, Cass. 2848/1987, Cass. 9067/1993) e può, pertanto, in tale sede, essere disatteso.

È vero anche, tuttavia, che il successivo giudizio espresso dal CTU nominato nel giudizio conseguente all'impugnativa del licenziamento intimato a seguito dell'accertamento di cui all'art. 5 dello Statuto, non solo non esclude necessariamente la sussistenza delle patologie inizialmente riscontrate e ritenute incompatibili dall'organo pubblico (ben potendo, le stesse, essere soggette a miglioramento ovvero essere state valutate diversamente sotto l'aspetto dell'ostatività nei confronti dell'attività lavorativa), ma, quel che conta, non comporta l'illegittimità del licenziamento (o meglio, non comporta che tale illegittimità sia imputabile al datore di lavoro). È del tutto evidente, infatti, che il datore di lavoro, intimando il licenziamento, si è limitato a conformarsi al giudizio d'inidoneità espresso dall'organo per legge deputato a verificare l'attitudine psicofisica del lavoratore. Ne deriva che, al momento del licenziamento e fino quando non sia stata accertata giudizialmente l'insussistenza delle patologie ostative al proseguimento del rapporto, deve ritenersi sussistente, quanto meno sotto l'aspetto putativo, il giustificato motivo oggettivo richiesto dalla legge per la legittimità del recesso.

3.2. — Né può imputarsi al datore di lavoro alcunché solo perché successivamente, in esito al giudizio instaurato dal lavoratore, sia emersa l'insussistenza della ritenuta inidoneità, non avendo egli alcuna possibilità di contestare il giudizio espresso dall'organo medico previsto dall'art. 5. Invero, a prescindere dalla impossibilità logica di ipotizzare in capo al datore di lavoro capacità tecniche e conoscenze mediche tali da fargli fondatamente ritenere errato tale giudizio, rimane da considerare che: a) il datore di lavoro non è tenuto ad attivarsi per contestare le risultanze cui è pervenuto l'organo medico di controllo, b) il giudizio espresso da tale organo non è, in ogni caso, soggetto a impugnativa di sorta, atteso che lo Statuto non prevede alcunché al riguardo (in tal senso Cass. 4347/1986).

4. — Ne deriva che l'art. 18 dello Statuto, laddove prevede la condanna generalizzata al risarcimento del danno in ogni ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro, non trova alcuna giustificazione causale nell'ipotesi in esame, la quale, in mancanza di espressa previsione legislativa che impedisca il recesso in presenza di un giudizio errato dell'organo di controllo medico, può solo dar luogo alla riassunzione *ex nunc* del lavoratore e non può anche far ricadere sulla parte datoriale incolpevole l'effetto di un giudizio medico, alla stessa non imputabile, disatteso in sede d'impugnativa del licenziamento.

A ben vedere la discrezionalità legislativa risiede nel fatto che la legge, nonché prevedere la possibilità (per il lavoratore e per il datore di lavoro) di impugnare il giudizio anzidetto in sede amministrativa (o sia pure in sede giurisdizionale) al fine di evitare che lo stesso divenga definitivo senza possibilità di revisione, prevede invece *tout court* l'impugnativa del licenziamento, il quale è solo la conseguenza pressoché ineluttabile di tale giudizio. In altri termini, poiché l'impugnativa del licenziamento si risolve, nella sostanza, nell'impugnativa del giudizio d'inidoneità, finisce in tal modo per spostarsi la procedura di revisione nella fase contenziosa tra lavoratore e datore di lavoro e, quindi, per essere addossata la responsabilità del recesso in capo a un soggetto (il datore di lavoro) che, adeguandosi a un atto per lui vincolante e al quale non ha dato causa, ha subito, al pari del lavoratore, tale giudizio.

5. — Ciò, per la verità, sembra conseguenza di mancata previsione legislativa, non avendo il legislatore verosimilmente preso in considerazione l'ipotesi che, come accade nel caso di specie, il licenziamento possa anche essere effetto di comportamento incolpevole del datore di lavoro.

Resta il fatto, tuttavia, che, ove la Corte delle leggi non ritenga praticabile un'interpretazione costituzionale della norma, l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 appare in palese contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, laddove esso, in violazione di ogni elementare principio di uguaglianza e ragionevolezza, addossa la responsabilità risarcitoria a un soggetto al quale non è addebitabile l'evento da cui tale responsabilità trae origine, in forza di una sorta di responsabilità oggettiva ingiustificata e incompatibile con i principi del nostro ordinamento, b) con l'art. 27 della Costituzione, laddove nella sostanza impedisce al datore di lavoro incolpevole di far valere in giudizio, in via di eccezione, l'insussistenza dell'obbligo risarcitorio posto a suo carico.

Conseguentemente il decidente non può che sollevare d'ufficio la relativa eccezione d'incostituzionalità.

6. — La questione prospettata appare indubbiamente rilevante, atteso che, dalla disposta reintegrazione, ai sensi della norma sottoposta all'esame della Corte costituzionale, dovrebbe conseguire l'obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro, nonostante il licenziamento impugnato nella presente causa sia stato determinato dal giudizio d'inidoneità psicofisica del ricorrente (inidoneità risultata insussistente nel corso del presente giudizio) espresso in esito all'attivazione della procedura di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ragione per cui la causa non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la non manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, laddove impone la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento, anche nel caso in cui quest'ultimo sia stata intimato in conseguenza del giudizio d'inefficienza psicofisica espresso in esito all'attivazione della procedura di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui viene data lettura in udienza, venga trasmessa alla Corte costituzionale, sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato.

Scicli, addì 20 febbraio 1998

Il pretore: RIZZA

98C0384

N. 265

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1998 dal tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di Bonamini Gianni*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella diversa ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante o procedere all'esame in altro modo - Disparità tra le parti processuali - Incidenza sulla formazione del convincimento del giudice - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, sostituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111 e 112).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha, in pubblica udienza, pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Bonamini Gianni, nato a La Spezia il 30 marzo 1948, imputato del reato di «peculato militare continuato in concorso», come in atti.

O S S E R V A

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il p.m. chiedeva, tra l'altro, l'escussione di Di Gioia Giuseppe, Marchesi Piergianni, Nucera Salvatore, imputati di reato connesso. Sulla dichiarazione di questi ultimi di avvalersi della facoltà di non rispondere, il p.m. chiedeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dai predetti all'Autorità giudiziaria nel rispetto delle norme di legge all'epoca vigenti. Oppostasi la Difesa del Bonamini, l'Accusa eccepiva allora la legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. nella formulazione risultante dalle modifiche operate dall'art. 1 legge 7 agosto 1997 n. 267 nonché dell'art. 6, commi 2 e 5, della medesima legge, proponendo le motivazioni riportate nel verbale di udienza. Ad avviso dell'organo requirente, le dichiarazioni dei detti imputati di reato connesso sono indispensabili per far luce sui rapporti intercorsi tra il Di Gioia (titolare di azienda fornitrice di materiale e servizi all'Ospedale militare di Torino) ed il Bonamini (capo del servizio amministrativo del nosocomio militare), rapporti caratterizzati da versamenti dall'uno all'altro di rilevanti somme di denaro in assegni — più di un miliardo e cento milioni nell'arco di quattro anni — frutto

di liquidazione di fatture di comodo emesse dal primo a carico dell'Amministrazione militare, con contabilità in nero e previo prelievo di un aggio del 30% circa dell'ammontare delle somme, e liquidate ad opera del secondo senza che corrispondesse la prestazione in esse fatture indicata.

Quanto alla rilevanza della questione, il Collegio fa presente che le prove documentali testimoniali finora acquisite, già evidenziano la struttura e l'evoluzione contabile dei rapporti tra il Di Gioia ed il personale del Servizio amministrativo del nosocomio militare (anche Nucera e Marchese ne facevano parte), ma non la causa o le ragioni delle dazioni di denaro in così elevata quantità che l'attuale imputato, secondo le di lui spontanee dichiarazioni finora rilasciate in dibattimento, ascrive all'aver dovuto soddisfare indilazionabili esigenze dell'Ospedale militare a fronte delle quali non aveva ricevuto fondi sufficienti: le dichiarazioni già rese dagli imputati all'Autorità giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, che non possono per effetto della nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p. entrare nel compendio probatorio del processo, appaiono allora indiscutibilmente rilevanti qualora illustrino, come indicato dal p.m., le ragioni del dedotto profitto.

Quanto alla non manifesta infondatezza, ritiene il tribunale che la norma impugnata abbia sostanzialmente quel vizio di manifesta irragionevolezza cui la stessa Corte costituzionale aveva posto rimedio con la sentenza n. 254 del 1992, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p. nella formulazione in allora vigente «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere».

In quella occasione, la Corte osservò che il principio guida dell'oralità deve essere temperato con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che in tale sede sia irripetibile; rimarcando che in tale categoria la stessa legge delega ricomprendeva anche l'indisponibilità dell'imputato all'esame.

E proseguendo nella strada di indicare principi costituzionali certi in materia di acquisizione e di utilizzabilità della prova la Corte, con una successiva sentenza (n. 255/92) attribuì esplicitamente rilievo costituzionale al «principio di conservazione della prova» osservando che «...il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio rispondente all'esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principio dell'oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio della non dispersione degli elementi prova non compiutamente acquisibili con il metodo orale...».

Ancora più recentemente, sulla base del principio secondo il quale fine centrale del processo è la ricerca della verità, la Corte con la sentenza n. 179 del 1994 ha confermato il proprio orientamento relativamente all'ipotesi, in tutto e per tutto analoga a quella in esame, dell'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre, riservata dall'art. 199 c.p.p. ai prossimi congiunti dell'imputato.

Muovendo da una questione di costituzionalità circa l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 512 c.p.p. all'ipotesi di prossimo congiunto che, dopo aver reso dichiarazioni in sede di indagini preliminari, si avvalga della facoltà di astenersi solo in sede dibattimentale, la Corte ha dichiarato la questione non fondata, e, con una pronuncia c.d. «interpretativa di rigetto», ha concluso nel senso che «la testimonianza così acquisita è legittimamente, e soprattutto, stabilmente acquisita» ed «è certamente fuori di dubbio che l'acquisizione della prova testimoniale legittimamente assunta non può essere condizionata dall'eventualità di una successiva invalidazione da parte del teste, nel caso di un suo tardivo esercizio della facoltà di astensione; non esiste nell'ordinamento alcuna disposizione che autorizzi una interpretazione del genere». La conclusione cui la citata sentenza perviene (ossia la possibilità di lettura, ex art. 512, c.p.p., delle dichiarazioni in precedenza rese) si pone in linea con quello che deve essere senz'altro definito un caposaldo della elaborazione della giurisprudenza costituzionale dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, tendente a «contemperare il rispetto del principio dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede».

Del resto, diversamente opinando, l'oralità si attergerebbe a principio fine a sé stesso al quale verrebbe sacrificato lo scopo essenziale del processo penale, che — come il Collegio non reputa possa revocarsi in dubbio — consiste nella ricerca della verità e nella pronuncia di una giusta decisione. Per un elementare principio di civiltà giuridica, affermato dalla Corte costituzionale e diventato patrimonio comune, l'impossibilità di consentire la dispersione della prova ha imposto al legislatore di prevedere e rendere possibile la lettura di atti formati nelle indagini preliminari allorché per qualsivoglia ragione (che può consistere anche nel puro arbitrio del soggetto) l'atto non sia ripetibile in dibattimento.

E così, di fronte al testimone che opponga un irremovibile rifiuto di testimoniare nell'alternativa tra il disperdere la prova e non fare giustizia e valorizzare invece gli atti formati anteriormente, il Legislatore ha operato questa seconda scelta, consentendo la lettura e quindi l'utilizzazione delle dichiarazioni rese. La disciplina dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dell'imputato in procedimento connesso che si avvalga della facoltà di non rispondere, introdotta dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 254 del 1992, tendeva a bilanciare due valori diversi: l'esercizio dell'azione penale, ma soprattutto l'esercizio della funzione giurisdizionale stessa, da un lato, e, dall'altro, l'esercizio del diritto di difesa, che non rimaneva affatto impedito ma soltanto limitato dall'esercizio, da parte del coimputato od imputato in procedimento connesso, del suo diritto di difesa, di non rispondere al dibattimento alle domande di chi, direttamente o indirettamente, aveva accusato.

Anche nel caso delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. si è in presenza di soggetti che nella fase delle indagini preliminari non si sono avvalse della facoltà di non rispondere e che hanno esercitato tale diritto in dibattimento.

Sembra allora al Collegio, in ossequio peraltro all'indicato insegnamento, di poter concludere per l'irrazionalità della norma dell'art. 513 c.p.p., nuova formula, che, in merito alle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari con le dovute garanzie difensive, ne stabilisce l'utilizzabilità allorché non sia possibile ottenere la presenza della persona in dibattimento o non sia possibile escuterla a domicilio o con altra specifica modalità (comma 2, prima parte) mentre ne dispone la inutilizzabilità allorché non vi sia accordo delle parti sulla lettura di esse in caso di presenza della persona che le ha rese e che si rifiuta di rispondere (comma 2, seconda parte). In sostanza, la lettura delle dichiarazioni medesime dipende dal fatto — meramente fenomenico, lasciato alla discrezionalità di un terzo — della presenza di quegli al dibattimento celebrantesi a carico del correo e della disponibilità manifestata dalle parti in causa in caso del di lui rifiuto a rispondere. In entrambe le ipotesi normative ora messe in evidenza, l'atto è irripetibile ed il meccanismo scelto dal legislatore con la legge n. 267/1997, tutelando il diritto degli imputati al contraddittorio fino all'estremo limite di condizionare al consenso delle parti anche la lettura delle dichiarazioni di cui si discute, sacrifica non solo l'esercizio della giurisdizione volta a perseguire una sentenza giusta attraverso l'osservanza del principio della conservazione delle prove (artt. 3, 25 comma secondo 101 comma secondo, 111 Cost.), ma lede anche il diritto delle stesse parti a vedersi riconosciuto il diritto alla formazione della prova attraverso l'oralità ed il contraddittorio posti a base del sistema tendenzialmente accusatorio scelto dal codice.

La norma impugnata, invero, appare in contrasto con i disposti degli artt. 3, 25, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione laddove, prima al p.m., poi al giudice viene sottratta la valutazione di una prova per effetto dell'attribuito pieno potere dispositivo delle parti in ordine alla prova medesima a seconda che il dichiarante sia o meno presente al dibattimento celebrantesi a carico di un terzo e nella parte in cui, condizionando il giudice sugli elementi di prova raccolti, si consente all'imputato, mediante una scelta discrezionale, immotivata, insindacabile, eventualmente ispirata ad interessi non tutelabili, di sottrarsi alle proprie responsabilità. Non sembra, invero, superfluo sottolineare che il potere concesso dal nuovo art. 513, comma 2, c.p.p. alle parti è così ampio — si parla infatti di accordo «delle parti» e non già delle parti «interessate» — che ciascuna può opporsi all'utilizzo di prove irrilevanti rispetto alla sua posizione ma rilevanti rispetto a posizioni diverse senz'altro scopo che il porre un impedimento al regolare esercizio della giurisdizione.

La situazione si aggrava proprio quando la parte — in particolare l'imputato — si oppone alla lettura di dichiarazioni irripetibili rese direttamente a suo carico: in tal caso, infatti, posto che tali dichiarazioni non sono considerate ontologicamente dal Legislatore — che, altrimenti, non ne avrebbe consentito la documentazione e l'utilizzo anche in fase di indagini preliminari ed anche a fini cautelari — il meccanismo normativo risulta semplicemente paradossale in quanto i veti incrociati di soggetti privati, quali sono gli imputati e gli imputati in procedimento connesso, possono precludere l'esercizio stesso della giurisdizione e prima ancora quello dell'azione penale. Considerato che i soggetti predetti agiscono per interessi privatissimi e sinanco meramente egoistici, l'ostacolo frapposto all'esercizio della giurisdizione non può non essere ritenuto irrazionale.

Come la stessa Corte Costituzionale (Sentenza n. 111 del 1993) ha considerato illegittimo il potere riconosciuto al Pubblico Ministero di influire sull'esito del dibattimento disponendo della prova (potere riconosciutogli dai giudici di merito remittenti grazie ad una interpretazione dell'art. 507 c.p.p. poi ritenuta illegittima), non si può non considerare illegittimo a maggior ragione l'analogo potere riconosciuto dalla legge a soggetti privati che, come tali, orientano i loro comportamenti secondo logiche meramente individualistiche.

Ebbene, a parere del Collegio, la normativa di cui si tratta, introducendo il potere delle parti di disporre della prova, consente di sottrarla alla razionale e motivata valutazione del giudice, in tal modo impedendogli di formarsi un convincimento che si avvicini il più possibile alla reale verifica dei fatti e, quindi, impedendo la pronuncia di una giusta decisione. «Il metodo dialogico di formazione della prova è stato, invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale: altrimenti, ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e dal quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale».

Le scelte operate dal legislatore del 1997, che condizionano l'esercizio della giurisdizione, incidendo in misura determinata sulla libertà del giudice nel significato che tale concetto ha assunto nella giurisprudenza costituzionale, non vengono scongiurate dalla previsione dell'incidente probatorio previsto dall'art. 4 legge n. 267/1997, poiché anche in tale sede resterebbe comunque ferma la facoltà di non rendere le dichiarazioni: è evidente, perciò, come l'adozione di tale meccanismo, lungi dal poter essere considerata alla stregua di «valvola di sicurezza» del sistema, si riduce in effetti alla mera anticipazione dei tempi di assunzione di una prova e non dà la garanzia dell'effettiva acquisizione di essa al processo.

Quelle scelte, infine, non tutelano neppure, ad avviso del Collegio, l'attività di formazione della prova da parte degli interessati al processo. Della posizione dell'Accusa si è detto a sufficienza: riguardo alla posizione della Difesa, basti osservare che le dichiarazioni del correo potrebbero essere di utilità anche all'imputato del processo principale qualora sia il p.m., seppur in violazione dei principi di correttezza e di perseguimento di elementi a favore dell'imputato come prescrittigli dall'art. 358 c.p.p. o per altri legittimi motivi, a non dare il consenso all'acquisizione, con ciò precludendo all'imputato medesimo di esercitare pienamente la propria difesa.

Le suesposte argomentazioni, ove accolte, assorbono, ad avviso del Tribunale, il profilo della dedotta illegittimità dell'art. 6 della legge n. 267/1997.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenute le questioni dedotte rilevanti e non manifestamente infondate, in accoglimento dell'eccezione del p.m.;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p. come sostituito dall'art. 1, legge n. 267/1997, nella parte in cui subordina esclusivamente all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al p.m. dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. qualora queste si siano avvalse della facoltà di non rispondere o si siano rifiutate di rispondere, e, ciò, per violazione degli artt. 3, 24 comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111, 112 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso, in Torino, il 6 febbraio 1998

Il presidente: ROSIN

Il giudice: GILI

98C0385

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 8/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Ralola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrarsa
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOTECA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 18
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
 - ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
 - ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
 - ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-18
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafiorita, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
 - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 48/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 8/A
- ◇ **LIORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 8/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiora, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:				Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	484.000		- annuale	L.	101.000	
- semestrale	L.	275.000		- semestrale	L.	65.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	396.000		- annuale	L.	254.000	
- semestrale	L.	220.000		- semestrale	L.	138.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:				Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	110.000		- annuale	L.	1.045.000	
- semestrale	L.	66.000		- semestrale	L.	565.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:				Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	102.000		- annuale	L.	935.000	
- semestrale	L.	66.500		- semestrale	L.	495.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:							
- annuale	L.	260.000					
- semestrale	L.	143.000					

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

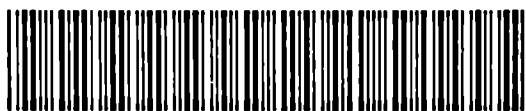
PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



★ 4 1 1 1 1 0 0 1 6 0 9 8 ★

10.500